Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 190 del 14 agosto 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 194

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazioni nn. 407/08/CONS, 507/08/CONS, 48/08/CIR e 60/08/CIR.

S O M M A R I O

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 luglio 2008.

Procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione di rete fissa. (Deliberazione n. 407/08/CONS).

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Suppl. Ordinario n.136;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "nuova Raccomandazione");

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

VISTA la "Comunicazione di avvio del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS 'Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)' quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.117 del 22 maggio 2007;

VISTA la "Comunicazione di proroga dei termini del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS 'Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)' quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 13 novembre 2007;

VISTA la "Comunicazione di proroga dei termini del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS 'Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea) quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 15 febbraio 2008;

VISTA la delibera n. 218/08/CONS recante "Proroga dei termini del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione", del 7 maggio 2008;

VISTA la delibera n. 692/07/CONS del 19 dicembre 2007, recante "Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dagli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 19 gennaio 2008;

VISTA la delibera n. 693/07/CONS del 19 dicembre 2007, recante "Consultazione pubblica volta al completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione (mercato n. 9) e all'imposizione di obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 24 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 21;

VISTA la delibera n. 251/08/CONS del 14 maggio 2008, recante "Modifiche all'articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2008;

CONSIDERATA la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 693/07/CONS, le cui risultanze unitamente alle valutazioni dell'Autorità sono espresse nell'analisi di mercato di cui all'Allegato A;

VISTI i contributi presentati nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 693/07/CONS dagli operatori AIIP, Alpikom S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., ConsigiaNet S.p.A., Fastweb S.p.A., Messagenet S.r.l., Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Sparkle S.p.A., Teleunit S.p.A., Tiscali S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Vodafone N.V., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A;

SENTITI, in audizione, gli operatori Wind Telecomunicazioni S.p.A, Vodafone Omnitel N.V. e TWT S.p.A.;

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) pervenuto il 17 giugno 2008 in merito allo schema di provvedimento relativo al procedimento in oggetto reso ai sensi dell'art. 19 del Codice;

CONSIDERATO, in particolare, che l'AGCM ha espresso alcune perplessità circa l'opportunità di adottare vincoli di prezzo differenziati in base al tipo di accesso utilizzato, in quanto ritiene che, riflettendo le tariffe di terminazione i costi di trasporto più che i costi di accesso, mentre "*risulta comprensibile che le tariffe di terminazione di operatori con reti diverse per caratteristiche e livelli di infrastrutturazione siano differenziate, appare meno comprensibile la scelta di operare una distinzione in funzione della linea di accesso fornita da ciascun utente*". La suddetta Autorità inoltre rileva che l'implementazione di una tale previsione "*appare comportare ingenti costi fissi non recuperabili che potrebbero incidere in maniera non uniforme sugli operatori e che, in ogni caso, appaiono funzionali ad una differenziazione delle tariffe di terminazione che comunque - secondo quanto stabilito dalla delibera n. 251/08/CONS - produrrà i propri effetti solo fino al 2010*";

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2008) D/20/3931 del 18 giugno 2008 in merito allo schema di provvedimento in oggetto reso ai sensi dell'art. 12 del Codice;

CONSIDERATO che, in relazione al medesimo tema segnalato dall'AGCM, la Commissione Europea ha ritenuto non appropriata la differenziazione delle tariffe di terminazione in base al tipo di accesso utilizzato, in quanto il rimedio "*non sembra basarsi sulla natura del problema identificato nel mercato rilevante, ma piuttosto collegato agli obiettivi regolamentari nei mercati dell'accesso all'ingrosso*";

CONSIDERATO, in particolare, che la Commissione ha ricordato che "*le tariffe di terminazione dovrebbero essere fissate ad un livello simmetrico in base ai costi di un operatore efficiente* [...] *che impieghi una tecnologia efficiente*", ed ha quindi aggiunto che un tale approccio "*non porterebbe pertanto alla differenziazione delle tariffe di terminazione in base al tipo di accesso impiegata da un dato operatore*";

CONSIDERATO che in data 11 giugno 2008 l'Autorità ha avviato, con la delibera 324/08/CONS, il nuovo procedimento di analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercati n. 2 e 3 della Raccomandazione del 17 dicembre 2007);

RITENUTO che la valutazione dei costi sottostanti l'offerta di servizi di terminazione attraverso le diverse tipologie di accesso, ed in particolare di quelle relative ad accessi a banda larga all'ingrosso, comporta la necessità di un'analisi approfondita, da svolgere sulla base di informazioni aggiornate fornite dagli operatori e mediante il necessario confronto con le parti interessate, e che, pertanto, appare opportuno che tali approfondimenti siano svolti nell'ambito della nuova analisi del mercato della terminazione (mercato n. 3) di cui alla delibera n. 324/08/CONS;

CONSIDERATO - infine - che, relativamente ai servizi di terminazione su numerazioni geografiche forniti attraverso rete mobile (servizi convergenti), la Commissione Europea ha invitato l'Autorità ad adottare eventualmente le appropriate misure regolamentari relative a tali servizi nell'ambito della presente analisi di mercato, evidenziando che "*indipendentemente dall'uso della tecnologia i sopraccitati servizi convergenti sembrano avere caratteristiche economiche e funzionali simili a quelle dei servizi di telefonia fissa tradizionali*";

CONSIDERATO che, come peraltro emerso nel corso del procedimento, i servizi di terminazione su numerazioni geografiche forniti attraverso rete mobile – così come i corrispondenti servizi finali – sono tuttora in una fase di sviluppo iniziale, che vede ancora tanto l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, quanto la formulazione di nuove proposte da parte degli operatori già entrati sul mercato;

CONSIDERATO, in particolare, che tali servizi di terminazione sono attualmente regolati da accordi commerciali che non evidenziano particolari criticità;

RITENUTO, in ogni caso, necessario avviare un monitoraggio periodico circa l'evoluzione del mercato dei servizi convergenti sopra menzionati, al fine di individuare tempestivamente l'insorgere di eventuali problematiche competitive nei corrispondenti mercati dei servizi di terminazione, con particolare riferimento ai profili di orientamento al costo e parità di trattamento;

RITENUTO, pertanto, che al momento non via sia l'esigenza di una disciplina di tali servizi di terminazione, e che, alla luce dell'evoluzione del mercato in questione, l'eventuale imposizione di obblighi per i servizi di terminazione verso numerazioni geografiche forniti attraverso rete mobile sarà opportunamente analizzata nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 324/08/CONS;

UDITA la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

Definizione dei mercati rilevanti e designazione degli operatori detentori di significativo potere di mercato

1. Nell'ambito delle analisi del mercato n. 9 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE, sono individuati come mercati rilevanti i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali sulla rete telefonica pubblica in postazione fissa dei seguenti operatori: Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Alpikom S.p.A., Brennercom S.p.A., CSINFO S.p.A., ConsiagNet S.p.A., Consorzio Terrecablate, Decatel S.r.l., Elinet S.p.A., Energ.it S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Intermatica S.r.l., OkCom S.p.A., Phonica S.p.A., Rita S.r.l.,; Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Karupa S.p.A., Satcom S.p.A., Società Trasporto Telematico S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vive la Vie S.p.A., Vodafone Omnitel N.V, Wavecrest Italia S.p.A..
2. Tutti gli operatori di cui al comma precedente sono individuati quali operatori detentori di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete telefonica pubblica in postazione fissa, ai sensi dell'art. 17 del Codice e quindi sono notificati, in tali mercati, ai sensi dell'art. 52 del Codice.

Articolo 2

Obblighi di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, gli operatori di terminazione vocale Brennercom S.p.A., Fly Net S.p.A., TEX97 S.p.A, Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V. sono soggetti all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi aggiuntivi e complementari.
2. Gli operatori di cui al comma precedente hanno l'obbligo di concedere accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie rispondenti agli standard per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione.

Articolo 3
Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, tutti gli operatori notificati indicati all'articolo 1, comma 1, sono soggetti all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 2, con riferimento in particolare alla formulazione dei prezzi del servizio di terminazione su rete fissa.
2. Ciascun operatore notificato comunica all'Autorità ed agli altri operatori con cui abbia sottoscritto contratti di interconnessione le condizioni di offerta dei propri servizi di terminazione dando evidenza degli aspetti tecnici ed economici.
3. Gli operatori notificati comunicano all'Autorità i nuovi contratti relativi alla terminazione di telefonia vocale su rete fissa entro 30 giorni dalla data di stipula degli stessi.
4. Salvo diverso avviso da parte dell'Autorità, le variazioni dei prezzi di terminazione sono comunicate a tutti gli operatori interconnessi ed all'Autorità con un preavviso di 60 giorni rispetto all'entrata in vigore.
5. Ciascun operatore notificato fornisce entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte degli operatori terzi il *database* dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati) su rete fissa, aggiornato agli ultimi 30 giorni.
6. Ciascun operatore notificato, in qualità di *Donor*, è soggetto ai medesimi obblighi previsti in capo a Telecom Italia in materia di portabilità del numero, ivi inclusi gli obblighi relativi al reinstradamento delle chiamate di cui all'art. 14, comma 40, della delibera n. 417/06/CONS.

Articolo 4
Obblighi di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, e nei limiti di cui in premessa, gli operatori di terminazione vocale Brennercom S.p.A., Fly Net S.p.A., TEX97 S.p.A, Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V. sono soggetti all'obbligo di non discriminazione e praticano condizioni equivalenti per servizi equivalenti, con specifico riferimento all'offerta dei servizi all'ingrosso di terminazione.

Articolo 5
Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, gli operatori di terminazione vocale Brennercom S.p.A., Fly Net S.p.A., TEX97 S.p.A, Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V. sono soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione su rete fissa.
2. Il prezzo del servizio di terminazione è fissato dai suddetti operatori sulla base di criteri di equità e ragionevolezza.
3. Brennercom S.p.A., Fly Net S.p.A., TEX97 S.p.A, Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V per i servizi di terminazione su rete fissa, sono soggetti, a partire dalla data di notifica, ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS e più precisamente ai valori del *glide path* indicati per la categoria "Altri Operatori".

Articolo 6
Disposizioni finali

1. Le valutazioni dell'Autorità circa l'analisi di mercato svolta e le risultanze della consultazione pubblica sono riportate nell'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, tenuto conto delle ulteriori valutazioni svolte in relazione ai pareri formulati dall'AGCM e dalla Commissione europea.
2. La presente delibera è notificata agli operatori Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Alpikom S.p.A., Brennercom S.p.A., CSINFO S.p.A., ConsiagNet S.p.A., Consorzio Terrecablate, Decatel S.r.l., Elinet S.p.A., Energ.it S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Intermatica S.r.l., OkCom S.p.A., Phonica S.p.A., Rita S.r.l., Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Karupa S.p.A., Satcom S.p.A., Società Trasporto Telematico S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vive la Vie S.p.A., Vodafone Omnitel N.V, Wavecrest Italia S.p.A. ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel *Bollettino ufficiale* dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 17 luglio 2008

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

Allegato A alla Delibera n. 407/08/CONS

PROCEDIMENTO DI COMPLETAMENTO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI NOTIFICATI AI SENSI DELLA DELIBERA N. 417/06/CONS QUALI DETENTORI DI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO SUL MERCATO DELLA TERMINAZIONE DI RETE FISSA

1 Il quadro di riferimento normativo e regolamentare

1.1 Quadro di riferimento normativo

1. Il 24 aprile 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

2. Il nuovo quadro regolamentare si compone di 5 direttive:
   a. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"[1];
   b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"[2];
   c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"[3];
   d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale"[4];
   e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"[5].

1 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
2 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
3 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
4 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
5 In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste direttive deve aggiungersi la direttiva della Commissione europea sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi di comunicazione elettronica del 16 settembre 2002 (2002/77/CE, c.d. "direttiva concorrenza", in GUCE L 249 del 17 settembre 2002, pag. 21), la decisione della Commissione europea del 29 luglio 2002 che istituisce il gruppo dei "Regolatori europei per le reti e i servizi di comunicazione elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del 30 luglio 2002, pag. 38), la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un quadro normativo in materia di spettro radio nella Comunità europea (676/2002/CE, c.d. "decisione spettro radio", in GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 1) e il Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336 del 30 dicembre 2000, pag. 4).

3. Nel contesto del nuovo quadro regolamentare, particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
   a. la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata l'11 febbraio 2003[6] (di seguito, la Raccomandazione);
   b. le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002[7] (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
   c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003[8] (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).

4. Il nuovo quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"[9] (di seguito, anche il "Codice").

5. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice.

6. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice. L'art. 14, in particolare, attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione, volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato.

7. Il nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del processo di liberalizzazione dei mercati è ormai conclusa e sancisce, pertanto, la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust, stabilendo un'analogia tra la definizione di significativo potere di mercato e quella di posizione dominante. Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che "*la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (...) si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva è equivalente alla nozione di*

6 In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag. 45.
7 In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.
8 In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
9 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee", laddove per posizione dominante si intende la "*situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori*"[10]. *Richiamandosi a tale definizione, l'art. 14 della direttiva quadro stabilisce che "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori*".

8. Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione *ex ante*, sia per ciò che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato sarà uno degli elementi da prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante, dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, così come riportato nelle Linee guida.

9. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di mercato successiva[11], fatta salva la possibilità di procedere ad un'attività di revisione e verifica qualora l'Autorità lo reputi opportuno.

10. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella Raccomandazione sull'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché nelle delibere dell'Autorità n. 335/03/CONS[12] e n. 453/03/CONS[13]. In particolare, viene previsto che, qualora l'Autorità intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, così come definito dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.

10 Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa n. 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss..
11 Da effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).
12 Delibera del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
13 Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.

11. Al termine della fase di consultazione nazionale, la proposta di provvedimento viene inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che rende il parere entro il termine di quarantacinque giorni[14] e contestualmente anche alla Commissione Europea secondo quanto stabilito dalla delibera n. 373/05/CONS. In particolare, qualora l'Autorità intenda adottare un provvedimento che, tra l'altro, influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile il testo del provvedimento alla Commissione Europea e alle altre ANR – secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della direttiva Quadro – che si possono esprimere entro il termine di trenta giorni.

12. Qualora la Commissione, durante la consultazione, abbia espresso un parere nel quale dichiara che la misura proposta crea barriere al mercato unico, ovvero potrebbe rivelarsi incompatibile con il diritto comunitario o con gli obiettivi di cui all'art. 8 della direttiva quadro, il provvedimento non può essere adottato per due mesi ulteriori, nel corso dei quali la Commissione Europea (sentito il Comitato comunicazioni) può adottare una decisione motivata in cui chiede all'Autorità di ritirare il progetto. Diversamente, se nei due mesi la Commissione Europea non si pronuncia, l'Autorità può adottare il provvedimento così come era stato notificato in origine.

13. In deroga alla procedura descritta sopra, le Autorità hanno la facoltà di adottare misure temporanee al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti. Tali misure dovranno comunque essere comunicate alla Commissione Europea e alle altre Autorità e, in ogni caso, per essere trasformate da temporanee in permanenti, dovranno essere adottate seguendo la procedura di cui all'art. 12, commi 3 e 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

1.2 Quadro di riferimento regolamentare: la delibera n. 417/06/CONS

14. Nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità, con la Delibera n. 417/06/CONS, ha analizzato il mercato della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (c.d. mercato n. 9 indicato nella Raccomandazione), oltre ai mercati della raccolta e del transito delle chiamate sulla rete telefonica pubblica in postazione fissa (c.d. mercati n. 8 e 10).

15. Con riferimento al mercato n. 9, l'Autorità ha individuato i seguenti mercati rilevanti:

a) il mercato dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa;
b) il mercato dei servizi di terminazione internet in modalità *dial-up*;
c) il mercato dei servizi di terminazione su reti fisse internazionali.

16. L'Autorità ha ritenuto che il solo mercato *sub a),* soddisfacendo tutti i tre criteri stabiliti a tal uopo dalla Raccomandazione, fosse suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

14 Secondo quanto stabilito nell'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004, pubblicato sul sito web dell'Autorità.

17. L'Autorità, inoltre, ha ritenuto che il mercato *sub b)* fosse sufficientemente concorrenziale[15] e, con riferimento al mercato *sub c)*, ha riscontrato che i tre criteri della Raccomandazione per la suscettibilità di regolamentazione *ex ante* non risultavano cumulativamente soddisfatti. Tuttavia, in relazione a tale ultimo mercato, in ragione del fatto che l'analisi è stata condotta su dati aggregati per zone tariffarie, l'Autorità non ha del tutto escluso la possibilità che alcune specifiche direttrici di traffico fossero caratterizzate da un minore livello concorrenziale ed ha, pertanto, ritenuto che tale circostanza dovesse essere verificata attraverso lo svolgimento di un'apposita analisi, avviando con la delibera 588/06/CONS[16] un apposito procedimento di analisi di mercato. All'esito della suddetta analisi, con delibera n. 605/07/CONS, l'Autorità ha concluso che nei mercati nazionali della terminazione internazionale verso singole direttrici sussistono condizioni di concorrenza effettiva[17].

18. Con riferimento al mercato *sub* a), l'Autorità, valutando le effettive possibilità di sostituzione dal lato della domanda e dell'offerta, sia nel mercato all'ingrosso sia nel mercato al dettaglio collegato, ha ravvisato l'opportunità di definire mercati separati per reti fisse differenti ed ha pertanto individuato come rilevanti i mercati della terminazione delle chiamate vocali sulla rete in postazione fissa degli operatori BT Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome e Wind.

19. Relativamente, invece, al mercato geografico di riferimento, l'Autorità, in considerazione dell'assenza di sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone del territorio nazionale, ha ritenuto non giustificato applicare una segmentazione del mercato.

20. Con riferimento alla valutazione del potere di mercato, l'Autorità ha rilevato che, dalla definizione del mercato del prodotto sopra menzionata, discende immediatamente che ciascun operatore, essendo l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, detiene, a prescindere dalle modalità e dalle grandezze utilizzate nel computo, una quota pari al 100% di tale mercato.

21. Tuttavia, nella valutazione del significativo potere di mercato, l'Autorità ha considerato anche altri criteri ed, in particolare, il contropotere degli acquirenti, in quanto, nel fronteggiare una domanda molto concentrata, anche un monopolista potrebbe trovare difficoltà nel momento in cui decidesse d'innalzare il prezzo dei propri servizi al di sopra del livello concorrenziale.

[15] A seguito dell'invito della Commissione Europea espresso nella lettera di commenti sullo schema della delibera divenuta poi n. 417/06/CONS, l'Autorità ha riesaminato il mercato al dettaglio dell'accesso ad internet in modalità *dial up* rimovendo gli obblighi vigenti in capo a Telecom Italia.

[16] La Commissione europea, nella sua lettera di commenti sullo schema di provvedimento di cui alla delibera 417/06/CONS, ha condiviso la necessità di procedere con l'analisi del mercato della terminazione internazionale - da svolgere ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Direttiva Quadro - invitando l'Autorità a comunicarne gli esiti.

[17] In particolare, l'Autorità ha individuato 217 mercati rilevanti della terminazione internazionale. Per 105 mercati, il secondo dei tre criteri identificati dalla Commissione Europea al paragrafo 3.2. della Raccomandazione (cd. *three criteria test*) affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione ex ante non risulta soddisfatto e, pertanto, tali mercati non sono suscettibili di regolamentazione ex ante. I restanti 112 mercati, invece, soddisfano cumulativamente i suddetti tre criteri. Tuttavia in tali mercati l'analisi ha evidenziato la sussistenza di condizioni di concorrenza effettiva.

22. A tal proposito, l'Autorità ha riscontrato che, data la dimensione relativa delle imprese che offrono servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, l'unica relazione contrattuale in cui una delle due parti potrebbe, in virtù del proprio potere di contrattazione, riuscire ad inibire il potere di monopolio dell'altra, risulta quella fra Telecom Italia ed i singoli operatori alternativi.

23. Tuttavia, per quanto Telecom Italia sia potenzialmente in grado di esercitare un contropotere d'acquisto nella negoziazione di accordi di terminazione delle chiamate verso le reti dei propri concorrenti, l'Autorità, nell'ambito del procedimento concluso con la delibera 417/06/CONS, non ha riscontrato evidenze tali da concludere nel senso che tale contropotere inibisca – di fatto - agli operatori alternativi oggetto dell'analisi di mercato la possibilità di applicare prezzi dei servizi di terminazione al di sopra del livello concorrenziale (cfr punto 38).

24. In considerazione delle risultanze acquisite nell'ambito della analisi di mercato, l'Autorità ha quindi individuato, anche sulla base del traffico di terminazione vocale venduto nel 2005, le imprese BT Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome e Wind come operatori aventi significativo potere di mercato ciascuno nel singolo mercato della terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete telefonica pubblica in postazione fissa.

25. L'Autorità, conseguentemente, ha imposto a Telecom Italia ed agli altri operatori notificati una serie di obblighi regolamentari.

26. In particolare, a Telecom Italia sono stati imposti i seguenti obblighi:
- obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura del servizio di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi accessori e complementari (i "Servizi");
- obbligo di trasparenza nell'offerta dei Servizi, con riferimento in particolare alla pubblicazione della c.d. Offerta di Riferimento;
- obbligo di non discriminazione tra gli operatori terzi e tra gli operatori terzi e le proprie divisioni interne nelle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei Servizi;
- obbligo di predisporre e fornire all'Autorità un sistema di separazione contabile per i servizi;
- obbligo di separazione amministrativa per la gestione dei Servizi e dei servizi al dettaglio;
- obbligo di controllo dei prezzi, per le offerte di riferimento 2007, 2008 e 2009 attraverso il meccanismo del *network cap*.

27. Agli operatori alternativi di terminazione vocale notificati sono stati imposti i seguenti obblighi:
- obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura del servizio di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi accessori e complementari (i "Servizi");
- obbligo di trasparenza nell'offerta dei Servizi;
- obbligo di non discriminazione e dunque di applicazione di condizioni equivalenti per servizi equivalenti con specifico riferimento all'offerta dei servizi all'ingrosso di terminazione;

- obbligo di contabilità dei costi e di controllo dei prezzi: il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori alternativi notificati, fino al 30 giugno 2007, non può essere maggiore di 1,54€cent/min. Per i successivi 12 mesi, il prezzo massimo di terminazione è pari a 1,32€cent/min. Nei successivi quattro anni, il prezzo del servizio di terminazione proseguirà il proprio decalage, assumendo i seguenti valori: 1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Gli operatori alternativi notificati possono, tuttavia, richiedere all'Autorità di autorizzare, in deroga a quanto sopra, un prezzo di terminazione superiore al livello massimo, qualora il prezzo di terminazione richiesto risulti giustificato dai propri costi.

28. Con specifico riferimento ai limiti di prezzo imposti, l'Autorità ha altresì avviato, con la determinazione n. 22/06/SG del 20 dicembre 2006, la costituzione di un gruppo di lavoro per la predisposizione di un modello contabile volto alla determinazione dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati, di cui all'art. 40, comma 11 della delibera n. 417/06/CONS. Ad esito di tale attività, ed in linea con quanto originariamente previsto nella delibera 417/06/CONS, una volta determinati i valori di costo relativi al servizio di terminazione degli operatori notificati, l'Autorità individuerà i possibili scenari prospettici di mercato, verificando la sostenibilità nel medio periodo e la proporzionalità dei vincoli di prezzo prospettici indicati al punto 26 del presente provvedimento.

29. Con comunicazione del 15 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 2007, l'Autorità ha avviato il presente procedimento, volto al completamento dell'elenco degli operatori alternativi notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS di cui al precedente paragrafo 23.

30. L'Autorità, nell'allegato A alla suddetta comunicazione, ha invitato i soggetti interessati a far pervenire documenti e contributi preliminari utili per lo svolgimento del procedimento. Gli operatori che hanno inviato un proprio contributo sono Telecom Italia e Wind.

2 Definizione del mercato rilevante

2.1 Mercato dei servizi all'ingrosso della terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa.

31. L'Autorità, nella Delibera n. 417/06/CONS, ha analizzato, secondo i principi del diritto della concorrenza, il mercato n. 9 ed ha individuato, come suscettibile di regolamentazione ex-ante, il mercato della terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa.

32. Gli orientamenti espressi dall'Autorità nella Delibera n. 417/06/CONS in merito alla definizione del mercato rilevante (in particolare nei paragrafi 101-164 dell'Allegato A) sono confermati nell'ambito del presente procedimento. Sulla base di una tale definizione del mercato si rileva che, al fine di definire i singoli mercati rilevanti della terminazione su rete fissa, occorre individuare tutti gli operatori che offrono servizi di terminazione sulla propria rete. Per fornire tali servizi occorre che l'operatore sia interconnesso ad altri operatori in modalità PSTN, che sia dotato di numerazioni geografiche attribuite ai propri utenti e che riceva chiamate verso tali numerazioni. Non costituisce, invece, elemento essenziale, al fine di individuare il mercato rilevante, la modalità di accesso al cliente utilizzata dall'operatore di terminazione.

33. L'Autorità, attraverso l'aggiornamento dell'analisi dei contratti di interconnessione stipulati da Telecom Italia, rileva ad oggi che, oltre agli operatori già notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS, offrono servizi di terminazione su rete fissa verso numerazioni geografiche anche i seguenti 29 operatori: Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A.; Alpikom S.p.A., Brennercom S.p.A.; CSINFO S.p.A.; ConsiagNet S.p.A.; Consorzio Terrecablate; Decatel S.r.l.; Elinet S.p.A.; Energ.it S.p.A.; Fly Net S.p.A.; Freeway S.r.l.; Intermatica S.r.L.; OkCom S.p.A.; Phonica S.p.A.; Rita S.r.l.; Thunder S.p.A.; Trans World Communications S.p.A.; Karupa S.p.A.; Satcom S.p.A.; Società Trasporto Telematico S.p.A.; Teleunit S.p.A.; TEX97 S.p.A.; TWT S.p.A.; Uno Communications S.p.A.; Verizon Italia S.p.A.; Vive la Vie S.p.A.; Vodafone Omnitel N.V, Wavecrest Italia S.p.A. (nel seguito indicati come "nuovi operatori"). Tali operatori risultano, infatti, essere assegnatari di numerazioni geografiche, interconnessi con Telecom Italia e con altri operatori e hanno negoziato, ovvero hanno in corso negoziazioni, con Telecom Italia per definire prezzi di terminazione per il traffico geografico sulla propria rete.

34. In considerazione delle valutazioni sul mercato rilevante espresse nella Delibera n. 417/06/CONS (paragrafi 101-164 dell'allegato A) e tenuto conto di quanto sopra, l'Autorità ritiene che i servizi all'ingrosso della terminazione delle chiamate vocali forniti sulle reti di ciascuno dei summenzionati 29 "nuovi operatori" costituiscono distinti mercanti rilevanti.

1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare la definizione del mercato rilevante contenuta nella Delibera n. 417/06/CONS e, pertanto, di individuare, ai fini del procedimento oggetto della presente consultazione, come mercato rilevante il mercato della terminazione sulla singola rete di ciascuno dei "nuovi operatori" indicati al paragrafo 33?

2.2 Le osservazioni degli operatori

a. La quasi totalità degli operatori condivide l'orientamento espresso dall'Autorità circa la definizione di mercato rilevante. **AIIP e Messagenet** segnalano, peraltro, la necessità che la lista dei "nuovi operatori" sia estesa anche agli operatori che hanno fatto richiesta per ottenere la licenza, oltre a coloro che siano già in possesso di licenza e che abbiano le proprie numerazioni in *hosting* presso altri operatori. Più in generale, si formula la richiesta di estensione della suddetta lista a tutti gli operatori interconnessi anche solo indirettamente alla rete di Telecom Italia.

b. **Vodafone**, pur riconoscendo che l'orientamento dell'Autorità appare conforme agli indirizzi comunitari, osserva che l'affermazione secondo cui la terminazione su ogni singola rete costituisce un mercato merceologico a se stante, e quindi un monopolio, rischia di apparire artificiosa in quanto riflette un'osservazione statica del mercato, che ignora le dinamiche concorrenziali che hanno luogo nei mercati finali e che non tiene conto del fatto che la terminazione, nella sua attuale consistenza economica, non interessa se non nell'ambito di contratti di interconnessione, caratterizzati dalla bidirezionalità del servizio *wholesale*. Ciascun operatore vende, infatti, sul mercato *retail*, servizi di comunicazione, che comprendono sempre la possibilità di originare e di ricevere chiamate. Secondo Vodafone, l'orientamento espresso dall'Autorità – per cui ogni singola rete costituisce un mercato rilevante per i servizi di terminazione – può essere accolto solo a patto che non si stabilisca un'equivalenza automatica tra il carattere di *bottleneck* rappresentato dalla terminazione e la condizione di dominanza.

Laddove, in ogni caso, si intendesse seguire l'orientamento comunitario, senza tenere conto di un'analisi dinamica del fenomeno in questione, Vodafone concorderebbe con l'Autorità nel definire un mercato della terminazione sulla rete di ciascun operatore non segmentato geograficamente.

c. **Alpikom** e **Teleunit** sottolineano come l'individuazione di mercati di terminazione su singola rete sia necessaria. Tuttavia le due imprese, aggiungono che questa condizione non è di per sé sufficiente a ripristinare condizioni di non discriminazione tra i "nuovi operatori" che verranno notificati e quelli già notificati attraverso la delibera n. 417/06/CONS, poiché, in assenza di specifiche misure di compensazione, ai nuovi operatori notificati verrebbe consentita l'applicazione di prezzi asimmetrici per un minore periodo di tempo.

d. **Telecom Italia Sparkle** condivide l'orientamento dell'Autorità precisando tuttavia che la definizione del mercato comprende unicamente le chiamate nazionali originate da rete fissa e da rete mobile. Devono essere, pertanto, escluse, secondo la società, le chiamate originate da operatori esteri (traffico internazionale entrante) e le chiamate internazionali dirette a numerazioni di Telecom Italia portate su altri operatori. Secondo Telecom Italia Sparkle, le chiamate internazionali entranti verso numerazioni di operatori di rete fissa sono escluse dalla definizione di mercato sia dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti, sia dalla delibera n. 417/06/CONS.
Telecom Italia Sparkle sottolinea che in regime di *onward routing*, a seguito della *service provider portability*, non è possibile per l'operatore di transito internazionale conoscere in anticipo il destinatario della chiamata e quindi l'effettivo costo di terminazione che si andrà a sostenere. A causa dell'assenza di *database* relativi alla rete di destinazione, è altresì impossibile per l'operatore di originazione estero distinguere le chiamate dirette alle diverse reti nazionali.

e. **Fastweb** condivide il criterio rispetto al quale il mercato della terminazione su rete fissa debba essere individuato in modo neutrale rispetto alla tecnologia di accesso. Ritiene però che tale principio debba riferirsi esclusivamente alle diverse soluzioni tecnologiche su portanti di rete fissa (tutte le soluzioni xDSL su rete in rame e tutte le soluzioni su rete in fibra ottica). Ritiene invece che tale criterio non possa essere esteso a soluzioni di accesso su rete mobile. Ne consegue che, secondo Fastweb, non sia corretta l'inclusione dell'operatore Vodafone nell'elenco dei "nuovi operatori" indicati al paragrafo 33 della delibera di consultazione.
Fastweb osserva, infine, che per giungere all'individuazione del mercato è anche rilevante la quota di mercato che ciascun operatore detiene nel complessivo mercato italiano della terminazione vocale su rete fissa: una quota di mercato al di sotto di una determinata soglia limita il potere contrattuale dell'operatore in questione nella negoziazione con operatori interconnessi di dimensioni maggiori.

2.3 Le valutazioni dell'Autorità

f. Preliminarmente, occorre rilevare che alcune delle questioni poste dai soggetti intervenuti riguardano profili non strettamente posti a consultazione e già definiti nell'ambito della delibera n. 417/06/CONS e che, nel presente procedimento di estensione del novero degli operatori notificati, non potranno essere affrontate. Relativamente alle posizioni rilevanti per le tematiche poste a consultazione, l'Autorità osserva che, sebbene con taluni distinguo, tutti gli operatori condividono la definizione di mercato proposta.

g. Relativamente alle osservazioni avanzate da AIIP e Messagenet, l'Autorità rileva che, affinché si possa definire un mercato di terminazione, condizione necessaria è che l'operatore offra servizi di terminazione attraverso la stipula di appositi contratti di interconnessione con gli operatori di originazione e di transito. L'assenza di una autorizzazione esclude, a monte, la possibilità di fornitura del servizio di terminazione e di negoziazione dell'interconnessione, mentre l'impiego della rete di terzi in *number hosting* implica che il contratto di interconnessione relativo alla terminazione sia concluso dall'operatore di rete e non dagli operatori ospiti. L'eventuale possibilità per l'operatore ospitato di ricevere ricavi di terminazione sui propri numeri in *hosting* potrà unicamente essere oggetto degli accordi commerciali tra l'operatore ospitato e quello ospitante.

h. Circa i rilievi avanzati da Telecom Italia Sparkle, l'Autorità rileva che, ai sensi della normativa comunitaria e della regolamentazione vigente (delibera n. 417/06/CONS), la definizione del mercato prescinde dalla tipologia di originazione del traffico. L'Autorità sottolinea altresì che, pur vigendo allo stato la metodologia di *onward routing* per l'instradamento delle numerazioni di rete fissa, la delibera n. 417/06/CONS (art. 38) impone in capo a tutti gli operatori notificati l'obbligo di fornire, a richiesta, il *database* dei numeri geografici a qualsiasi titolo attivi sulla propria rete. Con tale strumento è dunque sempre possibile per qualsiasi operatore di transito (nazionale o internazionale) operare valutazioni sui costi totali di terminazione verso le diverse reti.

i. Infine, l'Autorità non ritiene condivisibili le osservazioni di Fastweb, in quanto rileva che - dal punto di vista della domanda - la terminazione su numero geografico, anche se offerta attraverso una rete radiomobile, è del tutto indistinguibile da quella offerta attraverso altri mezzi trasmissivi. Ciò che unicamente rileva ai fini dell'identificazione del mercato è l'adozione di interfacce e protocolli conformi alle specifiche tecniche per il traffico PSTN, nonché il fatto che la chiamata entrante sia indirizzata verso numerazioni geografiche. Differenziare i mercati in funzione del tipo di rete adottata dall'operatore di terminazione non ha fondamento dal punto di vista economico e contrasterebbe con il principio di neutralità tecnologica. Per quanto riguarda il caso di Vodafone che Fastweb richiama, deve distinguersi tra l'offerta di servizi di terminazione su numerazioni geografiche attraverso rete radiomobile, riconducibili all'offerta dei servizio convergenti fisso-mobile quali quello denominato "Vodafone Casa", e l'offerta di servizi di terminazione su numerazioni geografiche attraverso la rete fissa, mercato in cui Vodafone si appresta ad entrare attraverso cospicui investimenti in infrastrutture proprie, oltre che attraverso l'acquisizione della società Tele2 Italia. I servizi di terminazione su numerazioni geografiche offerti da tale operatore attraverso le infrastrutture radiomobili e quelli forniti attraverso la rete fissa risultano allo stato del tutto indistinguibili all'operatore di originazione (ed all'utente chiamante) e devono pertanto essere inserite all'interno dello stesso mercato.

j. Con riferimento alla posizione espressa da Vodafone, l'Autorità, nel ribadire che la definizione di mercato proposta è in linea con la prassi comunitaria, sottolinea che non vi sono legami automatici tra la definizione del mercato di terminazione su singola rete e l'individuazione della dominanza dell'operatore che offre il servizio. Al riguardo, si evidenzia che, oltre alla quota di mercato, è necessaria l'analisi anche di altri criteri quale, ad esempio, la presenza di contropotere di acquisto prima di giungere alla conclusione che l'operatore detenga effettivamente un SMP.

k. L'Autorità, alla luce di tali considerazioni, ritiene opportuno confermare l'indirizzo espresso in sede di consultazione, individuando come rilevante il mercato della terminazione su ciascuna delle reti dei "nuovi operatori" così come individuati al punto 33 del presente provvedimento.

3 Valutazione del significativo potere di mercato

3.1 Introduzione

35. L'Autorità è tenuta ad accertare secondo quanto previsto agli articoli 17–19 del Codice l'eventuale esistenza di imprese che dispongono di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di terminazione su reti pubbliche fisse.

36. L'analisi presentata nei successivi paragrafi segue le indicazioni contenute nelle Linee Guida e nella Raccomandazione. In particolare, vengono presi in considerazione i seguenti criteri per la valutazione del significativo potere di mercato:

- quote di mercato;
- condizioni dal lato dell'offerta (controllo di infrastrutture essenziali);
- condizioni dal lato della domanda (barriere al cambiamento, contropotere d'acquisto).

3.2 L'analisi circa il significativo potere di mercato

37. Dalla definizione del mercato discende che ciascun "nuovo operatore", essendo l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, detiene, a prescindere dalle modalità e dalle grandezze utilizzate nel computo, una quota pari al 100% di tale mercato. In tale senso, l'operatore di terminazione, detenendo la numerazione chiamata, controlla una risorsa essenziale per l'espletamento del servizio *end-to-end*. E' necessario però aggiungere che la valutazione del significativo potere di mercato, come esplicitamente riportato nelle Linee Guida, deve essere effettuata anche alla luce di altri criteri in quanto, anche in presenza di una quota di mercato pari al 100%, un operatore potrebbe comunque vedere limitata la possibilità di alzare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale.

38. L'Autorità, in considerazione delle caratteristiche concorrenziali del mercato, ribadisce che uno dei criteri più importanti per giungere ad una precisa valutazione del potere di mercato detenuto da un operatore nella terminazione delle chiamate sulla propria rete sia il contropotere d'acquisto. Difatti, nel fronteggiare una domanda molto concentrata, anche un monopolista potrebbe trovare difficoltà nel momento in cui decidesse d'innalzare il prezzo dei propri servizi al di sopra del livello concorrenziale.

39. Vista la dimensione relativa delle imprese che offrono servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, appare evidente che l'unica relazione contrattuale in cui una delle due parti potrebbe, in virtù del proprio potere di contrattazione, riuscire ad inibire il potere di monopolio dell'altra, risulta quella fra Telecom Italia e gli altri operatori.

40. Al fine di valutare il contropotere di acquisto di Telecom Italia nei confronti dei "nuovi operatori" oggetto del presente procedimento, l'Autorità ha richiesto a questi ultimi di fornire varie informazioni tra cui, in particolare, i volumi di traffico originati e terminati *on net* e *off net*, la tipologia di accessi impiegati (se propri o se acquistati in interconnessione, specificandone il tipo), il numero di utenti finali, la data di inizio

attività e quella di rilascio del titolo autorizzatorio, l'elenco dei contratti di interconnessione in essere, nonché le condizioni economiche praticate per i servizi di terminazione alla data 31 maggio 2007. L'Autorità ha altresì richiesto a Telecom Italia di comunicare i volumi di traffico terminati sulla rete dei suddetti operatori, nonché le condizioni economiche riconosciute agli stessi per il servizio di terminazione sulla loro rete.

41. L'analisi delle informazioni raccolte ha confermato – così come accertato in relazione agli operatori alternativi notificati con la delibera 417/06/CONS - che l'unica impresa che, nell'ambito della negoziazione dei prezzi di terminazione, potrebbe esercitare un contropotere d'acquisto nei confronti delle altre è Telecom Italia. Difatti, viste le caratteristiche del mercato dei servizi di accesso alla rete fissa, è possibile affermare che la quasi totalità degli accessi acquistati dagli operatori alternativi sono forniti da tale società (attraverso servizi di *unbundling*, ADSL *wholesale*, CDN, etc.). Inoltre, per quanto sia difficile derivare una precisa relazione fra numero di linee di accesso e traffico terminato *on-net* ed *off-net*, è possibile presumere che gran parte, e certamente una quota superiore al 50%, del traffico originato da ciascuna rete degli operatori alternativi sia indirizzato a Telecom Italia. Quest'ultima potrebbe quindi esercitare un significativo contropotere d'acquisto nei confronti degli operatori alternativi non solo nella vendita dei propri servizi di terminazione, ma anche nella vendita degli accessi in *unbundling* ed a banda larga.

42. Deve però essere ricordato che, per quanto Telecom Italia sia potenzialmente in grado di esercitare un contropotere d'acquisto nella negoziazione di accordi di terminazione delle chiamate verso le reti dei propri concorrenti, l'Autorità non ha – almeno fino ad ora - evidenza di comportamenti dell'ex monopolista tali da impedire ai "nuovi operatori" oggetto del presente procedimento la possibilità di richiedere prezzi di terminazione anche significativamente al di sopra del livello concorrenziale. Tuttavia, vi sono segnali di difficoltà incontrate da questi operatori nel raggiungere accordi commerciali per la definizione dei prezzi di terminazione inversa (cioè quelli spettanti all'operatore alternativo). In particolare, si registrano diverse controversie aventi ad oggetto i valori economici per il servizio di terminazione negli anni 2006 e 2007 offerti da diversi tra gli operatori considerati. Nell'ambito del presente procedimento, anche avvalendosi delle evidenze eventualmente emerse nei procedimenti relativi alle menzionate controversie, potrebbe emergere che, nei fatti, Telecom Italia ha esercitato, almeno in alcune circostanze, il proprio contropotere d'acquisto, fino ad inibire all'operatore alternativo il pieno esercizio del proprio potere di mercato e - in particolare - la propria autonomia nella fissazione della tariffa di terminazione. L'esercizio di un effettivo contropotere d'acquisto avrebbe evidentemente un riflesso determinante ai fini della valutazione della sussistenza di un significativo potere di mercato da parte dell'operatore alternativo che subisce tale contropotere d'acquisto.

43. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti, l'Autorità ritiene che – con le precisazioni di cui al punto precedente - tutti i "nuovi operatori" di rete fissa possano detenere un significativo potere di mercato relativamente ai servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete fissa.

2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in base al quale ognuno dei "nuovi operatori" di rete fissa, qualora non sia dimostrata l'esistenza di un sostanziale contropotere di mercato da parte di qualche operatore concorrente, disponga di un significativo potere di mercato in relazione al mercato della terminazione delle chiamate sulla propria rete?

3.3 Le osservazioni degli operatori

a. La quasi totalità degli operatori condivide l'orientamento indicato dall'Autorità.

b. **Telecom Italia** non ritiene di essere l'unica impresa che, nell'ambito della negoziazione dei prezzi di terminazione, possa esercitare un contropotere d'acquisto nei confronti delle altre. Per altro verso, la società rileva di non poter esercitare alcun contropotere, né con riferimento alla fornitura di servizi di terminazione, né con riguardo alla vendita di accessi in *unbundling* od a larga banda all'ingrosso, in ragione della regolamentazione vigente che le impone stringenti obblighi relativi alle condizioni di offerta, in termini sia di *pricing* che di livelli di servizio.
Telecom Italia ritiene, inoltre, che il tasso di litigiosità e di controversie che ha caratterizzato gli accordi di interconnessione derivi dalla mancanza di chiarezza della regolamentazione circa le modalità per gli operatori alternativi di stabilire un prezzo asimmetrico (delibera n. 11/03/CIR, delibera n. 417/06/CONS e gli atti conseguenti di cui alle delibere n. 692/07/CONS e n. 26/08/CONS).
Riguardo alle controversie evidenziate dall'Autorità in materia di prezzi di terminazione, Telecom Italia sottolinea come invece alcuni concorrenti, sfruttando il proprio potere di mercato, abbiano ottenuto, già a partire dal 2005, condizioni di terminazione superiori rispetto al valore di terminazione proposto nell'offerta di riferimento di Telecom Italia.
Con riferimento alla presunta possibilità di Telecom Italia di "inibire all'operatore alternativo il pieno esercizio del proprio potere di mercato ed – in particolare – la propria autonomia nella fissazione della tariffa di terminazione", la società sottolinea che, in caso di richieste di tariffe di terminazione maggiori delle proprie, Telecom Italia, per vincoli regolamentari, non potrebbe "ribaltarle" sul corrispondente prezzo *retail*.

c. **Alpikom** sottolinea che il contropotere di mercato eventualmente esercitato da Telecom o da altri operatori non può desumersi dall'analisi delle controversie emerse in materia di terminazione. Gli operatori hanno il diritto, già sancito dalla delibera n. 11/03/CIR, di richiedere prezzi di terminazione asimmetrici, mentre Telecom Italia ha il diritto di non concordare sul presso richiesto, ma non può prescindere dal pagamento dello stesso una volta che la congruità di tale prezzo sia stata definita nell'ambito della controversia. La società sottolinea altresì che, anche nel caso in cui si ritenesse che Telecom Italia abbia una posizione dominante dal lato della domanda tale da limitare il potere di formulare i prezzi da parte degli operatori alternativi (valutando in tal senso i tentativi di Telecom di imporre condizioni reciproche nei contratti di interconnessione), non si potrebbe comunque negare la necessità di una regolamentazione volta ad inibire l'esplicitazione di tale potere di mercato da parte di Telecom Italia, secondo le finalità che la stessa Autorità ha individuato fin dalla delibera n. 11/03/CIR, necessità peraltro riconosciuta anche dall'AGCM (ad es. nel procedimento A-280).

d. **Teleunit** sottolinea che la libertà di formulazione dei prezzi di cui godono i "nuovi operatori" è identica a quella degli operatori già notificati con la delibera n. 417/06/CONS e pertanto ai primi dovrebbero essere imposti identici obblighi regolamentari.

e. **TWT** ritiene che la posizione espressa dall'Autorità non sia del tutto condivisibile. In particolare non risulterebbe chiaro, secondo TWT, cosa l'Autorità intenda per contropotere di mercato da parte di altri operatori, né con quali modalità l'Autorità intenda valutare la presenza dello stesso. TWT ritiene errato l'utilizzo del criterio del

contropotere di mercato ai fini della individuazione di operatori con SMP nel mercato della terminazione di rete fissa. L'utilizzo di tale criterio nel presente procedimento – di fatto - premierebbe il contropotere di mercato di Telecom Italia in qualunque modo esercitato, anche, ad esempio, attraverso il rifiuto ad aderire alle condizioni economiche richieste dagli operatori alternativi. Le conseguenze di tali comportamenti, anche eventualmente illeciti, ricadrebbero tutte sul nuovo operatore a cui verrebbe preclusa la notifica e dunque la possibilità di ricevere condizioni di terminazione asimmetrica.

f. **Fastweb,** diversamente da quanto prospettato dall'Autorità, ritiene opportuno non notificare gli operatori alternativi identificati dal presente provvedimento. La società, in primo luogo, ribadisce il principio per cui gli operatori con una quota di mercato al di sotto di una determinata soglia sono di per sé privi del requisito del potere contrattuale e quindi non potrebbero essere notificati come operatori aventi SMP.
In secondo luogo, Fastweb rileva che il metodo più efficace per ripristinare eventuali squilibri tra i "nuovi operatori" e quelli già notificati dalla delibera n. 417/06/CONS dovrebbe essere quello di confermare l'assenza di un obbligo in capo agli operatori non notificati a praticare tariffe simmetriche con Telecom Italia. In tal modo, sancendo il diritto degli operatori alternativi a richiedere prezzi asimmetrici, si potrebbero dirimere le controversie attualmente in atto senza la necessità di adoperare lo strumento della notifica in modo contrario alla sua natura.

3.4 Le valutazioni dell'Autorità

g. L'Autorità osserva che, sebbene con diversi distinguo, la maggior parte degli operatori condivide l'orientamento posto a consultazione.

h. Con riferimento alla posizione di Alpikom e degli altri "nuovi operatori", l'Autorità osserva che, effettivamente, il potere di mercato degli operatori identificati nel presente provvedimento (fatta esclusione di Vodafone, le cui dimensioni economiche sono del tutto diverse da quelle degli altri) deve ritenersi analogo a quello detenuto da taluni operatori di minori dimensioni già notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS e valgono, dunque, per tali operatori, le valutazioni espresse in quella sede. Anche con riferimento ai nuovi operatori, infatti, l'Autorità osserva che, allo stato, non risulta che Telecom Italia si sia avvalsa del proprio contropotere di mercato nell'ambito delle negoziazioni dei prezzi di terminazione di tali operatori.

i. Con specifico riferimento al caso di Vodafone, l'Autorità ritiene che tale società, in virtù della posizione che detiene nel mercato della telefonia mobile, nonché delle rilevanti dimensioni economiche e finanziarie che la caratterizzano, sia sicuramente in grado di contrastare un eventuale esercizio del contropotere di mercato da parte di Telecom Italia anche nell'ambito della negoziazione dei prezzi dei servizi di terminazione su numerazioni geografiche.

j. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno mantenere l'indirizzo espresso in sede di consultazione pubblica e di identificare quindi come detentore di significativo potere di mercato per la terminazione sulla propria rete ognuno degli operatori identificati al punto 33 del testo, inclusa Vodafone per i servizi di terminazione su numeri geografici indipendentemente dalla tecnologia trasmissiva adottata.

4 Definizione degli obblighi per le imprese che detengono un significativo potere di mercato

4.1 Introduzione

44. Così come disciplinato dall'art. 42 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della Direttiva Quadro, compito dell'Autorità, nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'art. 8 della Direttiva Accesso, è di incoraggiare e garantire "forme adeguate di accesso, interconnessione ed interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali".

45. La Direttiva Accesso individua una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole potere di mercato, in particolare obblighi in materia di trasparenza (art. 9), non discriminazione (art. 10), separazione contabile (art. 11), obblighi di accesso ed uso di specifiche infrastrutture di rete (art. 12), obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi (art. 13). Tali disposizioni in materia di interconnessione sono stati trasposte nella normativa nazionale attraverso gli art. 46, 47, 48, 49 e 50 del Codice.

46. L'Autorità, laddove sia accertata la dominanza di un operatore nei mercati definiti nel paragrafo 2, è chiamata, ai sensi dell'art. 45, a valutare la necessità di imporre, mantenere, modificare o revocare gli obblighi regolamentari in materia di interconnessione sulla base delle norme succitate. L'art. 45 del Codice prevede che gli obblighi imposti dall'autorità siano proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi e principi dell'attività regolamentare, stabiliti dagli artt. 4 e 13 del Codice stesso.

47. Sulla base delle analisi condotte nei paragrafi precedenti, l'Autorità, come indicato nel paragrafo 43, intende identificare tutti i "nuovi operatori" come detentori di significativo potere di mercato nella fornitura dei servizi all'ingrosso di terminazione sulla propria rete. Alla luce di tali orientamenti e considerati gli strumenti messi a disposizione dal nuovo quadro regolamentare, l'Autorità espone nei seguenti paragrafi le proprie proposte in merito agli obblighi da porre in capo ai suddetti operatori.

48. Al fine di applicare il principio di proporzionalità nella definizione degli obblighi in capo ai "nuovi operatori", è necessario considerare che l'Autorità, con la delibera n. 417/06/CONS, ha imposto il mantenimento in capo a Telecom Italia, degli obblighi sotto elencati, chiarendone la portata nei paragrafi 353-556 e 633-924 dell'Allegato A della delibera, ovvero:

- obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura del servizio di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi accessori e complementari (i "Servizi");
- obbligo di trasparenza nell'offerta dei Servizi, con riferimento in particolare alla pubblicazione della c.d. Offerta di Riferimento;
- obbligo di non discriminazione tra gli operatori terzi e tra gli operatori terzi e le proprie divisioni interne nelle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei Servizi;
- obbligo di predisporre e fornire all'Autorità un sistema di separazione contabile per i servizi;
- obbligo di separazione amministrativa per la gestione dei Servizi e dei servizi al dettaglio;

- obbligo di contabilità dei costi e di controllo dei prezzi, per le offerte di riferimento 2007, 2008 e 2009 attraverso il meccanismo del *network cap*.

49. L'Autorità osserva che le dimensioni di mercato degli operatori di terminazione in analisi non sono tali da giustificare vincoli regolamentari stringenti ed analoghi a quelli imposti a Telecom Italia. L'Autorità ritiene in particolare che, per il principio di proporzionalità, gli obblighi in capo agli operatori di terminazione nuovi entranti debbano essere limitati ad agevolare la chiusura di accordi di interconnessione tra le reti.

50. In particolare, se, da un lato, l'Autorità, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea in più occasioni[18], promuove il rapido raggiungimento di tariffe analoghe a quelle consentite all'operatore *incumbent* (in tali condizioni infatti si minimizza il costo delle chiamate *off-net* per gli operatori interconnessi e, in definitiva, per gli utenti finali), dall'altro lato riconosce maggiori costi di rete per gli operatori nuovi entranti, in ragione delle minori economie di scala legate al più recente ingresso nel mercati, nonché dei notevoli oneri di natura finanziaria a cui gli operatori entranti sono sottoposti durante la posa delle proprie nuove reti. Tali maggiori costi potranno essere riconosciuti agli operatori alternativi principalmente in ragione del grado di investimento in nuove infrastrutture; tali differenze tuttavia sono destinate a ridursi nel tempo in ragione dello sviluppo dei servizi e della base di utenza.

51. A tal fine, l'Autorità ritiene necessario che tali operatori debbano essere soggetti a vincoli nella definizione dei propri prezzi di terminazione, senza tuttavia l'imposizione dei medesimi obblighi di contabilità regolatoria e di orientamento al costo imposti a Telecom Italia. L'Autorità ritiene inoltre che i prezzi di terminazione su ciascuna rete debbano essere sottoposti ai vincoli di trasparenza e non discriminazione di cui agli art. 46 e 47 del Codice. In particolare, l'Autorità ritiene necessario prevedere sostanzialmente per i "nuovi operatori" i medesimi obblighi imposti agli operatori alternativi notificati ai sensi della Delibera n. 417/06/CONS, così come di seguito esposti.

[18] Cfr. ad esempio la lettera di commenti (SG-Greffe 2007 D/204910) allo schema di provvedimento relativo all'imposizione di obblighi di controllo dei prezzi nei confronti di H3G Italia sul mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili, nella quale si afferma che "*la Commissione considera che i prezzi di terminazione mobile debbano essere simmetrici in quanto basati su costi di un operatore efficiente. Tuttavia, la Commissione riconosce che in alcuni casi eccezionali, prezzi di terminazione asimmetrici possano giustificarsi alle luce di obiettive differenze nei costi, che non dipendono dall'operatore, quali (i) le differenti tipologie di reti in base alle specifiche bande di frequenze utilizzate; e (ii) le sostanziali differenze nelle date di ingresso nel mercato che potrebbero giustificare più alti valori di terminazione in un periodo di tempo ragionevole*".

4.2 Obblighi in capo ai "nuovi operatori" in quanto dotati di SMP nel mercato della terminazione sulla propria rete.

4.2.1 *Obblighi di accesso*

52. Per quanto concerne gli obblighi di accesso a determinate risorse di rete, l'Autorità ritiene che i "nuovi operatori" notificati debbano fornire accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli, nonché ad altre tecnologie rispondenti agli *standard* per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione.

4.2.2 *Obblighi di trasparenza*

53. Per evitare comportamenti anticoncorrenziali, al fine di garantire l'interoperabilità tra reti e l'uso efficiente delle risorse trasmissive dei servizi di transito, l'Autorità ritiene che ciascun "nuovo operatore" debba rendere noti agli altri i propri prezzi di terminazione di rete fissa, nonché, ove necessario, le condizioni di interconnessione e comunicarli all'Autorità. In particolare, nuove offerte ed eventuali variazioni delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di terminazione dovranno essere comunicate agli altri operatori con un preavviso di 60 giorni per consentire loro l'eventuale adeguamento dei prezzi nei mercati a valle.

54. Al fine di consentire una migliore trasparenza nella fatturazione dei servizi di transito verso i "nuovi operatori" di terminazione, l'Autorità ritiene, inoltre, opportuno che ciascuno di tali operatori fornisca entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di operatori terzi, il *database* dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati) aggiornato agli ultimi 30 giorni.

4.2.3 *Obblighi di non discriminazione e separazione contabile*

55. In assenza di obblighi di non discriminazione dei prezzi di terminazione praticati agli operatori terzi, l'operatore di originazione o di transito potrebbe decidere di consegnare la chiamata non direttamente all'operatore di terminazione, ma ad un eventuale operatore terzo che abbia contrattato con quest'ultimo condizioni economiche di terminazione più vantaggiose. In altre parole, l'operatore che riuscisse a contrattare le migliori condizioni economiche di terminazione potrebbe diventare il "punto raccolta del traffico" che sarà poi terminato sulla rete dell'operatore di destinazione, generando in questo modo un uso inefficiente delle risorse di rete. Tale fenomeno può essere limitato esclusivamente attraverso l'imposizione a tutti gli operatori di terminazione di un obbligo di non discriminazione dei prezzi praticati agli operatori terzi.

56. L'Autorità ritiene, pertanto, che tutti i "nuovi operatori" notificati nel mercato della terminazione debbano fornire, così come previsto dall'art. 47 del Codice, il servizio all'ingrosso di terminazione agli operatori terzi a condizioni non discriminatorie.

57. Stante le ridotte dimensioni economiche dei "nuovi operatori" (con l'eccezione di Vodafone) l'Autorità non ritiene, ad oggi, necessario imporre in capo a nessuno di essi obblighi di separazione contabile ed amministrativa. Una tale misura risulterebbe eccessivamente onerosa e non proporzionata anche in base agli attuali volumi di servizi sviluppati.

58. L'applicazione di obblighi di separazione contabile per verificare la non discriminazione tra prezzi interni e prezzi esterni è, infatti, prevista dall'art. 48 del Codice, il quale limita tale ambito di applicazione alle imprese verticalmente integrate "... *In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47...*". In merito, si rileva che i "nuovi operatori", nonostante gli investimenti in corso di realizzazione in infrastrutture di rete proprietarie, non possono, da un lato, essere considerati dominanti nei mercati al dettaglio, dall'altro qualificati come operatori verticalmente integrati al pari di Telecom Italia.. Tali operatori, infatti, non dispongono di reti di trasporto pienamente sviluppate sul territorio nazionale, e, solo in alcune città, di reti di trasporto di breve distanza (cosiddette MAN) necessarie a rilegare gli stadi di linea, ove, nella maggior parte dei casi, acquisiscono i clienti ricorrendo al servizio di *unbundling* fornito da Telecom Italia.

59. L'imposizione di obblighi di separazione contabile nei confronti di operatori di terminazione con un relativo grado di integrazione verticale e con ridotte quote di mercato nei mercati a valle, risulterebbe contraria al principio di proporzionalità dell'azione regolamentare dell'Autorità disposto dagli art. 4, art. 7 comma 3 e art. 13 comma 1 del Codice, in quanto, qualsiasi sia l'entità del trasferimento interno, questo non potrebbe essere tale da minare l'interoperabilità e l'interconnessione tra reti, né più in generale il perseguimento degli obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione.

60. Difatti, la dimensione complessiva degli operatori alternativi nei mercati a valle non appare, allo stato, tale da far sì che il prezzo del servizio di terminazione interna possa influenzare in maniera significativa la formulazione dei prezzi finali complessivi e rappresentare, pertanto, una leva anticompetitiva.

61. Le considerazioni di cui ai paragrafi precedenti non valgono, tuttavia, in relazione ai servizi integrati fisso-mobile, quali quelli offerti dall'operatore Vodafone (ad esempio "Vodafone Casa Numero Fisso"). Considerata, infatti, la dimensione economica e, in relazione alla suddetta tipologia di servizi, il livello di integrazione verticale di Vodafone, l'Autorità si riserva di valutare l'opportunità di imporre a tale operatore obblighi di separazione contabile ed amministrativa nell'ambito dell'analisi del mercato n. 16.

4.2.4 *Obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi*

62. Relativamente al meccanismo di controllo sui prezzi, l'Autorità ritiene che l'applicazione ai "nuovi operatori" del medesimo vincolo di prezzo imposto a Telecom Italia non sia proporzionata. Infatti, come già evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR, "*la tariffa di terminazione determinata per Telecom Italia sulla base dei propri costi efficienti riflette economie di scala e di scopo proprie di un operatore* incumbent *efficiente e verticalmente integrato e non può essere rappresentativa dei costi tipici di un operatore nuovo entrante, soprattutto quando questi decida di investire sulle infrastrutture di rete di accesso*". Pertanto, la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche può essere giustificata alla luce dei vantaggi competitivi di cui beneficia Telecom Italia.

63. Con riferimento agli obblighi di controllo dei prezzi del servizio di terminazione si osserva, in via generale, che la politica dei prezzi degli operatori alternativi e, più in particolare, i metodi di recupero dei costi di produzione, dovrebbero di norma essere sottoposti ad un regime regolamentare meno stringente rispetto a quanto previsto per Telecom Italia, che invece risulta dominante anche nei mercati a valle.

64. La libertà di formulazione delle politiche dei prezzi va limitata nei casi in cui, nell'offerta di un dato servizio, l'operatore può esercitare un significativo potere di mercato a danno dei concorrenti e degli utenti finali. Nel caso del servizio di terminazione, il prezzo di terminazione praticato da un operatore rappresenta un costo esterno da considerare nella definizione dei prezzi dei servizi finali da parte di un operatore concorrente. Il ribaltamento di costi eccessivi di terminazione sui prezzi finali dell'operatore concorrente rappresenterebbe, d'altra parte, un fattore deterrente relativamente all'acquisto del servizio *retail* offerto da quest'ultimo, nonché una riduzione delle economie di rete del sistema telefonico a discapito degli utenti finali. Per tali motivazioni, l'Autorità ritiene opportuno e proporzionato imporre un sistema di controllo dei prezzi anche nei confronti degli operatori di terminazione diversi da Telecom Italia.

65. L'Autorità ha previsto, con la delibera n. 417/06/CONS, che il controllo dei prezzi debba consentire agli operatori la fissazione di un prezzo di terminazione equo e ragionevole. In tal senso, l'Autorità ha ritenuto opportuno definire un prezzo massimo di riferimento, al di sotto del quale qualsiasi prezzo di terminazione richiesto dagli operatori alternativi possa essere considerato equo e ragionevole e, di conseguenza, automaticamente vigente.
Occorre tuttavia sottolineare che la facoltà di richiedere l'applicazione di un prezzo maggiore di quello di Telecom Italia non si giustifica per quei servizi realizzati attraverso accessi a banda larga all'ingrosso. Con l'impiego di tali servizi, infatti, gli operatori affrontano minori investimenti rispetto a quelli richiesti per l'utilizzo di servizi di *unbundling* o per la creazione di reti di accesso proprietarie. Per i servizi di terminazione offerti attraverso accessi a banda larga all'ingrosso, quindi, eventuali asimmetrie di prezzo risultano, nell'ottica della promozione della concorrenza basata sulle infrastrutture, meno giustificate.

66. In linea con quanto definito dalla delibera 417/06/CONS, l'Autorità ritiene, pertanto, opportuno applicare ai "nuovi operatori", salvo quanto precisato al paragrafo precedente, quanto disposto dall'art. 40 della Delibera n. 417/06/CONS, nonché successive modificazioni ed integrazioni che seguiranno all'applicazione del modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati di cui alla determinazione n. 22/06/SG.

67. Con riferimento alla tipologia di offerte integrate, quali ad esempio quella di Vodafone "Vodafone Casa Numero Fisso", si fanno presenti le considerazioni espresse da questa Autorità nella Delibera n. 415/07/CONS, al paragrafo 2.1.7. ("*Prezzo di terminazione praticabile da Vodafone agli altri operatori*"), con cui tale offerta è stata autorizzata. In particolare, si sottolinea che, in relazione al suddetto servizio integrato fisso mobile, questa Autorità ha ritenuto di non dovere al momento assoggettare ad uno specifico sistema di controllo di prezzo il costo di questo servizio di terminazione. L'Autorità, infatti, si è espressa nel senso che la determinazione del prezzo di terminazione per le chiamate dirette ai numeri geografici relativi all'offerta integrata di Vodafone dovrebbe essere rimessa alla libera negoziazione tra le parti, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, equità e buona fede. L'Autorità ha tuttavia affermato che, in

considerazione dei costi infrastrutturali "atipici" relativi al servizio "Vodafone Casa Numero Fisso", non è sostenibile un'eventuale richiesta di Vodafone, per tale servizio, di applicare prezzi necessariamente asimmetrici rispetto all'operatore dominante, a parità di livello di interconnessione. Relativamente al caso in esame, stante quanto già prospettato, l'Autorità ritiene comunque necessario che eventuali obblighi specifici di contabilità dei costi e di controllo dei prezzi in capo a Vodafone per tale servizio siano esaminati nell'ambito del procedimento di revisione del mercato n. 7 (ex mercato n. 16).

3. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'imposizione in capo ai "nuovi operatori" di terminazione dei seguenti obblighi:*
- *accesso;*
- *trasparenza condizioni delle tecniche ed economiche;*
- *non discriminazione tra tutti gli operatori terzi;*
- *determinazione di prezzi secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti?*

4.3 Le osservazioni degli Operatori

a. La quasi totalità degli operatori condivide l'orientamento espresso in sede di consultazione pubblica.

b. **Wind**, con riferimento alla determinazione dei prezzi, rileva la necessità che venga garantito per i nuovi soggetti notificati una sostanziale parità di trattamento con gli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS. **Brennercom, Consiagnet, Alpikom e Teleunit**, a tale proposito, rilevano che tale parità di trattamento dovrebbe comportare, quantomeno, la retroattività - a far data dalla seconda metà del 2006 - dei prezzi di terminazione individuati, al medesimo livello fissato e con pari efficacia. Tali operatori inoltre rilevano che la separazione contabile dovrebbe essere estesa anche alla parità di trattamento interna-esterna limitatamente a quegli operatori integrati su rete fissa e mobile con una base sostanziale di clienti per entrambe le categorie di servizi.

c. **TWT** non condivide l'imposizione di obblighi di controllo del prezzo che si basino unicamente sulla tipologia di accessi adottato dall'operatore. Con specifico riferimento alla modalità di entrata in vigore degli obblighi di controllo dei prezzi, TWT richiede che la tariffazione asimmetrica si applichi a partire dal 1 gennaio 2007 secondo il *decalage* previsto dall'art. 40 della delibera 417/06/CONS, garantendo la medesima data di decorrenza agli operatori che possedevano requisiti per la notifica fin dall'entrata in vigore della delibera 417/06/CONS.

d. **Vodafone** ritiene che le misure stabilite a carico degli operatori debbano rispettare i vincoli di ragionevolezza e proporzionalità imposti dal Codice e che introdurre nell'ambito di tale procedimento nuovi obblighi in capo agli operatori notificati come detentori di un SMP, differenti, benché a parità di condizioni, rispetto agli obblighi imposti agli operatori con delibera 417/06/CONS, determinerebbe una violazione del principio di parità di trattamento. Al riguardo, Vodafone condivide l'orientamento dell'Autorità di estendere gli obblighi di cui alla delibera n. 417/06/CONS ai nuovi operatori che verranno notificati limitatamente agli obblighi di accesso, trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi. Con riferimento all'obbligo di separazione contabile e amministrativa Vodafone afferma che tale obbligo può essere imposto solo laddove, in presenza di un' impresa verticalmente integrata, sia necessario rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive (art. 11 direttiva accesso 2002/19/CE). Secondo

Vodafone, ad oggi, l'unica impresa che, con riferimento alla fornitura dei servizi oggetto di esame, rientra nella definizione di impresa verticalmente integrata, risulta essere Telecom Italia, operatore che detiene peraltro un SMP non solo su tutta la filiera produttiva (mercati a monte), ma altresì su tutti i mercati a valle.

e. **Telecom Italia**, relativamente agli obblighi di accesso ritiene necessario che agli operatori con SMP sia imposto l'obbligo di fornire accesso alla propria rete a tutti i nodi di commutazione nei quali tale accesso sia tecnicamente realizzabile, consentendo in tal modo agli operatori richiedenti il servizio di terminazione di scegliere i punti di interconnessione più opportuni ai fini di una interconnessione efficiente.

f. Circa gli obblighi di trasparenza delle condizioni tecniche ed economiche, Telecom Italia osserva, innanzitutto, che, per garantire tale principio, le tariffe di terminazione che deriveranno dal procedimento di cui alla delibera n. 26/08/CONS, non debbano avere efficacia retroattiva. Ciò in quanto gli operatori interconnessi si vedrebbero addebitati oggi costi imprevisti e imprevedibili oltre che maggiori rispetto a quanto già deliberato in materia dall'Autorità, con impatti finanziari negativi e irrecuperabili. La retroattività delle tariffe maggiorate appare in contraddizione anche con quanto disposto in termini di trasparenza dalla stessa Autorità, laddove prevede che le condizioni economiche del servizio di terminazione offerto dagli operatori notificati siano comunicate con un preavviso di 60 giorni per consentire l'eventuale adeguamento dei prezzi nei mercati a valle.

g. Con riferimento al tema degli obblighi di separazione contabile ed amministrativa e contabilità dei costi, Telecom non condivide l'orientamento dell'Autorità di non imporre tali obblighi agli operatori alternativi. Telecom Italia rileva che il Codice non subordina l'imposizione dell'obbligo di separazione contabile a particolari condizioni restrittive quali ad esempio l'esistenza di un'impresa verticalmente integrata. Inoltre, sarebbe strumentale e non corretta l'applicazione di obblighi di separazione contabile solo per verificare la non discriminazione tra prezzi interni e prezzi esterni e solo per le imprese verticalmente integrate. Al contrario, secondo Telecom Italia la separazione contabile può essere imposta in merito a qualunque mercato di interconnessione o accesso per il quale l'operatore sia stato notificato. Anche se l'operatore non è verticalmente integrato la separazione contabile sarebbe, secondo Telecom Italia, comunque essenziale per evitare ad es. indebite mutualizzazioni di costi tra i vari mercati *wholesale* o tra mercati *wholesale* senza operatori aventi SMP e mercati *wholesale* con operatori aventi SMP. Telecom osserva che l'analisi dell'Autorità riguardo l'obbligo di separazione contabile è strettamente legata alla valutazione che la stessa Autorità ha fatto dell'opportunità di non imporre agli OLO obblighi di non discriminazione simili a quelli imposti all'incumbent. Telecom Italia ritiene che tale conclusione non sia sostenuta da adeguate analisi circa l'idoneità o meno delle eventuali pratiche discriminatorie messe in atto dagli operatori ed in grado di provocare rilevanti distorsioni della concorrenza sui mercati al dettaglio.
Telecom Italia richiede, dunque, che agli operatori nuovi entranti notificati nel mercato della terminazione sia imposto l'obbligo di predisporre una separazione contabile al fine di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione.
Telecom Italia, inoltre, ritiene indispensabile che l'imposizione di un sistema di controllo dei prezzo anche per gli operatori alternativi avvenga in coerenza delle regole e metodologie applicative imposte a Telecom Italia.

Telecom Italia, al riguardo, ritiene che tale aspetto non sia stato dettagliato sufficientemente nella presente consultazione e ne ritiene necessaria una sua puntuale definizione al fine di assicurare la “certezza legale” degli obblighi cui gli operatori alternativi dotati di SMP devono adempiere.

h. Circa l’imposizione di obblighi di non discriminazione tra tutti gli operatori terzi, Telecom sottolinea che l’Autorità ha trattato congiuntamente gli obblighi di separazione contabile e quelli di non discriminazione. Secondo Telecom i due obblighi vanno analizzati separatamente. Per ciò che riguarda questi ultimi, Telecom Italia sostiene, diversamente dall’Autorità, che le eventuali discriminazioni praticate dagli operatori alternativi siano idonee a provocare effetti tali da richiedere l’imposizione di un obbligo di non discriminazione interno/esterno.

i. Secondo Telecom, anche il Codice all’art. 47, implicherebbe un automatismo nell’imposizione agli operatori alternativi di obblighi di non discriminazione interno-esterno laddove siano identificati come operatori dominanti sul mercato all’ingrosso della terminazione.

j. **Telecom Italia Sparkle** rileva la necessità che l’Autorità consenta prezzi asimmetrici solo come eccezione ed a valle dell’analisi di dati contabili obiettivi, prevedendo obblighi contabili analoghi a quelli vigenti per Telecom Italia. L’operatore sottolinea, tuttavia, che nessuno dei prezzi definiti a seguito del presente provvedimento dovrà avere valore retroattivo, ciò anche al fine di garantire la trasparenza tariffaria e l’obbligo di 60 giorni di preavviso al cambio delle condizioni economiche in capo agli operatori alternativi. Diversamente, tali prezzi contrasterebbero i principi di equità e ragionevolezza alla base della stessa delibera 417/06/CONS.

k. Telecom Italia Sparkle ribadisce che l’applicazione dei prezzi asimmetrici, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 417/06/CONS, è dovuta unicamente per le chiamate destinate alle numerazioni di cui gli operatori alternativi sono titolari e non per le chiamate a numeri portati. Secondo Telecom Italia Sparkle, l’applicazione di obblighi di non discriminazione deve avvenire anche nel rispetto della parità interno-esterno, al fine di evitare distorsioni sui mercati finali.

l. Relativamente alla modalità di formulazione dei prezzi, Telecom Italia Sparkle sottolinea che, al fine di evitare la richiesta da parte degli operatori notificati di prezzi eccessivi, dovrebbe essere imposto agli operatori di giustificare i propri costi in modo obiettivo, prevedendo precisi obblighi contabili, essendo l’asimmetria giustificabile solo in presenza di casi eccezionali. Al riguardo Telecom Italia Sparkle sottolinea la sproporzione dei prezzi approvati dalla delibera 692/07/CONS e proposti dalla delibera 26/08/CONS rispetto a omologhi valori riconosciuti a livello internazionale.

m. **Fastweb**, nel ribadire che i nuovi operatori indicati al punto 33 della provvedimento posto a consultazione pubblica non debbano essere individuati come detentori di SMP sul mercato della terminazione sulla propria rete fissa, richiede che a tali operatori non siano imposti obblighi regolamentari. In ogni caso, Fastweb ritiene che l’Autorità, in coerenza con quanto disposto dalla delibera 11/03/CIR, possa chiarire che in assenza di una notifica di SMP vale comunque il principio di libera negoziazione e non quello di reciprocità imposto da Telecom Italia. Fastweb ritiene inoltre opportuno sottolineare che qualunque eventuale modifica delle disposizioni contenute nella delibera 417/06/CONS che l’Autorità decida di introdurre a seguito del presente o di altri procedimenti di consultazione pubblica, non possano avere valenza retroattiva e pertanto potranno essere applicate solamente a partire dall’entrata in vigore dei relativi provvedimenti.

4.4 *Le valutazioni dell'Autorità*

n. Preliminarmente l'Autorità osserva che molte delle questioni poste dai soggetti intervenuti riguardano profili non immediatamente ricollegabili al presente procedimento che concerne – come è noto – l'integrazione del c.d. "elenco" degli operatori notificati con la delibera n. 417/06/CONS ed i relativi obblighi.

o. Ciò premesso, l'Autorità rileva l'opportunità di individuare, nell'ambito dei "nuovi operatori", due gruppi distinti sulla base del livello di infrastrutturazione di ciascuno, in funzione quindi della tipologia di accessi impiegati e del livello di investimento in sistemi ed installazioni di rete. Tale distinzione risulta opportuna in quanto all'interno dell'insieme dei "nuovi operatori" si rilevano forti differenziazioni nella modalità di offerta dei servizi e nell'impiego delle risorse.

p. Gli operatori che hanno scelto di adottare sistemi di accesso diretto - ad es. acquistando licenze per servizi *Wireless local loop* (WLL) o WiMax, o in *unbundling* - presentano maggiori livelli di investimento e di capillarità delle reti rispetto agli operatori che ricorrono unicamente ad accessi a banda larga all'ingrosso. Mentre, infatti, i primi hanno dovuto sviluppare una rete capillare, anche se talvolta in ambiti territoriali ristretti, i secondi hanno, invece, scelto di coprire il territorio in cui offrono i propri servizi accedendo a pochi nodi di presenza di Telecom Italia. Tali operatori hanno, pertanto, sviluppato principalmente collegamenti di *backbone* e *link* di interconnessione.

q. Si rileva che, tra i "nuovi operatori", solo Brennercom S.p.A., Fly Net S.p.A., Satcom S.p.A., TEX97 S.p.A. e UNO Communications S.p.A, hanno effettivamente un numero significativo (alcune migliaia) di linee attive attraverso accesso proprietario o in *unbundling,* e presentano caratteristiche strutturali che li configurano come "operatori infrastrutturati", al pari degli operatori notificati con la delibera 417/06/CONS. I restanti operatori, allo stato, impiegano unicamente o in larga misura soluzioni di accesso del tipo a banda larga all'ingrosso o linee affittate (ADSL *wholesale*, CVP, CDN). Si rileva, peraltro, che tali operatori appaiono caratterizzati da dimensioni economiche e finanziarie diverse, ossia minori, rispetto a quelle tipiche degli "operatori infrastrutturati".

r. Per quanto riguarda Vodafone, si rileva che, nel caso dei servizi di tipo "Vodafone Casa", le offerte risultano avviate ed in costante sviluppo, anche attraverso l'introduzione di nuovi profili tariffari, mentre la fornitura di servizi attraverso la rete fissa appare ancora in fase iniziale, a parte quanto avviene a seguito dell'acquisizione dell'operatore Tele2. Tuttavia, sulla base dei documenti acquisiti agli atti del presente procedimento, oltre che di quanto dichiarato dall'azienda attraverso gli organi di informazione, è ragionevole ritenere che – già entro il corrente anno - vi sarà un rapido sviluppo dei servizi di rete fissa di Vodafone (anche con l'uso dell'*unbundling*) che comporterà un sostanziale incremento dei volumi di terminazione su numerazioni geografiche su rete fissa da parte di tale operatore.

s. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che gli operatori Brennercom S.p.A, Fly Net S.p.A., Satcom S.p.A, Tex97 S.p.A., Uno Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V (di seguito anche "operatori infrastrutturati") debbano essere soggetti a tutti gli obblighi in materia di accesso, non discriminazione, trasparenza delle condizioni tecniche ed economiche e controllo dei prezzi , secondo quanto indicato nel documento sottoposto a consultazione pubblica.

t. In particolare, con riferimento all'obbligo di controllo dei prezzi si ritiene opportuno che tali operatori infrastrutturati, incluso Vodafone (quest'ultimo limitatamente alle chiamate terminate su numerazioni geografiche attestate su rete fissa), siano soggetti, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ai vincoli di prezzo massimo che saranno definiti al termine del procedimento di cui alla delibera n. 26/08/CONS e, più precisamente, ai valori del *glide path* indicati per la categoria "Altri Operatori", fermo restando quanto definito in seguito relativamente alla differenziazione delle tariffe in base alla tecnologia di accesso utilizzata. Relativamente, invece, ai servizi di terminazione su numerazioni geografiche forniti attraverso rete mobile (attualmente offerti da Vodafone e Telecom Italia – cfr. servizi Maxxi TIM), l'Autorità ritiene opportuno che eventuali obblighi di non discriminazione interna-esterna, separazione contabile ed amministrativa nonché di contabilità dei costi e di controllo dei prezzi, debbano essere definiti nell'ambito dell'analisi del mercato della terminazione su rete mobile (mercato n. 7 - ex mercato n. 16).

u. Con riferimento, invece, ai restanti 23 nuovi operatori (di seguito anche "operatori non infrastrutturati") l'Autorità rileva la necessità di assoggettarli al solo obbligo di trasparenza, non risultando gli altri obblighi proporzionati in ragione delle ridotte dimensioni economiche e finanziarie di tali operatori. Questi ultimi potranno, in ogni caso, negoziare l'interconnessione per i servizi di terminazione a condizioni eque e ragionevoli. In tal senso, si ricorda che l'Autorità, a richiesta di una delle parti, potrà dirimere le eventuali controversie che potessero insorgere al riguardo, ai sensi dell'art. 23 del Codice.

v. In relazione allo specifico aspetto sollevato da Telecom Italia in materia di obblighi di accesso e, in particolare, alla richiesta di Telecom Italia di poter terminare il proprio traffico su qualsiasi nodo ove ciò sia tecnicamente fattibile, l'Autorità conviene sul fatto che una tale previsione potrebbe portare ad una riduzione dei costi di interconnessione tra le reti, permettendo un più efficace uso delle risorse trasmissive. L'Autorità rileva, tuttavia, che a causa delle modeste quantità di traffico terminate sulle reti degli operatori alternativi, gli operatori di originazione, ed in particolare Telecom Italia, ad oggi sono costretti ad operare significative aggregazioni del traffico *off-net* prima della consegna, al fine di poter conseguire sufficienti economie di scala nell'uso delle porte e dei flussi trasmissivi *reverse*. In aggiunta, i costi connessi all'apertura all'interconnessione *reverse* di nuovi nodi dell'operatore alternativo (costi che sarebbero naturalmente a carico dell'operatore che richiede l'apertura del sito) comportano, in presenza di ridotti volumi di traffico *reverse*, una ulteriore riduzione della convenienza economica connessa all'impiego di più punti di terminazione. Se, da un lato, dunque, l'apertura di più nodi all'offerta *reverse* potrebbe, in teoria, migliorare l'instradamento del traffico *off-net*, dall'altro il vantaggio economico conseguibile da tale apertura è limitato dalla ripartizione dei costi fissi connessi alla predisposizione e gestione delle infrastrutture di interconnessione a carico dell'operatore di originazione.

w. Tanto premesso, l'Autorità ritiene opportuno mantenere l'indirizzo espresso, rimandando alla negoziazione tra le parti l'apertura punti di interconnessione ulteriori rispetti a quelli già attualmente forniti.

x. Con riferimento alle osservazioni relative all'efficacia retroattiva dell'obbligo di controllo dei prezzi avanzate da Wind, Brennercom, ConsigiaNet, Alpikom, Teleunit, TWT, Vodafone e Fastweb - al fine di garantire una parità di trattamento tra nuovi operatori e operatori notificati con la delibera n. 417/06/CONS - ed alle osservazioni in senso opposto espresse da Telecom Italia e Telecom Italia Sparkle relativamente al

mancato preavviso di 60 giorni in caso di vigenza retroattiva di eventuali tariffe asimmetriche, l'Autorità ritiene che gli obblighi eventualmente definiti nell'ambito del presente procedimento non possano che valere, e quindi produrre effetti, soltanto a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento che concluderà il procedimento. In tal senso le determinazioni assunte in questa sede non potranno incidere su situazioni già giuridicamente definite ovvero su controversie in corso di risoluzione. Per i periodi antecedenti alla notifica, in assenza di obblighi regolamentari specifici, la fissazione dei prezzi è demandata alla negoziazione tra le parti.

y. Circa gli obblighi di separazione contabile ed amministrativa, l'Autorità, fatta eccezione per la situazione di Vodafone sopra evidenziata (e di Telecom Italia), ritiene che l'imposizione di obblighi di separazione contabile ed amministrativa, nonché di contabilità dei costi in capo a tutti operatori notificati non sia proporzionata.

z. Relativamente agli obblighi di non discriminazione valgono le medesime considerazioni espresse nella delibera n. 417/06/CONS. Circa le obiezioni avanzate da Telecom Italia su possibili mutualizzazioni tra servizi di terminazione ed offerte finali nell'ambito di gare pubbliche, l'Autorità sottolinea che, in assenza di obblighi regolamentari in materia di separazione contabile e contabilità dei costi, la valutazione della correttezza delle offerte in gara dei singoli operatori, in relazione ad eventuali profili anticompetitivi, compete ai soggetti che hanno indetto la gara, qualora in tal senso vi sia un'esplicita previsione, e, in ogni caso, all'eventuale intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora ne ricorrano le condizioni.

4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di proporre l'applicazione di tariffe di terminazione reciproche rispetto a quelle di Telecom Italia limitatamente a quei servizi di terminazione offerti attraverso accessi a banda larga all'ingrosso?

4.5 Le osservazioni degli Operatori

a. Fatta eccezione per **Brennercom, ConsiagNet, Teleunit, Telecom Italia e Telecom Italia Sparkle**, la gran parte degli operatori non condivide l'orientamento dell'Autorità.

b. In particolare, **Wind** non condivide una differenziazione del valore di terminazione in ragione della piattaforma su cui è attestata la singola numerazione in quanto, in primo luogo, ritiene che questo si ponga in contrasto con il principio di neutralità tecnologica e, in secondo luogo, rappresenterebbe un onere iniquo posto in capo a tutti gli operatori, in quanto richiederebbe la realizzazione e la gestione di idonei sistemi informativi capaci di valorizzare diversamente il traffico terminato su una piattaforma piuttosto che su un'altra. Secondo tale operatore, la misura, tra l'altro, penalizzerebbe soprattutto gli operatori più infrastrutturati che utilizzano il *bitstream* in maniera complementare all'*unbundling*. A parere di Wind, la differenziazione nell'ambito di prezzi di terminazione andrebbe realizzata con riferimento al singolo operatore in relazione ai costi complessivi sostenuti per i diversi tipi di accesso e sulla base della metodologia di costo vigente (che esclude gli accessi ADSL *wholesale* e *bitstream* dal perimetro dei costi di competenza in quanto facenti parte dei costi dell' "accesso"). In ogni caso, tale differenziazione dovrebbe essere imposta nell'ambito di un procedimento *ad hoc*, analogamente a quanto, con la delibera n. 26/08/CONS, l'Autorità sta facendo in relazione agli operatori già notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS.

c. Anche **Vodafone** rileva che la previsione di tariffe di terminazione differenziate per tecnologie risulta essere una violazione del principio di neutralità tecnologica, oltre che un costo della regolamentazione, a cui non conseguono benefici per i consumatori. Inoltre Vodafone, come anche BT e Tiscali, rileva come l'introduzione di una simile misura rischia di influenzare le scelte di investimento degli operatori, in genere basate sull'uso iniziale di servizi all'ingrosso per poi passare a una maggiore infrastrutturazione una volta raggiunta una data quota di mercato (*ladder of investments*). Vodafone rileva altresì che dall'introduzione di tale misura discenderebbe un costo per il mercato non accompagnato da vantaggi diretti per l'utenza. Infatti, da una parte, ciascun operatore dovrebbe sviluppare più *database*, peraltro dinamici, per tener conto di tale misura, dall'altra parte, gli operatori sarebbero indotti a ribaltare i maggiori costi di terminazione sui prezzi *retail*.

d. **BT** si mostra nettamente contraria alla differenziazione della tariffa in base alla tecnologia di accesso utilizzata. La società evidenzia che per un operatore che opera nel segmento *business* è ancora più difficile raggiungere quella massa critica di clienti che giustifichi gli investimenti necessari per l'apertura di un nuovo sito per l'*unbundling* e che, comunque, anche la realizzazione di servizi di terminazione su accessi a banda larga *wholesale* comportano notevoli investimenti. BT ritiene che il corretto approccio è quello adottato dall'Autorità con la delibera n. 417/06/CONS, cioè prevedere un prezzo unico indifferenziato che rifletta la media dei costi delle diverse modalità di terminazione.

e. **Welcome Italia** afferma che, al fine di offrire anche servizi realizzati attraverso banda larga all'ingrosso, sta affrontando ingenti investimenti tali da giustificare l'applicazione di prezzi asimmetrici. Ad avviso della società, la diversa e più bassa remunerazione di tali investimenti rispetto a quelli in *unbundling* è peraltro già stata sancita con la delibera n. 26/08/CONS, che prevede *glide path* differenziati. La società inoltre afferma che la delibera n. 417/06/CONS abbia inteso valorizzare qualsiasi forma di accesso e che, dunque, anche in considerazione di ciò, la società abbia deciso di approcciare sia un modello basato sulla competizione sui servizi che quello infrastrutturale, tenuto conto della scarsa convenienza che il modello esclusivamente basato sull'*unbundling* ha per una società che rivolge la propria offerta all'utenza affari, notoriamente a bassa densità territoriale. Infine,Welcome rileva che per circa la metà del traffico terminato su reti degli operatori alternativi il tipo di accesso utilizzato è indistinguibile in quanto tali chiamate terminano su accessi per i quali Telecom Italia, quale operatore di transito, fornisce a Welcome documenti che riportano in maniera aggregata i volumi e i prezzi delle chiamate terminate sulle rispettive reti.

f. **Tiscali** ritiene che i soli operatori alternativi infrastrutturati che abbiano investito in infrastrutture di rete di accesso alternative e che si sono visti riconoscere questi investimenti attraverso l'autorizzazione in deroga, debbano vedersi riconosciuto il valore della tariffa di terminazione asimmetrico stabilito dai procedimenti in deroga per il 2006 e quello stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS per gli anni successivi.Tale valore deve essere, a parere della società, unico, indipendentemente dalla tipologia di accesso (la cui differenziazione non è stata considerata nei procedimenti in deroga e dalla delibera n. 417/06/CONS) ed applicabile dall'operatore notificato a tutti i minuti terminati verso le proprie numerazioni geografiche. Ciò è imposto anche da esigenze tecniche in quanto Tiscali non è in grado di distinguere tra minuti terminati su numerazioni attestate su accessi diretti ed indiretti in quanto non ci sono archi di numerazione dedicati alle diverse forme di accesso e per il fenomeno della *number portability*.

g. Secondo **TWT** non vi sono ragioni per favorire la modalità di accesso in *unbundling* rispetto agli accessi a banda larga acquistati all'ingrosso. Nelle stesse delibere n. 417/06/CONS e n. 692/07/CONS non si rinvengono indicazioni in tal senso, ma si parla unicamente di "infrastrutture alternative" senza alcuna distinzione tra *unbundling* e banda larga all'ingrosso. TWT ricorda che la delibera n. 417/06/CONS nel suo preambolo ha espressamente previsto che l'ampliamento della copertura delle proprie rete di accesso da parte degli operatori alternativi potrà avvenire "per il tramite dei servizi di *unbundling*, nonché utilizzando i nuovi servizi per favorire lo sviluppo della concorrenza introdotti all'esito delle recenti analisi dei mercati dei servizi di accesso a larga banda (servizio *bitstream*) e dei mercati dei servizi di accesso in postazione fissa (il servizio di Wholesale Line rental)". TWT rileva inoltre che tale differenziazione comporterebbe enormi problematiche di implementazione legate essenzialmente alla realizzazione, da parte di ciascun operatore, di un *database* che tenga conto separatamente delle varie tipologie di accesso. Sotto un diverso profilo, un provvedimento che eventualmente operi una discriminazione tra gli operatori già notificati e quelli attualmente individuati sarebbe illegittimo, portando uno svantaggio concorrenziale ingiustificato e arbitrario che falserebbe le regole della concorrenza. La discriminazione a danno dei nuovi operatori comporterebbe altresì un'aperta ed ingiustificata violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa in relazione agli art. 3 e 97 della Costituzione Italiana.

h. **Telecom Italia**, invece, ritiene necessario adottare un quadro normativo che imponga agli operatori nuovi entranti un obbligo di "reciprocità" nella terminazione su rete individuale fissa. Ciò risulta ancor più giustificato nel caso in cui l'operatore "nuovo entrante" realizzi il proprio servizio utilizzando i servizi di accesso *wholesale* di Telecom Italia, senza quindi sostenere i presunti "elevati" investimenti per la realizzazione dell'infrastruttura che giustificherebbero, secondo l'impostazione fino ad oggi seguita dall'Autorità, l'imposizione di tariffe asimmetriche. Telecom Italia, condividendo l'orientamento dell'Autorità di proporre l'applicazione di tariffe di terminazione reciproche per i servizi di terminazione offerti attraverso accessi a larga banda all'ingrosso, ritiene che tale impostazione debba essere estesa a tutti i servizi di terminazione su numerazioni geografiche di rete fissa. Ciò per evitare quelle incongruenze metodologiche che vedrebbero, se venissero adottati gli "n" *glide path* di cui alla delibera n. 26/08/CONS, le maggiori asimmetrie concesse ad operatori, come Fastweb e Wind, che hanno la più alta densità di clientela per sito (stadio di linea) con, quindi, maggiori economie di scala rispetto ad altri operatori come Tiscali e Tele2, che sono concentrati su un numero inferiore di siti con minore densità.

i. **Alpikom** non condivide l'orientamento dell'Autorità, innanzitutto sottolineando che la tematica non è pertinente all'oggetto del procedimento. Secondo Alpikom, un provvedimento che confermi l'indirizzo regolamentare in questione sarebbe in aperto contrasto con quanto già previsto in più punti dalla delibera n. 417/06/CONS, la quale garantisce il diritto degli operatori a vedere riconosciuti nei prezzi di terminazione i propri costi, indipendentemente dal tipo di accesso. Secondo Alpikom, i costi sostenuti per l'erogazione dei servizi su accessi a banda larga all'ingrosso non sono affatto minori rispetto ad altre forme di accessi e l'operatore ha comunque investimenti da sostenere anche nell'adozione di tale soluzione tecnica. Alpikom sottolinea in ogni caso che gli accessi a banda larga all'ingrosso sono impiegati in un'ottica di efficienza economica anche dagli operatori che adottano l'*unbundling* e lo *shared access*, in tutte le aree in cui gli stessi non hanno raggiunto le economie di densità necessarie alla copertura dei costi fissi della co-locazione. Il passaggio dagli accessi a banda larga all'ingrosso all'*unbundling* avviene secondo il *ladder of investments* quando la *customer base* è

sufficientemente consolidata. Non riconoscere una terminazione asimmetrica per gli accessi a banda larga all'ingrosso significherebbe dunque negare gli investimenti realizzati dall'operatore ed ostacolare la sua risalita sulla scala degli investimenti, compromettendo proprio lo sviluppo di infrastrutture alternative e della banda larga.

j. **Telecom Italia Sparkle** condivide la posizione espressa dall'Autorità, sottolineando che l'applicazione di tariffe simmetriche non dovrebbe essere limitata al caso degli accessi a banda larga all'ingrosso. Secondo tale operatore la simmetria dovrebbe costituire la regola, mentre l'asimmetria è solo un'eccezione che deve essere giustificata dai maggiori costi sostenuti dagli operatori.

k. **Fastweb** non condivide la posizione dell'Autorità, evidenziando che l'attuale quadro normativo già tiene conto del diverso livello di investimenti sostenuti nella differenziazione dei prezzi riconosciuti ai singoli operatori. Fastweb sottolinea che anche i costi di trasporto e commutazione, indipendentemente dalla modalità di accesso, hanno pieno titolo ad essere riconosciuti. Fastweb evidenzia altresì che anche chi ricorre al *bitstream* ha differenti gradi di infrastrutturazione, potendo accedere ad esempio al DSLAM o a livello di nodo *parent*, con livelli di investimento diversi. L'analisi della contabilità, fornendo l'indicazione del costo medio sostenuto dall'operatore, garantirebbe dunque essa stessa la differenziazione delle tariffe in funzione del livello di investimenti. Tuttavia, in ragione del costo regolamentare di una tale soluzione, Fastweb ribadisce l'opportunità di non notificare i nuovi operatori ribadendo il diritto a richiedere prezzi asimmetrici. Fastweb sottolinea altresì che in nessuno Stato membro si è adottata una differenziazione delle tariffe per tipologia di accesso e che la stessa presenterebbe rilevanti problemi tecnici.

4.6 Le valutazioni dell'Autorità

l. L'analisi del livello di infrastrutturazione e della struttura dei "nuovi" operatori conferma l'opportunità di definire in linea generale un principio volto a differenziare i prezzi di terminazione in base alla modalità di accesso utilizzato, che tenda a riconoscere i maggiori oneri di investimento infrastrutturale che l'operatore affronta mano a mano che sale lungo la scala degli investimenti (*ladder of investments*). Al riguardo l'Autorità conferma le valutazioni già espresse relativamente ai minori costi sostenuti dagli operatori che fanno prevalentemente uso degli accessi a banda larga all'ingrosso nella fornitura di servizi di terminazione vocale.

m. Il criterio regolamentare che ispira il principio posto a consultazione è peraltro ben consolidato nel quadro regolamentare comunitario, nonché nei numerosi e ricorrenti commenti espressi dalla Commissione europea in occasione di notifiche delle analisi di mercato da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione. Si tratta del riconoscimento del principio in base al quale la competizione basata sulla infrastrutturazione produce un assetto concorrenziale maggiormente stabile e duraturo rispetto a quella fondata sui servizi, con evidenti vantaggi per il consumatore finale in termini di maggiore possibilità di scelta, migliore qualità dei servizi e prezzi più contenuti.

n. A parere dell'Autorità la misura proposta – che si inserisce appunto nel contesto della promozione degli investimenti in infrastrutture ed è finalizzata all'affermazione di un livello di concorrenza reale e sostenibile nel medio-lungo termine – non si pone in contrasto con il principio della neutralità tecnologica come invece sostenuto da vari operatori. Tale principio sancisce, in realtà, la necessità di non privilegiare alcuna

tecnologia nei confronti delle altre, ad esempio agevolando l'uso dell'UMTS rispetto al GSM o di un tipo di ADSL rispetto ad un altro. L'adozione di misure differenziate in funzione dell'uso di accessi in *unbundling* piuttosto che a banda larga all'ingrosso non opera alcuna discriminazione rispetto alla tecnologia trasmissiva impiegata, che può certamente essere la medesima in entrambi i casi.

o. A bene vedere, invece, la misura in questione, incentivando l'utilizzo di linee in *unbundling* o di accesso diretto rispetto all'uso della banda larga all'ingrosso, promuove la competizione proprio sul piano tecnologico, poiché consente agli operatori di differenziare maggiormente i servizi offerti all'utenza finale. Gli operatori che investono in accesso diretto o in *unbundling* sono, infatti, in grado di scegliere liberamente la tecnologia trasmissiva da utilizzare per i propri accessi (ad es. nel caso di rete in rame all'interno della famiglia xDSL), potendo così fare concorrenza, anche sul piano tecnologico, all'*incumbent*, le cui scelte vincolano, invece, chi fa uso di servizi a banda larga all'ingrosso.

p. Per altro verso, l'Autorità riconosce che, in sede di concreta disciplina del principio, appare ragionevole prevedere che la fissazione di tariffe di terminazione reciproche per gli accessi a larga banda all'ingrosso escluda quegli accessi relativi a centrali non aperte all'*unbundling*, in quanto in tali aree gli operatori non hanno alternativa all'uso di tali servizi.

q. In ogni caso la consultazione pubblica ha efficacemente dimostrato come la concreta implementazione della misura proposta necessiti di un'inevitabile fase di confronto tecnico tra gli operatori, guidato dall'Autorità, così da definire con chiarezza le modalità applicative - a cominciare dalla realizzazione dei *database* condivisi necessari a distinguere le diverse tipologie di accesso - e coordinare quindi i relativi processi aziendali. Per tale ragione, vista la necessità di procedere alla concreta implementazione della misura in questione in collaborazione con gli operatori, la disciplina dell'obbligo in questione - fino ai suoi aspetti di implementazione di dettaglio – dovrà essere affidata, come già accaduto in analoghe circostanze, ad un separato ed apposito procedimento (eventualmente nella forma di un tavolo tecnico) che dovrà concludersi entro tre mesi dal suo avvio.

r. L'applicazione di tariffe differenziate in base al tipo di accesso utilizzato – che saranno applicate naturalmente ai soli operatori destinatari dell'obbligo di controllo dei prezzi ai sensi della delibera n. 417/06/CONS o a seguito della presente delibera– avrà efficacia unicamente a partire dalla conclusione del suddetto procedimento. Fino a quel momento a tutti gli operatori notificati destinatari di un obbligo di controllo dei prezzi – sia in virtù della delibera n. 417/06/CONS che a seguito del presente procedimento – si applicheranno, indipendentemente dalla tipologia di accesso di rete fissa, le tariffe definite all'esito del procedimento di cui alla delibera n. 26/08/CONS come stabilito dalla presente delibera.

5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di esaminare nell'ambito del procedimento di revisione del mercato n. 16 gli eventuali obblighi di separazione contabile ed amministrativa nonché di contabilità dei costi e di controllo dei prezzi in capo ai soggetti che offrono i servizi integrati fisso-mobile?

4.7 Le osservazioni degli Operatori

a. Sul tema, a testimonianza del suo carattere innovativo e di difficile inquadramento regolamentare, gli operatori esprimono punti di vista diversi, spesso contrastanti sia tra loro che con quello rappresentato dall'Autorità.

b. **Vodafone** rileva che i servizi integrati di tipo fisso-mobile (es. "Vodafone Casa") sono da considerarsi servizi emergenti e che la stessa normativa comunitaria stabilisce che nei mercati emergenti non debbono essere imposti obblighi regolamentari. La società ritiene che il mercato della terminazione correlato alla fornitura dei servizi integrati fisso – mobile possa essere adeguatamente definito soltanto previa definizione di un nuovo mercato *retail* di riferimento e che può ragionevolmente sostenersi che tale mercato *wholesale* non sia identificabile direttamente né con quello di terminazione fissa, né con quello di terminazione mobile, implicando la necessaria definizione di un terzo e distinto mercato di terminazione correlato alla fornitura di tali servizi. Per le considerazioni sopra esposte, l'introduzione di possibili *remedies ex ante* nel mercato della terminazione relativo all'offerta di servizi integrati fisso-mobile risulterebbe, allo stato, del tutto ingiustificata. Parimenti ingiustificata appare a Vodafone la proposta di effettuare la relativa analisi nell'ambito del procedimento di revisione del c.d. mercato n. 16.
L'operatore aggiunge che qualora, tuttavia, si voglia individuare una sostituibilità tra i servizi emergenti di natura ibrida di cui si tratta, appare possibile sostenere che i servizi integrati fisso – mobile soddisfino esigenze della domanda equiparabili a quelle soddisfatte dai servizi di telefonia fissa, proprio per le loro caratteristiche tecniche, in quanto limitati ad un luogo specifico, ed economiche (trasparenza tariffaria). Ne consegue, a parere di Vodafone, che, in questo caso, il relativo mercato *wholesale* dovrebbe essere quello della terminazione fissa. La società afferma, infine, che, in caso di eventuale imposizione a Vodafone di obblighi differenti rispetto a quelli attualmente definiti per gli operatori di rete fissa in ragione dell'offerta di servizi integrati di tipo fisso-mobile, quegli stessi obblighi dovrebbero contestualmente essere imposti anche in capo agli altri operatori che siano in grado di offrire i predetti servizi (quali, in primis, oltre a Telecom Italia, Wind, operatore notificato sia nel mercato della terminazione su rete fissa che nel mercato della terminazione su rete mobile).

c. **BT Italia** non concorda con l'orientamento dell'Autorità in quanto ritiene, come anche **Brennercom, Consiagnet**, **Alpikom** e **Teleunit** che gli obblighi da imporre a Vodafone anche per la terminazione relativa ai servizi integrati fisso-mobile debbano essere stabiliti nell'ambito del procedimento in corso, in quanto la presenza di Vodafone sul mercato fisso e mobile *retail* e *wholesale* e l'integrazione verticale di tale operatore potrebbero favorire pratiche anticoncorrenziali tali da creare distorsioni sul mercato in esame della terminazione fissa.
Teleunit sottolinea in particolare che le misure devono essere rivolte anche a regolare servizi quali Maxxi TIM casa, che prevede ugualmente l'uso di numeri geografici su rete mobile.
Brennercom e Consiagnet, inoltre, affermano che, per i servizi che utilizzano le numerazioni geografiche per l'erogazione dei servizi integrati fisso-mobile, è necessario che l'Autorità verifichi la struttura dei costi di ciascun operatore per determinare il corrispondente valore di terminazione reverse e che avvii un tavolo di confronto con gli operatori che, in tempi certi e rapidi, possa definire le caratteristiche che dovranno caratterizzare la regolamentazione di tali valori economici.

d. **Tiscali** non concorda con l'Autorità in quanto ritiene che le offerte integrate fisso-mobile debbano essere trattate in un ambito specifico ed in base ai criteri definiti nella delibera n. 415/07/CONS, ovvero sulla base della "libera contrattazione tra le parti, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, equità e buona fede" ed "a livelli di terminazione congruenti con quelli di rete fissa".

e. **Telecom Italia** ritiene che le finalità del servizio integrato offerto da Vodafone si pongano al di fuori del campo di applicazione della delibera n. 417/06/CONS che riguarda esclusivamente gli operatori di rete fissa che offrono servizi di terminazione basati su rete di accesso fissa; conseguentemente, secondo Telecom Italia, Vodafone non ha titolo ad essere notificato come operatore di rete fissa, poiché il suo servizio integrato è di fatto gestito integralmente su rete mobile. A parere di Telecom Italia, non solo l'offerta integrata di Vodafone non appartiene in modo evidente ai mercati della terminazione come ad oggi risultano definiti, ma più verosimilmente deve essere inserita in un diverso mercato dei servizi di telefonia mobile, non presente nell'elenco dei mercati rilevanti proposti dalla Commissione Europea. Telecom ritiene in definitiva che tali servizi siano da considerarsi "emergenti", come dimostrano sia le offerte commerciali di recentemente lanciate in quei paesi europei in cui è stata formulata una offerta integrata, sia gli attuali, modesti, livelli di penetrazione di tali offerte nel mercato della telefonia in Italia ma anche in Europa.
Telecom evidenza, inoltre, che gli interventi delle altre NRA sui servizi convergenti, ove siano stati effettuati, sono andati soltanto in direzione di una regolamentazione tariffaria che salvaguardi la chiarezza delle tariffe applicate al cliente finale alla luce dei più generali principi di trasparenza e non discriminazione, e non hanno imposto maggiori obblighi regolamentari.
Telecom Italia, in linea con quanto sta avvenendo in ambito europeo, ritiene necessario, al fine di salvaguardare la trasparenza tariffaria, prevedere per le chiamate destinate a numeri geografici degli operatori mobili (ad esempio Vodafone) di applicare il prezzo di terminazione di rete fissa. Più precisamente, Telecom Italia ritiene opportuno non assoggettare tale mercato ad un sistema di controllo dei prezzi specifico, ma di prevedere che per le chiamate originate da rete fissa e dirette ai numeri geografici di un operatore mobile (Vodafone) si applichi la simmetria con le tariffe dell'operatore notificato in rete di accesso, in questo caso Telecom Italia, consentendo quindi la trasparenza tariffaria e rispettando dei principi di ragionevolezza, equità e buona fede.

f. **Telecom Italia Sparkle** è in sintonia con la posizione di Telecom Italia, precisando tuttavia l'opportunità di definire dettagliati obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi in capo a Vodafone, volti ad evitare sussidi tra i diversi servizi offerti da Vodafone, nel corso del procedimento relativo all'analisi del mercato n.16 (ora n. 7 della nuova Raccomandazione).

g. **Fastweb** condivide la posizione dell'Autorità sottolineando tuttavia di ritenere che i servizi convergenti vadano integralmente analizzati nell'ambito del mercato 16 e non nel mercato 9.

4.8 Le valutazioni dell' Autorità

h. L'Autorità evidenzia che, allo stato, sia Vodafone (con l'offerta "Vodafone Casa") sia Telecom Italia (con l'offerta "Maxxi TIM Casa") offrono servizi di terminazione su numerazione geografica attraverso rete radiomobile ed applicano tariffe di terminazione simmetriche a quelle di Telecom Italia di rete fissa per il traffico terminato su tali accessi.

i. L'Autorità ritiene che la terminazione su numerazioni geografiche offerta tramite interconnessione PSTN non possa ritenersi un servizio emergente, anche se la chiamata termina attraverso la rete radiomobile. Dal lato della domanda, infatti, il servizio di terminazione su numerazione geografica si presenta, allo stato, sempre il medesimo, indipendentemente dal tipo di rete di accesso impiegata dall'operatore per raggiungere l'utente finale.

j. Pur riconoscendo la necessità di imporre obblighi di rendicontazione contabile e controllo dei prezzi in capo a Vodafone e Telecom Italia per i servizi di terminazione su numeri geografici offerti attraverso rete radiomobile, anche in considerazione del fatto che, allo stato, i succitati operatori hanno autonomamente disciplinato l'applicazione di tariffe di terminazione simmetriche a quelle impiegate per la rete fissa, l'Autorità non ravvede particolari motivi di urgenza tali da richiedere la definizione di tali obblighi nel presente procedimento.

k. Alla luce di ciò, l'Autorità conferma l'indirizzo espresso in sede di consultazione pubblica, rimandando la definizione, in capo a Telecom Italia e Vodafone, di obblighi di contabilità dei costi, di separazione contabile e amministrativa, nonché di controllo dei prezzi per i servizi in questione al procedimento di riesame del mercato n. 7 della nuova Raccomandazione sui mercati rilevanti (già mercato n. 16 della precedente Raccomandazione).

08A05773

DELIBERAZIONE 29 luglio 2008.

Approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 507/08/CONS).

L'AUTORITÁ

NELLA riunione del Consiglio del 29 luglio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante "disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse";

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, avuto specifico riguardo alla delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 con cui l'Autorità ha provveduto alla modifica organizzativa interna finalizzata a dare attuazione al decreto legislativo n. 9 del 2008 mediante l'istituzione di apposito ufficio nell'ambito della Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTO il Regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS e da ultimo integrato con la delibera n. 89/06/CONS;

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante "Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", approvato con delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008;

CONSIDERATO che in base all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le note pervenute in data 30 giugno 2008, prot. n. 39839, 3 luglio 2008, prot. n. 40893, e 10 luglio 2008, prot. n. 42404, con le quali la Lega Calcio – Lega Nazionale Professionisti ha trasmesso le seguenti linee-guida, approvate dalle competenti assemblee della stessa Lega in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 9/2008:

1. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite del campionato di Serie A da esercitare in chiaro sulla piattaforma analogica televisiva, in ambito locale e in ambito nazionale;
2. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite del campionato di Serie B da esercitare in chiaro sulla piattaforma analogica televisiva, in ambito locale e in ambito nazionale;
3. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite della *Tim Cup* campionato di Serie A da esercitare in chiaro e/o a pagamento nel territorio italiano e nel territorio estero;
4. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite del campionato di Serie B da esercitare in forma codificata, anche a pagamento, nel territorio italiano;
5. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi in chiaro e/o a pagamento e radiofonici, da esercitarsi nel territorio italiano e nel territorio estero, relativi alla partita di *Supercoppa TIM*;
6. linee guida per la commercializzazione dei diritti radiofonici relativi alle partite del Campionato di Serie A e del Campionato di Serie B da esercitare sulla piattaforma radiofonica nel territorio italiano, in ambito nazionale;

VISTE le note in data 2 luglio 2008, prot. nn. 40636, 40638, 40639, 40640, 8 luglio 2008, prot. n. 41821 e 10 luglio 2008, prot. n. 42484, con le quali la Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità ha comunicato alla Lega Calcio – Lega Nazionale Professionisti l'avvio delle istruttorie per l'approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive sopra indicate;

RILEVATO che nel corso dell'istruttoria hanno fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS, documenti recanti osservazioni i seguenti operatori della comunicazione:

1. Telecom Italia Media (prot. n. 0041659 dell'8 luglio 2008);
2. H3G S.p.A. (prot. n. 0041652 dell'8 luglio 2008);
3. Tiscali S.p.A. (prot. n. 0043596 del 16 luglio 2008);
4. Sky Italia S.r.l. (prot. n. 0041550 dell'8 luglio 2008)
5. Telecom Italia S.p.A. (prot. n. 0041739 dell'8 luglio 2008)
6. Fastweb S.p.A. (prot. n. 0041656 dell'8 luglio 2008);
7. Wind Telecomunicazioni S.p.A. (prot. n. 0042204 del 10 luglio 2008);
8. R.T.I. S.p.A. (prot. n. 0046073 del 24 luglio 2008);

RILEVATO che nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'organizzazione della competizione, svolta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS, in data 9 luglio 2008, gli uffici dell'Autorità hanno mosso rilievi – dettagliati nel verbale di audizione – alla compatibilità di alcune disposizioni delle linee guida, nella versione depositata in data 30 giugno 2008 (prot. n. 39839) e 3 luglio 2008 (prot. n. 40893), rispetto ai principi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

VISTA la versione definitiva delle linee guida, depositate in data 22 e 23 luglio 2008, e precisamente:

1. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite del campionato di Serie A da esercitare in chiaro sulla piattaforma analogica televisiva e/o digitale terrestre, in ambito locale e in ambito nazionale (prot. n. 45381 del 23 luglio 2008);
2. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite del campionato di Serie B da esercitare in chiaro sulla piattaforma analogica televisiva e/o digitale terrestre, in ambito locale e in ambito nazionale (prot. n. 45385 del 23 luglio 2008);
3. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite della *Tim Cup* da esercitare in chiaro e/o a pagamento nel territorio italiano e nel territorio estero (prot. n. 45388 del 23 luglio 2008);
4. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite del campionato di Serie B da esercitare in forma codificata, anche a pagamento, sulle piattaforme del digitale satellitare e del digitale terrestre nel territorio italiano (prot. n. 46421 del 25 luglio 2008);
5. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi in chiaro e/o a pagamento e radiofonici, da esercitarsi nel territorio italiano e nel territorio estero, relativi alla partita di *Supercoppa TIM* (prot. n. 45392 del 23 luglio 2008);
6. linee guida per la commercializzazione dei diritti radiofonici relativi alle partite del Campionato di Serie A e del Campionato di Serie B da esercitare sulla piattaforma radiofonica nel territorio italiano, in ambito nazionale (prot. n. 45866 del 24 luglio 2008);

RILEVATO che nella versione definitiva risultano recepiti i rilievi formulati in sede istruttoria in ordine alla piena compatibilità delle procedure di offerta per la commercializzazione dei diritti audiovisivi e radiofonici rispetto alle varie competizioni sportive interessate, avuto specifico riguardo ai criteri di concorrenzialità delle procedure e alla garanzia di condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione dei partecipanti alle stesse procedure;

RITENUTO di poter approvare le predette linee guida, nelle versioni definitive sopra individuate, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

a) l'approvazione delle linee guida in questione, trattandosi di prima applicazione della normativa e con procedura d'urgenza in considerazione dell'imminenza dell'avvio delle competizioni sportive cui le stesse si riferiscono, non può in alcun caso costituire precedente ai fini delle future istruttorie riguardanti le successive competizioni: ciò avuto particolare e specifico riguardo alla previsione, all'interno delle stesse linee guida, di disposizioni aventi a oggetto la predeterminazione di pacchetti di diritti audiovisivi, laddove il decreto precisa che le linee guida contengano la previsione dei criteri di formazione dei pacchetti relativi ai predetti diritti;

b) è opportuno precisare, in relazione ai requisiti degli intermediari indipendenti, che in base al disposto dell'art. 9, comma 3, del decreto, deve trattarsi di soggetti con comprovate capacità nel settore grazie a un management esperto di diritti sportivi, in possesso di mezzi tecnici sufficienti a supportare le attività richieste, dotati di risorse economiche tali da garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni previste e con una solidità finanziaria propria o garantita dai soci;
c) per tutte le fasi di procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti;
d) è assolutamente necessaria, al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e al più generale principio di tutela della competitività delle procedure di assegnazione, la più rigorosa applicazione della previsione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti;
e) con riferimento alle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite del campionato di Serie A e di Serie B da esercitare in chiaro sulla piattaforma analogica televisiva e/o digitale terrestre, in ambito locale e in ambito nazionale, l'organizzatore della competizione è invitato a valutare e considerare attentamente gli effetti dell'estensione dalle ore 22.30 alle ore 24.00 della durata temporale dell'esclusiva per le immagini salienti e per le immagini correlate in differita (c.d. *highlights*) sul pluralismo informativo connesso ai programmi di approfondimento sportivo e sulla conseguente molteplicità dell'offerta di programmi per l'utente finale, e ove possibile, a conformare le proprie attività al rispetto dei suddetti principi;

VISTA la proposta della Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

DELIBERA

Articolo 1

l'Autorità approva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per le ragioni e con le precisazioni espresse in motivazione, le linee guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi e radiofonici di seguito specificate, depositate dalla Lega Nazionale Professionisti in data 22 e 23 luglio 2008:

1. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite del campionato di Serie A da esercitare in chiaro sulla piattaforma analogica televisiva e/o digitale terrestre, in ambito locale e in ambito nazionale (prot. n. 45381 del 23 luglio 2008);
2. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite del campionato di Serie B da esercitare in chiaro sulla piattaforma analogica televisiva e/o digitale terrestre, in ambito locale e in ambito nazionale (prot. n. 45385 del 23 luglio 2008);
3. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite della *Tim Cup* da esercitare in chiaro e/o a pagamento nel territorio italiano e nel territorio estero (prot. n. 45388 del 23 luglio 2008);

4. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite del campionato di Serie B da esercitare in forma codificata, anche a pagamento, sulle piattaforme del digitale satellitare e del digitale terrestre , nel territorio italiano (prot. n. 46421 del 25 luglio 2008);
5. linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi in chiaro e/o a pagamento e radiofonici, da esercitarsi nel territorio italiano e nel territorio estero, relativi alla partita di *Supercoppa TIM* (prot. n. 45392 del 23 luglio 2008);
6. linee guida per la commercializzazione dei diritti radiofonici relativi alle partite del Campionato di Serie A e del Campionato di Serie B da esercitare sulla piattaforma radiofonica nel territorio italiano, in ambito nazionale (prot. n. 45866 del 23 luglio 2008).

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2008

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MAGRI

08A05774

DELIBERAZIONE 2 luglio 2008.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR). (Deliberazione n. 48/08/CIR).

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 luglio 2008;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 4/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;

VISTA la delibera n. 33/06/CONS recante "Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34;

VISTA la delibera n. 694/06/CONS, recante "Modalità di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera 33/06/CONS" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 29 novembre 2006, con cui sono state peraltro definite le linee guida per la realizzazione del servizio WLR;

VISTA la delibera n. 664/06/CONS recante "Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza ", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, e la relativa legge di conversione n. 40 del 2 aprile 2007, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007;

VISTA la delibera n. 114/07/CIR recante “Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR) ” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2008;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 22 gennaio 2008 recante “Numero unico di emergenza europeo 112”;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria Offerta di Riferimento per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) per l’anno 2008 in data 30 novembre 2007, ai sensi dell’art. 30 della delibera n. 694/06/CONS, tenuto anche conto della tempistica di approvazione dell’offerta 2007;

VISTA la comunicazione, anticipata sul sito dell’Autorità e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 dell’11 febbraio 2008, con cui è stato dato avvio al procedimento di “Valutazione dell’Offerta di Riferimento 2008 di Telecom Italia S.p.A. per il servizio *Wholesale Line Rental*";

CONSIDERATI gli esiti delle attività svolte dalla Commissione Interconnessione presso il Ministro delle comunicazioni per la definizione delle specifiche tecniche d’interconnessione per il WLR;

VISTI i commenti e le note pervenute all’Autorità, nell’ambito del procedimento di valutazione di cui sopra, da parte dei soggetti interessati;

VISTI gli atti del procedimento di valutazione dell’Offerta di Riferimento 2008 di Telecom Italia S.p.A. per il servizio *Wholesale Line Rental*;

SENTITE, in data 3 ed 8 aprile 2008, le società Tele2 Italia S.p.A, Wind Telecomunicazioni S.p.A., Tiscali Italia S.p.A, Welcome Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A.;

SENTITA, in data 24 aprile 2008, la società Telecom Italia S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

I. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DELL'OFFERTA

Fornitura del WLR su centrali aperte all’ULL successivamente all’attivazione di servizi WLR

Osservazioni degli operatori

1. In relazione all’ambito di applicazione dell’Offerta WLR, alcuni operatori hanno segnalato l’assenza nel corpo dell’Offerta di Riferimento WLR per l’anno 2008 (paragrafo 3) della garanzia di continuità nella fornitura del servizio WLR da parte di Telecom Italia su linee afferenti ad uno stadio di linea precedentemente non aperto all’ULL, e quindi disponibile per il WLR, e successivamente aperto all’ULL.

2. Nello specifico gli operatori richiedono che Telecom Italia recepisca nel corpo principale dell'Offerta di Riferimento le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS, ossia che le linee già attive in WLR al momento dell'apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato potranno rimanere attive, alle condizioni economiche vigenti, fino alla cessazione del contratto da parte del cliente finale. Gli operatori ritengono infatti che tale disposizione, non essendo oggetto di negoziazione bilaterale con l'Operatore WLR, ma un obbligo imposto dal Regolatore, debba essere esplicitamente recepita da Telecom Italia nel corpo principale dell'Offerta di Riferimento e non solo nella proposta di contratto, che invece può essere soggetta a negoziazione e quindi a possibili modifiche.

3. Nel corso del procedimento istruttorio la Società Telecom Italia ha evidenziato che l'Offerta di Riferimento non impone la cessazione/trasformazione delle linee WLR a seguito dell'apertura dell'ULL, né impone una negoziazione in tal senso. Più precisamente, a seguito dell'apertura del servizio di ULL e con i tempi previsti dalla normativa, la centrale viene chiusa alle nuove richieste di WLR, mentre tutte le linee WLR già presenti rimangono attive alle condizioni previste per la generalità delle altre centrali aperte al WLR. La stessa Telecom Italia si è comunque manifestata disponibile a chiarire meglio quanto sopra esposto in linea con quanto previsto all'art. 3 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS .

Considerazioni dell'Autorità

4. L'art. 3 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS prevede che: "Nel momento in cui un nuovo stadio di linea è aperto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, secondo la definizione riportata al comma 1, Telecom Italia: 1) garantisce la fornitura del servizio WLR, alle condizioni economiche vigenti, sulle linee afferenti a tale stadio di linea già attivate in modalità WLR dall'operatore WLR, fino alla cessazione del contratto da parte del cliente finale; 2) fornisce l'attivazione del servizio WLR per 12 mesi successivi alla data di comunicazione, da parte di Telecom Italia agli operatori WLR, dell'avvenuta apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale secondo la definizione di cui alla comma 1. La comunicazione relativa agli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato è inviata da Telecom Italia, con cadenza trimestrale, agli operatori che hanno sottoscritto il contratto per la fornitura del servizio WLR e dei relativi servizi accessori".

5. Il corpo dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia prevede che "All'avvenuta apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato, le linee in WLR potranno essere trasformate in linee di accesso disaggregato", senza quindi esplicitare la possibilità di sussistere in modalità WLR.

6. La previsione di cui all'art. 3 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS non sembra completamente riportata e specificata nel corpo dell'Offerta di Riferimento, mentre Telecom Italia all'interno della proposta di contratto allegata all'Offerta di Riferimento (Accordo Integrativo per la Fornitura Del Servizio di *Wholesale Line Rental*) indica correttamente che:
"Qualora su richiesta di un qualsiasi operatore, lo stadio di linea venga aperto al servizio di accesso disaggregato, Telecom Italia accetterà ulteriori ordinativi di

WLR per i successivi 12 mesi dalla data di comunicazione da parte di Telecom Italia di avvenuta apertura. Su richiesta dell'Operatore, all'avvenuta apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale, le linee in WLR potranno essere trasformate in linee di accesso disaggregato dell'Operatore secondo le modalità tecnico/economiche previste al riguardo dalla vigente Offerta di Riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato. Fermo restando quanto stabilito al punto 2, Telecom Italia dopo la scadenza del termine di 12 mesi sopra riportato, continuerà a fornire il servizio WLR unicamente sulle linee WLR già attive afferenti a tale stadio di linea fino alla cessazione del contratto con il cliente finale".

7. Alla luce di quanto sopra l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia recepisca anche nel corpo principale dell'Offerta di Riferimento le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS.

Attivazione WLR su centrali aperte all'ULL dove l'ULL non è attivabile per motivi tecnici o di saturazione della centrale

Osservazioni degli operatori

8. Alcuni operatori chiedono che sia prevista nell'Offerta di Riferimento WLR una procedura diretta di richiesta WLR per quei siti ove è noto che per motivi di saturazione o tecnici l'ULL non è più attivabile.

9. Nel corso del procedimento istruttorio la Società Telecom Italia si è dichiarata disponibile ad inserire di *default*, all'interno dell'elenco dei siti disponibili al WLR, tutti gli Stadi di Linea (SL) per i quali non sia più possibile attivare l'ULL. In tal modo, per tali SL, l'operatore può inviare ordini di attivazione secondo la modalità *standard*. Relativamente a specifiche linee per le quali, per altra via, l'operatore ha certezza (es. ordini precedenti scartati) che sia impossibile fornire il servizio di accesso disaggregato (sostanzialmente per la presenza di apparati in rete di distribuzione), Telecom Italia consentirà di richiedere direttamente il servizio WLR solo a seguito di specifico accordo con il quale l'operatore si impegna ad effettuare tali ordini solo nelle circostanze suddette.

Considerazioni dell'Autorità

10. L'Autorità concorda e prende atto di quanto espresso dagli operatori e da Telecom Italia in merito.

Problematiche di attivazione del WLR su linea non attiva

Osservazioni degli operatori

11. Gli operatori evidenziano come, all'interno dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia sia indicato che l'ordine di attivazione WLR su linea non attiva implica verifiche di fattibilità tecnica aggiuntive rispetto a quelle già illustrate per il caso di linea attiva ovvero che "in particolare è necessario verificare se deve essere realizzato un nuovo impianto o se vi sia una situazione di saturazione di rete che potrebbe impedire la realizzazione della linea".

12. Gli operatori richiedono che l'Autorità vigili affinché Telecom Italia, nei casi suddetti, non utilizzi le informazioni sul potenziale cliente OLO ai fini commerciali mediante il trasferimento di dati alla divisione *retail*.

13. Gli operatori richiedono inoltre che, nel caso di contestuale richiesta di attivazione su linea non attiva del servizio WLR e del servizio *bitstream*, l'attivazione del WLR e del *bitstream* siano contestuali. In merito a tale richiesta Telecom Italia ha fatto presente che le attivazioni di nuovi impianti avvengono a SLA, per cui le attivazioni di servizi diversi allo stesso utente sono difficilmente sincronizzabili.

Considerazioni dell'Autorità

14. L'Autorità ribadisce che, ai sensi della delibera n. 152/02/CONS, non può esserci passaggio di informazioni commerciali sui clienti OLO tra la divisione *Wholesale* e *retail* di Telecom Italia.

II. PROBLEMATICHE INERENTI IL SERVIZIO *WLR* ED I SERVIZI ACCESSORI

Chiamate contenenti cifre extradecadiche (4*)

Osservazioni degli operatori

15. Gli operatori richiedono di imporre a Telecom Italia, nel rispetto del principio di parità di trattamento interna-esterna, di precisare, nella propria Offerta di Riferimento, che tra le chiamate originate dall'abbonato WLR e instradate verso la rete dell'OLO WLR, siano incluse, senza alcun ulteriore costo per l'OLO WLR oltre quello di raccolta del traffico telefonico, le chiamate contenenti cifre extradecadiche, con particolare riferimento alla chiamata verso il servizio interno di rete "4*".

16. E' stato evidenziato dalla Società Telecom Italia, nel corso del procedimento istruttorio, come il tema delle modalità di istradamento del traffico sia stato discusso in sede di Tavolo Tecnico e nella "Commissione Interconnessione del Ministero delle Comunicazioni nell'ambito delle attività per la definizione delle specifiche tecniche relative al WLR", approvate il 28 marzo 2007. In sede di Tavolo Tecnico si sarebbe inoltre concordato che, anche ai fini del servizio WLR, il trattamento della chiamata è realizzato secondo quanto previsto dalla norma tecnica ISCTI 763, già adottata per i servizi di raccolta, terminazione e transito del traffico telefonico.

Considerazioni dell'Autorità

17. L'art. 5, comma 1, lettera b, della delibera n. 694/06/CONS prevede che Telecom Italia deve fornire agli operatori WLR: "i mezzi che permettono, per le chiamate originate dall'abbonato WLR, con esclusione delle chiamate ai numeri di emergenza, di utilizzare i servizi telefonici dell'operatore WLR facendo uso della preselezione diretta del vettore, ovvero senza la digitazione del codice di Carrier Selection dell'operatore WLR".

18. L'art. 6 comma 1 della delibera n.694/06/CONS, comma 1 prevede che "...L'operatore WLR fornirà al cliente finale .. servizi di instradamento a destinazione del traffico originato dal cliente finale e diretto a numeri di qualsiasi decade da 0 a 9 - con la sola esclusione delle chiamate dirette ai codici per servizi di emergenza. "

19. La delibera n. 694/06/CONS, prevede (cfr. pag. 6 dell'allegato C relativo al trattamento delle chiamate) che: "La rete WLR agisce da rete *initiating* in accordo con i principi espressi dalle specifiche tecniche ISCTI serie 763". In particolare la specifica tecnica ISCTI 763-24, relativa al WLR, non prevede l'invio di caratteri extradecadici all'interconnessione (fanno eccezione i caratteri "C" in testa (formato routing number) ed "F" in coda (indica il criterio di fine numerazione in alcuni contesti di chiamata).

20. Al riguardo, sul tema del trattamento delle cifre extradecadiche, si riporta il seguente estratto del verbale della riunione del 28 marzo 2007 presso il Ministero delle Comunicazioni: "Nel corso della discussione, relativa alla richiesta di inclusione del trattamento delle cifre extradecadiche per l'accesso a particolari servizi forniti dall'operatore WLR, si concorda di non includere nel testo della specifica tale trattamento all'interconnessione tra operatori. Telecom Italia sostiene che tale prestazione non è prevista nella delibera n. 694/06/CONS e, peraltro, non consentita nelle relative normative internazionali. Wind, pur non concordando con quanto sostenuto da Telecom Italia, si rende disponibile a superare la richiesta al fine di pervenire rapidamente all'approvazione della Specifica Tecnica in argomento. La Commissione all'unanimità approva".

21. L'Autorità alla luce di quanto sopra riportato e delle posizioni espresse nel corso del procedimento constata che la richiesta degli operatori implica un'eventuale revisione delle specifiche tecniche di trattamento della chiamata. L'Autorità si esprime comunque a favore del superamento di suddetta limitazione tecnica in un'ottica di parità di trattamento interna esterna ed a beneficio degli utenti finali. Si auspica pertanto che tale limitazione possa essere superata quanto prima, non oltre l'anno corrente, nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico tra gli Operatori o nell'ambito della Commissione Interconnessione del Ministero delle comunicazioni.

III. ATTIVAZIONE DEL *WLR* SU LINEA *BITSTREAM NAKED*

Numerazione associata al servizio WLR e costo di attivazione del *WLR*

Osservazioni degli operatori

22. Gli operatori evidenziano che alcune modalità di attivazione del servizio WLR non risultano chiare. In particolare, essi si riferiscono al caso in cui venga richiesta l'attivazione del servizio WLR su una linea dove è già attivo il servizio ADSL/Bitstream in modalità *naked*.

23. In particolare, essi richiedono all'Autorità di imporre a Telecom Italia di associare, nel caso di richiesta di attivazione del servizio WLR su una linea oggetto di un contratto "Bitstream naked", un nuovo numero telefonico al cliente che attiva il WLR. Gli operatori chiedono inoltre che a tale attivazione siano applicate le condizioni economiche e gli SLA previsti nel caso di linea attiva. Chiedono infine che siano inserite nella Offerta di Riferimento modalità e tempi con cui Telecom Italia comunica il nuovo numero telefonico all'OLO WLR, affinché questo possa comunicarlo al proprio cliente finale.

24. Nel corso del procedimento istruttorio la Società Telecom Italia ha chiarito come la richiesta del servizio WLR su una linea ADSL *naked* non può che essere soddisfatta mediante l'attribuzione di una nuova numerazione telefonica e la fornitura del servizio WLR non può che avvenire a seguito della preventiva realizzazione ex novo (quindi con riferimento al caso di linea non attiva) del servizio telefonico. In termini di condizioni economiche e SLA il servizio non può quindi che essere fornito secondo quanto previsto per la generalità delle linee non attive. Tale approccio è inoltre coerente con l'offerta commerciale *retail* di Telecom Italia, alla quale il WLR è legato. Lato *retail*, infatti, Telecom Italia non prevede condizioni *ad hoc* per l'allaccio alla rete telefonica (PSTN) nel caso di cliente già dotato di ADSL *naked*.

Considerazioni dell'Autorità

25. Relativamente ad un'eventuale attivazione di servizi dati su una linea WLR, la delibera n. 694/06/CONS riporta all'art. 8 che "L'Offerta WLR è compatibile con un'utilizzazione simultanea da parte di Telecom Italia, oppure dell'operatore WLR, oppure di un operatore terzo, della banda alta delle frequenze della linea, secondo le modalità previste dalla regolamentazione vigente in materia di servizi a banda larga".

26. A tale proposito Telecom Italia riporta nella propria Offerta di Riferimento che "Al cliente WLR è consentito attivare con altro Operatore servizi allocati nella banda alta delle frequenze della linea secondo le modalità previste dalla relativa offerte *wholesale* di Telecom Italia".

27. In merito al punto sollevato dagli operatori appare evidente che l'attivazione del servizio WLR comporti l'assegnazione di un nuovo numero telefonico. Su richiesta dell'Autorità Telecom Italia ha inoltre fornito giustificazione del fatto che l'attivazione del servizio WLR su una linea ove è già attivo il servizio *bitstream* comporta la realizzazione della permuta per la realizzazione della continuità elettrica della linea tra la sede cliente e la cartolina in centrale, oltre che la configurazione *ex novo* del servizio telefonico su rete PSTN. L'Autorità prende atto, sulla base di quanto rappresentato da Telecom Italia, che il caso in oggetto corrisponde all'attivazione di una linea non attiva per quanto riguarda la realizzazione del servizio telefonico, sebbene il doppino risulti attivo per l'accesso alla rete a larga banda.
Considerato quindi che il contributo di attivazione per linea attiva comprende, anche sulla base delle evidenze fornite da Telecom Italia, solo le attività relative alla implementazione del servizio telefonico e non quelle relative alla rete di distribuzione in rame, l'Autorità ritiene opportuno di non richiedere su tale tema specifico modifiche all'Offerta di Riferimento di Telecom Italia.

Comunicazione tra Telecom Italia e l'Operatore interconnesso

Osservazioni degli operatori

28. Secondo gli operatori l'art. 18 *comma h* della delibera n. 694/06/CONS, che riguarda l'obbligo di comunicazione di un pre-esistente contratto *bitstream*, non sarebbe stato recepito da Telecom Italia, sebbene il riferimento a tale comunicazione è presente nell'accordo integrativo tra le Parti per la fornitura del servizio WLR.
29. Alla luce di quanto sopra, gli operatori richiedono all'Autorità di imporre a Telecom Italia di includere nell'Offerta di Riferimento il seguente processo: in caso di richiesta WLR su una linea oggetto di un contratto "Bitstream naked", Telecom Italia ne comunica all'operatore WLR l'esistenza (fatto salvo il caso in cui l'OLO WLR coincida con l'OLO Bitstream *naked*), specificando, in sede di definizione delle procedure e del tracciato record (*Annesso 2 al Provisioning*), quale sia il messaggio che sarà inviato all'OLO WLR.

Considerazioni dell'Autorità

30. La delibera n. 694/06/CONS all'art. 18 *comma h* riporta che "Telecom Italia, ove venga richiesta l'attivazione della prestazione WLR su una linea oggetto di un contratto per la prestazione "Bitstream naked", comunica all'operatore WLR l'esistenza di tale contratto. Tale comunicazione non è dovuta nel caso in cui il cliente chiede il passaggio dai servizi di "Bitstream naked" al servizio WLR con il medesimo operatore, ovvero quando l'operatore WLR coincide con l'operatore " Bitstream naked"".

31. L'Autorità ritiene quindi che Telecom Italia debba adeguare l'Offerta di Riferimento all'obbligo di cui all'art. 18 comma h della delibera n. 694/06/CONS, specificando anche le modalità di comunicazione dell'informazione suddetta.

Portabilità del numero nel passaggio del cliente dall'accesso *WLR* all'accesso *BITSTREAM naked*, con lo stesso Operatore

Osservazioni degli operatori

32. Gli operatori ritengono opportuno prevedere la possibilità di poter utilizzare il servizio di *Number portability* nel passaggio di un cliente WLR al servizio ADSL *Naked* dello stesso operatore.

33. Alla luce di quanto sopra, gli operatori richiedono all'Autorità di imporre a Telecom Italia di rendere possibile, utilizzando le procedure di migrazione definite dal tavolo tecnico della delibera n. 274/07/CONS, la *number portability* nel caso in cui un cliente richieda di cessare il WLR con un Operatore e di mantenere il proprio numero su una linea ADSL naked, sempre col medesimo Operatore.

Considerazioni dell'Autorità

34. Ai sensi della delibera 4/CIR/99 la Portabilità del Numero può essere definita con riferimento a:

    - fornitore del servizio (Service Provider Portability): consente all'utente di mantenere il proprio numero quando decide di cambiare operatore titolare dell'apposita licenza o concessione, a parità di tipologia di servizio e, dove applicabile, di ubicazione nell'ambito della stessa area locale. Questa portabilità è riferita sia ai numeri geografici sia ai numeri non geografici;
    - località: (Location Portability o Geographic Portability) consente all'utente di mantenere il proprio numero quando decide di cambiare ubicazione a parità di tipologia di servizio;
    - servizio utilizzato (Service Portability): consente all'utente di mantenere il proprio numero a fronte di variazioni della tipologia di servizio.

    La delibera 274/06/CONS, all'art.20 comma 3 lettera a, prevede l'obbligo per Telecom Italia di gestire il cambio di tecnologia nell'ambito del contratto con un medesimo operatore… (garantendo)… la sincronizzazione delle operazioni di cambio di fornitura in accordo con le richieste dell'operatore richiedente.

35. Il cambio tecnologia è generalmente finalizzato ad utilizzare un servizio intermedio che consenta all'OLO di offrire al proprio cliente, oltre ai servizi precedentemente forniti (la telefonia nel caso WLR), servizi aggiuntivi (quali ad esempio servizi a larga banda, nel caso in cui l'OLO decidesse di migrare al bitstream *naked*). Ne segue che l'obbligo per Telecom Italia di gestione del cambio tecnologia, che deriva dal succitato articolo 20 della delibera 274/07/CONS, comporta per la stessa Telecom Italia l'obbligo di gestione della portabilità del numero, quest'ultima possibilmente sincronizzata al cambio tecnologia, al fine di evitare disservizi al cliente. L'Autorità ritiene quindi che Telecom Italia sia tenuta, alla luce del quadro regolamentare attuale, a fornire la *Service Portability* dal WLR al *bitstream*. L'Autorità richiama che, al termine dei lavori del Tavolo Tecnico sulle procedure di migrazione, Telecom Italia aveva ritenuto la procedura proposta da alcuni Operatori per il cambio di tecnologia implementabile senza particolari impatti sulle tempistiche già stabilite per le procedure di migrazione. Telecom Italia si era inoltre resa disponibile a definire, nell'ambito di un apposito sottogruppo con gli OLO, le integrazioni/specificazioni al tracciato *record* necessarie per la sola gestione del cambio tecnologia.

IV. INFORMAZIONI PRELIMINARI PER OFFERTA WLR A CLIENTE *CORPORATE*

Osservazioni degli operatori

36. Gli operatori richiedono che Telecom Italia recepisca integralmente, nel corpo principale dell'Offerta di Riferimento, la disposizione di cui all'art. 5 comma 1, lettera e della delibera n. 694/06/CONS.
37. Nel corso del procedimento istruttorio la Società Telecom Italia ha manifestato nello specifico la disponibilità a recepire testualmente quanto previsto in merito dalla delibera n. 694/06/CONS.

Considerazioni dell'Autorità

38. L'art. 5, comma 1, lettera e, della delibera n. 694/06/CONS impone a Telecom Italia di consentire all'Operatore WLR di accedere "alle informazioni preliminari necessarie all'operatore WLR per l'acquisto in modalità WLR di un gruppo di linee destinate a un cliente finale che si è già impegnato formalmente, a seguito *ad esempio* dell'aggiudicazione di una gara di appalto, ad acquisire dal medesimo operatore i servizi di accesso e di cessare i servizi con l'operatore pre-esistente e che ha conferito all'operatore WLR, con un mandato conoscitivo adeguatamente circoscritto, una delega ovvero un incarico di rappresentanza". Quindi "l'aggiudicazione di una gara d'appalto" viene citata come un esempio ovvero uno dei casi possibili a seguito del quale il cliente finale può impegnarsi formalmente con l'operatore WLR.

39. Nella propria Offerta di Riferimento relativa al servizio WLR, Telecom Italia prevede che: "Telecom Italia rende disponibili le informazioni preliminari necessarie all'operatore WLR per l'acquisto in modalità WLR di un gruppo di linee destinate a un cliente finale che si è già impegnato formalmente, a seguito dell'aggiudicazione di una gara di appalto, ad acquisire dal medesimo operatore i servizi di accesso e di cessare i servizi con l'operatore pre-esistente e che ha conferito all'operatore WLR, con un mandato conoscitivo adeguatamente circoscritto, una delega ovvero un incarico di rappresentanza". Quindi sembrerebbe che Telecom Italia affermi che le informazioni preliminari suddette possano essere fornite all'operatore WLR solo a seguito dell'aggiudicazione di una gara d'appalto mentre nella delibera tale caso è citato come esempio. Gli elementi che, dalla lettura del sopra richiamato testo, l'Autorità intendeva come unici necessari sono il mandato conoscitivo, la delega o l'incarico di rappresentanza.

40. Alla luce di quanto sopra l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba adeguare l'Offerta di Riferimento prevedendo testualmente quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera e, della delibera n. 694/06/CONS e pertanto indicando l'aggiudicazione della gara di appalto solo come un esempio e non come elemento indispensabile per ottenere le informazioni preliminari.

V. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO WLR, DELLE PRESTAZIONI ASSOCIATE E DEI SERVIZI ACCESSORI

Contributo di attivazione del WLR su linea attiva

Osservazioni degli operatori

41. Gli operatori evidenziano che, nell'Offerta di Riferimento 2008, Telecom Italia ha previsto un contributo di attivazione del servizio WLR pari a 5,98 Euro pari a quello proposto per l'Offerta di Riferimento WLR 2007 ed approvato dall'Autorità con la delibera n. 114/07/CIR. Gli stessi ritengono che i servizi WLR e CPS siano, da punto di vista dell'attivazione, tecnicamente molto simili. Chiedono pertanto che il contributo di attivazione del WLR sia posto pari quello della CPS (attualmente per il 2008 pari a 4,77 Euro).

42. Nel caso in cui l'Autorità decida di confermare una differenza di costo tra WLR e CPS, che in analogia con quanto avvenuto in sede di approvazione dell'Offerta 2007 era di circa +15%, gli Operatori richiedono che il contributo di attivazione del servizio WLR sia al più pari a 5,48 Euro.

43. Viene evidenziato inoltre che esistono dei casi in cui un cliente, già in CPS con un operatore, decida di diventare cliente WLR dello stesso operatore. In tale condizione gli Operatori ritengono che molte delle componenti sottostanti il costo sostenuto da Telecom Italia siano già state remunerate e pertanto il contributo di attivazione WLR può essere notevolmente ridotto rispetto al caso di nuova attivazione WLR. .

Considerazioni dell'Autorità

44. Con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento WLR 2007 l'Autorità ha riconosciuto come congruo il costo di attivazione di 5,98 Euro in virtù di un costo di attivazione del servizio CPS per il 2007, riportato nell'Offerta di Riferimento (Mercati 8, 9 e 10) di Telecom Italia, pari a 5,20 Euro. La differenza tra costo di attivazione CPS e WLR, emersa sia nell'ambito dei lavori del Tavolo Tecnico che durante il precedente procedimento istruttorio, è legata al fatto che la fornitura del servizio WLR comporta, da parte di Telecom Italia, ulteriori attività ed interventi[1]. Il costo di attivazione del WLR era stato calcolato come valore ponderato di una componente associata ad una lavorazione in automatico, determinata in analogia con il servizio CPS, e di una componente aggiuntiva di lavorazione in manuale. Tuttavia Telecom Italia ha proposto, per il 2008, lo stesso costo di attivazione WLR del 2007 (5,98 Euro) nonostante il costo di attivazione del servizio CPS, riportato nell'Offerta di Riferimento 2008 relativa ai mercati 8-9-10, sia stato ridotto da 5,20 Euro a 4,77 Euro.

[1] Infatti il punto 28 dei considerati alla delibera n. 114/07/CIR indica che "Come ampiamente discusso nell'ambito del Tavolo Tecnico relativo al WLR, i servizi di CPS e WLR sono tecnicamente molto simili. Ciò nonostante è stato evidenziato, sia nell'ambito dei lavori del suddetto Tavolo Tecnico che durante il presente procedimento istruttorio, che la fornitura del servizio WLR comporta da parte di Telecom Italia ulteriori attività ed interventi.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopraesposte, e tenuto conto dei dati forniti da Telecom Italia sia per il contributo di attivazione che di disattivazione, ferma restando la possibilità di effettuare ulteriori analisi, l'Autorità ritiene in questa fase di approvare valori fissati da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento….."

45. Ribadendo pertanto le considerazioni già espresse nella delibera n. 114/07/CIR, l'Autorità ritiene opportuno ricalcolare il contributo di attivazione con la stessa metodologia adottata nel 2007. Da ciò deriva che Telecom Italia debba adeguare la propria Offerta di Riferimento prevedendo un contributo di attivazione del WLR pari a 5,57 Euro, valore dato dalla somma ponderata di un importo relativo a lavorazione in automatico, pari a 4,77 Euro[2], e di un importo relativo a lavorazione in manuale.

46. L'Autorità ha inoltre richiesto a Telecom Italia di rendicontare i costi sostenuti nel passaggio di un cliente, già in CPS con un operatore, al servizio WLR offerto dallo stesso operatore. Telecom Italia ha evidenziato che, nel caso in oggetto, occorre prima disattivare la CPS e poi attivare il WLR. Pertanto non esistono attività comuni che possono essere omesse nell'attivazione del WLR.

47. L'Autorità ritiene pertanto che non sussistano elementi che giustifichino la richiesta di una riduzione del contributo di attivazione WLR nel passaggio da CPS a WLR.

Contributo di attivazione del WLR su linea non attiva

Osservazioni degli operatori

48. Analizzando l'Offerta 2008 di Telecom Italia, gli operatori ritengono si evinca che nel caso di attivazione del servizio WLR su linea non attiva, l'operatore alternativo dovrà remunerare Telecom Italia sia per le attività di attivazione della linea non attiva sulla base del principio del *Retail Minus* (per un costo pari a 70,4 €), sia per l'attivazione del servizio WLR (per un costo pari a 5,98 €). Ai suddetti importi si aggiunge il contributo per la remunerazione del costo di *set up* (5,25 €). Secondo gli Operatori, l'attivazione a livello *retail* di una linea non attiva, pari a 96 € IVA inclusa o 80 € IVA esclusa, comprende anche l'attivazione del servizio telefonico ed il *bonus* di traffico.

49. Gli operatori richiedono pertanto all'Autorità un intervento volto a far si che nel caso di attivazione del servizio WLR su linea non attiva, il contributo di attivazione, fissato nella Offerta di Riferimento 2008 pari a 70,4 €, comprenda anche l'attivazione del servizio WLR, e che pertanto in tal caso il costo di 5,98 € non sia dovuto.

50. Nel corso del procedimento istruttorio, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità, la Società Telecom Italia ha rappresentato che l'attivazione di una nuova linea (non attiva) è un'attività che risulta propedeutica all'attivazione del servizio WLR per cui i relativi contributi applicati da Telecom Italia servono a remunerare attività distinte.

---

[2] Contributo di attivazione della CPS applicabile nel 2008 sulla base dei valori previsti nella nuova Offerta di Riferimento 2008 (Mercati 8, 9 e 10) di Telecom Italia.

Considerazioni dell'Autorità

51. Alla luce di quanto sopra esposto l'Autorità non ritiene, nel presente provvedimento, di dover intervenire al fine di una riformulazione dei prezzi di attivazione su linea non attiva, fatto salvo la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche sui costi sottostanti il servizio.

Contributo di disattivazione del WLR

Osservazioni degli operatori

52. Gli operatori richiedono all'Autorità di imporre a Telecom Italia l'eliminazione o, in subordine, un forte ridimensionamento del contributo di disattivazione della linea WLR e *contestuale* cessazione linea, pari a 11,78 Euro, nonché di indicare che il relativo contributo non è dovuto nel caso di disattivazione del servizio per migrazione ad altro OLO o per rientro in Telecom Italia.

Considerazioni dell'Autorità

53. Il considerato 28 della delibera n. 114/07/CIR indica che " ….. il contributo di disattivazione è dovuto solo nel caso di disattivazione del servizio WLR e contestuale cessazione della linea, come peraltro riportato nell'Offerta di Riferimento. Tale contributo non sarà pertanto dovuto nel caso di disattivazione del servizio per migrazione ad altro OLO o rientro in Telecom Italia."

54. Nel ribadire quanto sopra l'Autorità richiama il fatto che in merito alla valorizzazione del contributo di disattivazione Telecom Italia aveva, in occasione dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento WLR 2007, fornito evidenza delle componenti sottostanti il costo pubblicato nell'Offerta di Riferimento. Nello specifico alcune delle componenti di costo che contribuiscono al contributo di disattivazione WLR sono legate ai costi della CPS, nel frattempo diminuiti a seguito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2008 relativa ai mercati 8-9-10. Si ritiene che Telecom Italia debba pertanto rivalutare il costo del contributo di disattivazione alla luce di tali riduzioni prevedendo un contributo di disattivazione del WLR, con cessazione linea pari a 11,37 Euro.

***Bonus* di traffico**

Osservazioni degli operatori

55. Gli operatori intervenuti sul punto evidenziano che nell'Offerta di Riferimento 2008 Telecom Italia prevede (Tabella 4), un bonus sulla raccolta del traffico voce corrispondente a uno sconto pari a 0,12 Euro/Linea WLR/mese per linee residenziali e pari a 0,03 Euro/Linea WLR/mese per linee non residenziali. Tuttavia secondo gli operatori ciò non sarebbe in linea con quanto previsto dalle delibere n. 114/07/CIR e n. 694/06/CONS. Secondo gli operatori, infatti, valorizzando ogni minuto di traffico voce con la tariffa media (peak/off peak) di terminazione e raccolta a livello SGU, prevista nell'Offerta di Riferimento 2008 relativa ai mercati 8-9-10, si ottiene un valore ben più elevato di quello previsto da Telecom Italia.

56. Gli Operatori ritengono peraltro che la modalità di valorizzazione più corretta del *bonus* di traffico sarebbe quella di prendere in considerazione non la media *peak/off peak* per le tariffe di raccolta e terminazione, bensì la tariffa *peak*. Gli stessi Operatori richiedono che Telecom Italia specifichi nell'Offerta di Riferimento WLR la modalità di valorizzazione a livello *wholesale* del *bonus* di traffico.

57. In sintesi gli operatori richiedono all'Autorità di imporre a Telecom Italia:
    - di adeguare l'ammontare del *bonus* di traffico a quanto previsto dalle delibere n. 694/06/CONS e n. 114/07/CIR;
    - di indicare espressamente la modalità di valorizzazione ed il riconoscimento del bonus di traffico, imponendo a Telecom Italia una metodologia di valorizzazione che sia coerente con quanto previsto dal punto D5.18 dell'Allegato A alla delibera 694/06/CONS.

58. Nel corso del procedimento istruttorio la Società Telecom Italia ha presentato un'istanza di revisione relativamente alle disposizioni previste in merito al *bonus* di traffico nella delibera n. 114/07/CIR alla luce di quanto previsto dalla delibera n. 694/06/CONS. In particolare è stato evidenziato come in merito al *bonus* di traffico la delibera n. 114/07/CIR individui due valori puntuali per linea residenziale e non residenziale ove invece la delibera n. 694/06/CONS faceva riferimento a due valori variabili per linea che potevano arrivare bimestralmente "fino a 90 minuti" e "fino a 60 minuti" per i clienti residenziali e non residenziali, rispettivamente.
    Quanto previsto nella delibera n.114/07/CIR sarebbe, secondo Telecom Italia, lesivo nei propri confronti comportando un valore del *bonus* di traffico riconosciuto all'OLO superiore a quanto mediamente riconosciuto dalla propria divisione *retail* ai clienti finali.
    La stessa Telecom Italia rappresenta infatti che non tutti i propri clienti usufruiscono del *bonus* in quanto alcuni di essi aderiscono a pacchetti tariffari le cui condizioni economiche non ne prevedono il riconoscimento. In analogia, alcuni clienti passati in WLR con un OLO potrebbero aderire a pacchetti tariffari che non prevedono il riconoscimento del *bonus* di traffico.

59. In merito alle modalità di ribaltamento all'ingrosso del *bonus* di traffico offerto ai propri clienti Telecom Italia non ritiene percorribile una contabilizzazione per singola utenza essendo il traffico relativo alla raccolta fatturato mensilmente all'OLO sulla base del fascio di interconnessione, in maniera indistinta rispetto alla singola linea che ha effettuato il traffico. A ciò si aggiunge che tale fascio raccoglie, in maniera indistinta, il traffico generato dai clienti dell'OLO in diverse modalità di accesso come WLR, CS, CPS e VULL.

60. In merito alla determinazione del *bonus* di traffico medio, per linea WLR, da riconoscere all'ingrosso Telecom Italia propone una metodologia che tenga conto, per ciascun anno, del numero totale di linee che hanno effettuato traffico (suddivise tra collegamenti residenziali e affari) e che aderiscono a pacchetti tariffari che prevedono il *bonus* e dell'ammontare del traffico, ottenuto dal paniere di *Price Cap*, effettivamente abbuonato ai clienti (minuti di traffico gratis).

Considerazioni dell'Autorità

61. L'allegato B alla delibera n. 694/06/CONS stabilisce, nella descrizione del servizio "bonus di traffico", un ammontare bimestrale "Per i clienti residenziali fino a 90 minuti di traffico; per i clienti non residenziali fino a 60 minuti di traffico".

62. La delibera n. 114/07/CIR all'articolo 2 comma 6, evidenzia che: "Telecom Italia ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 694/06/CONS ed al fine di garantire la replicabilità della promozione cosiddetta "bonus di traffico" anche agli operatori WLR nei confronti dei propri utenti finali adegua l'Offerta di Riferimento includendo tra le prestazioni WLR uno sconto sul traffico di interconnessione corrispondente alla esenzione, su base bimestrale, dei costi di raccolta e di terminazione, a livello SGU, di 90 min di traffico telefonico, per utenza residenziale, 60 min per utenza business."

63. Per la valorizzazione dei minuti di bonus il punto D5.18 dell'allegato A della delibera 694/06/CONS indica che "…l'Autorità ritiene che la modalità più congrua di valorizzazione del traffico sia quella data dai costi di originazione (a livello SGU) e dei costi di terminazione (a livello SGU) previsti nella vigente Offerta di Riferimento di Telecom Italia". L'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2008, relativa ai mercati 8, 9 e 10, riporta i seguenti importi, in Euro, minutari per la raccolta/terminazione SGU: 0,003850 in *peak* e 0,002592 in *off-peak*.

64. L'Autorità, riconoscendo non percorribile la contabilizzazione del *bonus* di traffico di interconnessione per singola utenza, ritiene condivisibile che, sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 694/06/CONS, il *bonus* di traffico venga determinato come un valore medio per linea che teoricamente possa arrivare, bimestralmente, "fino a 90 minuti", per i clienti residenziali, e "fino a 60 minuti", per clienti non residenziali.

65. Al fine di determinare il suddetto valore medio/linea WLR/mese l'Autorità ha utilizzato i dati del paniere di *Price Cap* relativi ai minuti di traffico per il quale è "potenzialmente" applicabile il *bonus* di traffico. Tenendo in considerazione anche il numero di linee di accesso, residenziali e non, si ottiene la seguente stima del numero medio di minuti/mese/linea abbuonato da Telecom Italia ai propri clienti: 26,5 minuti/mese/linea-WLR, per utenza residenziale, e 15,0 minuti/mese/linea-WLR, per utenza affari.

66. I valori mensili in euro del *bonus* di traffico per linea WLR per mese, distinti per linee residenziali e per linee non residenziali, sono ottenuti come prodotto tra l'entità del *bonus* medio, calcolato al punto precedente ed espresso in minuti/mese/linea-WLR, ed il costo medio *peak/off peak* di raccolta più terminazione a livello SGU, utilizzando i prezzi dell'Offerta di Riferimento 2008 di Telecom Italia.

67. Per ottenere il valore medio, tra *peak* ed *off peak,* del costo di raccolta/terminazione per singola tipologia di clientela l'Autorità ha utilizzato i dati del paniere dei consumi comunicati da Telecom Italia. Partendo dai valori *peak* e *off peak* sia per la raccolta che per la terminazione previsti nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia 2008 inerente i mercati 8, 9 e 10, che sono rispettivamente di 0,3850 e 0,2592 centesimi di euro/minuto, si perviene ai seguenti valori medi della raccolta/terminazione: 0,003202 euro/minuto, per i residenziali, 0,003616 euro/minuto, per gli affari.
Di seguito si riportano gli elementi per la determinazione del *bonus* e la relativa valorizzazione secondo il criterio sopra descritto.

Clientela	Minuti potenziali massimi per mese del Bonus Traffico	Minuti medi effettivi per mese del Bonus Traffico corretti	RACCOLTA TI 2008			TERMINAZIONE TI 2008			Ammontare bonus mensile per linea WLR dovuto da TI (EURO)	Bonus proposto da TI
			Peak	Off Peak	Media	Peak	Off Peak	Media		
RESIDENZIALE	45	26,5	0,003850	0,002592	0,003202	0,0039	0,002592	0,003202	0,17	0,12
NON RESIDENZIALE	30	15,0	0,003850	0,002592	0,003616	0,0039	0,002592	0,003616	0,1	0,03

68. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba riformulare il valore del *bonus* di traffico secondo i valori mensili sopra calcolati e pari a 0,17 Euro/linea-WLR, per cliente residenziale, e 0,10 Euro/linea-WLR per cliente non residenziale.

Fatturazione tra Telecom Italia e l'Operatore interconnesso

Osservazioni degli operatori

69. Ai fini di un efficiente processo di fatturazione tra l'Operatore WLR e Telecom Italia, ed in considerazione degli elevati volumi e della quantità di prestazioni associate al servizio WLR che sono oggetto di fatturazione, gli operatori ritengono opportuno che Telecom Italia e l'operatore WLR automatizzino i rispettivi processi di emissione e verifica della fattura relativa al servizio WLR e a tutte le prestazioni associate ed accessorie. A tal proposito, gli operatori richiedono che Telecom Italia descriva dettagliatamente nella propria Offerta di Riferimento le modalità di fatturazione del WLR e di tutti i servizi associati ed accessori. In particolare, gli operatori ritengono necessario che Telecom Italia inserisca nell'Offerta di Riferimento il *template* del dettaglio della fattura *wholesale* relativa al WLR e a tutte le prestazioni, associate ed accessorie, e che si impegni a fornire all'OLO WLR, con un preavviso di almeno 120 giorni e tramite lettera raccomandata, qualunque modifica al *template* di fatturazione che l'OLO WLR dovrà recepire.

70. Nel corso del procedimento istruttorio la Società Telecom Italia ha evidenziato come essa abbia previsto una fattura WLR già corredata di un apposito allegato di dettaglio contenente tutte le prestazioni previste dall'Offerta di Riferimento. Quanto al tema dell'aggiornamento del *template* della fattura, Telecom Italia ha dichiarato che ciò non è stato oggetto di discussione in sede di Tavolo Tecnico. Ciò premesso, essa evidenzia che tale tema è comune a tutti i servizi e a tutte le fatture scambiate tra Telecom Italia e gli operatori, sia quelle emesse da Telecom Italia, che quelle emesse dagli operatori. Tale argomento potrebbe quindi, eventualmente, essere inserito in un provvedimento generale volto a precisare meglio le modalità di interazione tra gli operatori stessi.

Considerazioni dell'Autorità

71. L'Autorità rileva come il tema delle modalità di presentazione delle fatture interessi tutti i servizi intermedi e pertanto sia suscettibile di un intervento regolamentare di carattere generale, evitando in tal modo il rischio di disarmonizzazione tra i diversi servizi intermedi. L'Autorità ritiene comunque necessario che Telecom Italia utilizzi un formato della fattura relativa al WLR e a tutte le prestazioni associate ed accessorie caratterizzato dalla massima trasparenza e semplicità di comprensione da parte dell'OLO. L'Autorità ritiene parimenti opportuno che Telecom Italia anticipi le modifiche ai suddetti formati con il massimo preavviso possibile in modo da consentire agli OLO di adeguare i propri sistemi.

VI. *PROVISIONING* DEL SERVIZIO WLR

Capacità di evasione degli ordinativi

Osservazioni degli operatori

72. Con riferimento alla capacità di evasione delle attivazioni gli operatori richiedono che:

- in analogia a quanto accade per la CPS, la capacità di evasione degli ordini WLR sia saturata esclusivamente dagli ordinativi di attivazione WLR e non anche dagli ordinativi di disattivazione e cessazione linea WLR e dagli ordinativi di variazione di qualunque prestazione associata al WLR;
- venga aumentato il limite complessivo di 20.000 ordinativi/giorno, devolvendo parte della capacità assegnata alla CPS al WLR.

73. Nel corso del procedimento istruttorio la Società Telecom Italia ha evidenziato come la capacità di evasione sia legata ai limiti intrinseci degli impianti, nonché delle strutture tecniche di provisioning di Telecom Italia, le quali devono elaborare anche gli ordini di variazione e cessazione. Telecom Italia rappresenta inoltre che gli impianti e le strutture tecniche che gestiscono gli ordini WLR sono inoltre gli stessi che gestiscono la CPS, per la quale sussiste il limite di 20.000 ordini/giorno cui si aggiunge la capacità di evasione di 20.000 ordini WLR/giorno previsto dall'art. 10 della delibera n. 694/06/CONS. La somma delle due capacità suddette diventa gestibile nell'ipotesi che gli ordini CPS diventino via via trascurabili. Per quanto richiamato Telecom Italia ritiene che il

limite dei 20.000 ordini/giorno non sia ulteriormente incrementabile. Ciò premesso, Telecom Italia ha evidenziato che a proprio avviso l'incremento della capacità di evasione non corrisponde ad una reale esigenza di mercato. Infatti una capacità di smaltimento di 20.000 ordini/giorno ha finora consentito di gestire correttamente le richieste CPS, peraltro riferite a tutto il territorio nazionale. A maggior ragione tale capacità appare più che adeguata a gestire gli ordini del servizio WLR, che copre meno della metà del mercato nazionale (la restante parte è coperta da ULL e quindi non disponibile per il WLR).

74. Ad ulteriore conferma dell'adeguatezza dell'attuale capacità, la Società Telecom Italia evidenzia che la capacità complessivamente richiesta dagli operatori in fase di pianificazione è risultata ampliamente inferiore alla capacità teoricamente gestibile utilizzando a pieno i 20.000 ordini/giorno. In particolare, se si fa riferimento alla capacità pianificata, a marzo 2008 la capacità mensile complessivamente richiesta dagli operatori è stata pari a circa 132.000 ordini/mese, pari ad appena il 30% della capacità teorica di 440.000 ordini/mese (20.000 ordini/giorno per 22 gg/mese), mentre i valori complessivamente richiesti in fase di pianificazione per aprile e maggio, rispettivamente 117.000 e 128.000 al mese, sono addirittura inferiori a quelli di marzo. Inoltre se ci si riferisce agli ordini finora effettivamente lavorati, i valori riscontrati sono stati notevolmente inferiori al limite consentito dalla struttura di *provisioning* di Telecom Italia. In particolare il volume medio registrato negli ultimi due mesi è pari ad appena 3.650 ordini/giorno (rispetto ai 20.000) ed inferiore a 5.000 ordini/giorno anche nelle settimane che hanno fatto registrare un picco di richieste.

75. La Società Telecom Italia si è comunque impegnata a monitorare la reale dinamica delle richieste di ordini WLR.

Considerazioni dell'Autorità

76. L'art. 10, comma 2, della delibera n. 694/06/CONS prevede che: "La capacità di evasione giornaliera minima è fissata in 20.000 ordinativi. Telecom Italia nella propria Offerta di Riferimento WLR riporta che la "Le richiesta di prestazione per servizio WLR (Attivazioni, Disattivazioni, Cessazioni, Variazioni, Migrazioni) relativa ad un singolo impianto d'utente, anche multinumero va conteggiata come singola richiesta".

77. L'Autorità, alla luce delle informazioni acquisite, nonché del fatto che ai fini del provisioning il WLR implica effettivamente attività supplementari rispetto alla CPS, ritiene al momento opportuno non imporre modificazioni relativamente alla capacità di evasione degli ordinativi messa in campo dalla Società Telecom Italia. In ogni caso l'Autorità si riserva di intervenire qualora la dinamica delle richieste di ordini WLR tenda ad eccedere la capacità di evasione, anche nell'ambito dell'unità di monitoraggio inerente l'implementazione del servizio, come tra l'altro prospettato anche in passato da alcuni operatori.

Ordinativi in lista di attesa

Osservazioni degli operatori

78. Sulla base dall'art. 10, comma 7, della delibera n. 694/06/CONS gli operatori ritengono che ciascun operatore possa trasmettere ordinativi, inclusi quelli in lista d'attesa, entro un limite massimo giornaliero per operatore e per ciascuna Area Territoriale pari alla capacità massima teorica assegnata per quell'area in fase di pianificazione, aumentata del 100% e non del 20%.

79. La Società Telecom Italia nel corso del procedimento istruttorio si è impegnata a monitorare la reale dinamica delle richieste di ordini WLR, dichiarandosi disponibile ad aumentare il numero di ordini gestibili mediante lista di attesa qualora si riscontrasse un volume di richieste prossimo a saturare la capacità oggi resa disponibile. In particolare, qualora la media mensile di ordini WLR risultasse superiore a 17.000 ordini/giorno (corrispondente a circa il 70% della attuale capacità giornaliera di 24.000 ordini/giorni previsti per la gestione della somma tra ordini normali più lista di attesa), Telecom Italia si è dichiarata disponibile ad avviare gli sviluppi necessari per portare il volume degli ordini complessivamente gestibili (ordini immediatamente immessi in lavorazione più ordini in lista di attesa) fino al 130% della capacità di smaltimento giornaliera.

Considerazioni dell'Autorità

80. L'art.10, comma 6, della delibera n. 694/06/CONS prevede che "La capacità richiesta dall'operatore WLR per ogni Area Territoriale non deve superare il valore di capacità di evasione mensile definita da Telecom Italia nella stessa Area Territoriale. Il 40% della capacità di evasione mensile è assegnata uniformemente sulla base del numero complessivo di operatori WLR. Il 60% della capacità di evasione mensile è assegnata proporzionalmente alla capacità richiesta dai singoli operatori WLR."

81. L'art. 10 comma 7 della delibera n. 694/06/CONS prevede che "La capacità giornaliera assegnata a ciascun operatore WLR, non utilizzata per l'evasione degli ordinativi, è resa disponibile da Telecom Italia agli altri operatori WLR attraverso la lista d'attesa. Ciascun operatore può trasmettere ordinativi in lista d'attesa entro un limite massimo giornaliero per operatore pari alla capacità massima teorica di Telecom Italia, al netto degli ordinativi assegnati all'operatore medesimo. Ogni operatore WLR potrà inviare ordinativi fino al massimo attivabile per ogni area. Gli ordinativi in lista d'attesa vengono evasi giornalmente da Telecom Italia con un meccanismo iterativo e sequenziale volto a soddisfare in uguale misura tutti gli operatori con lista di attesa".

82. Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento (Annesso 2 Allegato provisioning), afferma che: "La capacità di ricezione Ordini da parte di Telecom Italia è pari alla capacità massima teorica di Telecom Italia (20.000) aumentata del 20%. Ciascun operatore può trasmettere ordinativi destinati alla lista d'attesa entro un limite massimo giornaliero per operatore e per ciascuna Area Territoriale (AOR) pari alla capacità massima teorica assegnata in fase di pianificazione aumentata del 20%".

83. L'Autorità prende atto delle evidenze rappresentate da Telecom Italia in merito all'andamento degli ordini degli OLO ma ritiene comunque che i volumi degli ordinativi potranno subire incrementi con l'accentuarsi del processo di migrazione dalla CPS al WLR e della saturazione dei siti di *unbundling*. Alla luce di quanto previsto all'articolo 10 della delibera 694/06/CONS e preso atto della disponibilità di Telecom Italia ad incrementare il volume degli ordini complessivamente gestibili, l'Autorità ritiene che la capacità di ricezione ordini debba essere portata a 20.000/giorno aumentata del 30%.

Mancata presentazione del piano mensile

Osservazioni degli operatori

84. Gli operatori richiedono che Telecom Italia elimini dalla propria Offerta di Riferimento il passo seguente: "La mancata presentazione nei tempi previsti del piano mensile comporterà che, per il mese di riferimento, Telecom Italia non accetterà ulteriori ordinativi dell'operatore WLR".

85. Gli operatori ritengono che tale comportamento di Telecom Italia, applicato a seguito di un eventuale ritardo nella fornitura del piano di implementazione, sia eccessivamente penalizzante per l'operatore WLR, soprattutto in considerazione del fatto che essi ritengono non necessaria la comunicazione anticipata a Telecom Italia della capacità richiesta ripartita per Aree Territoriali.

Considerazioni dell'Autorità

86. Telecom Italia nella propria Offerta di Riferimento prevede che: "La mancata presentazione nei tempi previsti del piano mensile comporterà che, per il mese di riferimento, Telecom Italia non accetterà ulteriori ordinativi dell'operatore WLR".

87. L'articolo 10 comma 4 della delibera n. 694/06/CONS prevede che "L'operatore WLR comunica a Telecom Italia, entro quindici giorni dalla fine del mese in corso, la capacità richiesta per il mese successivo, ripartita per Aree Territoriali."

88. L'Autorità ritiene pertanto che la richiesta del piano mensile di cui sopra, intesa come comunicazione della capacità richiesta per il mese successivo, ripartita per Aree Territoriali, sia congruente con quanto previsto dalla delibera n. 694/06/CONS, purché il limite temporale resti entro i 15 giorni dalla fine del mese in corso.

Tempo di attivazione della linea non attiva di un cliente di Telecom Italia

Osservazioni degli operatori

89. Gli operatori richiedono di imporre a Telecom Italia di specificare nella propria Offerta di Riferimento, in conformità con quanto previsto dall'art. 14 della delibera n. 694/06/CONS, il tempo di attivazione della linea non attiva previsto da Telecom Italia a livello *retail* e di comunicarne eventuali variazioni con congruo anticipo all'operatore WLR.

Considerazioni dell'Autorità

90. L'articolo 14 comma 1 della delibera n.694/06/CONS stabilisce che il termine per l'attivazione del WLR sulla linea d'utente è di sei giorni lavorativi nel caso "ordinativi standard" e di otto giorni lavorativi nel caso di "ordinativi non standard".

91. Ai sensi del successivo comma 3, in caso di "ordinativo complesso", Telecom Italia comunica all'operatore WLR, entro sei giorni dalla ricezione dell'ordine di lavorazione, il tempo di attivazione stimato, che è al massimo di 45 giorni lavorativi ove è richiesta anche la trasformazione tecnica delle linee oggetto dell'ordine e di quindici giorni lavorativi ove è richiesta la sola attività di sincronizzazione degli ordini. …".

92. L'art. 14 comma 4 della delibera n.694/06/CONS prevede che " nel caso di ordini per l'attivazione del servizio WLR su linee non attive, i tempi di cui ai commi 2 e 3 sono incrementati del numero di giorni previsti da Telecom Italia per l'attivazione della linea ai propri Clienti finali, ridotti del 20%".

93. Alla luce di quanto sopra l'Autorità ritiene opportuno, in un'ottica di maggiore trasparenza, che l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia, nel recepire quanto previsto dall'art. 14 comma 4 della delibera n. 694/06/CONS, indichi esplicitamente il numero di giorni previsti per l'attivazione della linea ai propri Clienti finali.

Penali di *provisioning* del servizio WLR

Osservazioni degli operatori

94. Gli operatori hanno evidenziato come dall'Offerta di Riferimento 2008 di Telecom Italia non sia chiara l'applicazione dell'art. 14, comma 6, della delibera n. 694/06/CONS sulle penali di *provisioning*.

95. Nel corso del procedimento istruttorio la Società Telecom Italia ha rappresentato che il tempo di *provisioning* viene calcolato come il tempo intercorrente tra la data di accettazione della richiesta dell'operatore ed il rilascio del servizio da parte di Telecom Italia. Da tale lasso di tempo vanno escluse tutte le eventuali interruzioni dovute a cause non direttamente imputabili a Telecom Italia o imputabili a indisponibilità tecnico-operative dell'operatore WLR.

Considerazioni dell'Autorità

96. L'art. 14, comma 6 della delibera n. 694/06/CONS prevede che "Nel caso di mancato rispetto dei tempi di attivazione del servizio di WLR sono previste le seguenti penali:

Ritardo	Penale come % del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto
1-2 gg solari	30%
3-7 gg solari	100%
8-15 gg solari	150%
> 16 gg solari	200% + il 60% per ogni giorno di ritardo

Dalla tabella sopra riportata si evince che:

- da 1 a 2 giorni di ritardo nell'attivazione dell'ordinativo WLR la penale che Telecom Italia deve corrispondere all'operatore WLR è pari al 30% del canone mensile del servizio richiesto;
- da 3 a 7 giorni di ritardo nell'attivazione dell'ordinativo WLR la penale che Telecom Italia deve corrispondere all'operatore WLR è pari al 100% del canone mensile del servizio richiesto;
- da 8 a 15 giorni di ritardo nell'attivazione dell'ordinativo WLR la penale che Telecom Italia deve corrispondere all'operatore WLR è pari al 150% del canone mensile del servizio richiesto;
- da 16 giorni in poi di ritardo nell'attivazione dell'ordinativo WLR la penale che Telecom Italia deve corrispondere all'operatore WLR è pari al 200% del canone mensile del servizio richiesto + il 60% del canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo successivo al sedicesimo.

97. Alla luce di quanto sopra l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba adeguare la propria Offerta di Riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 6 della delibera n. 694/06/CONS, rendendo più chiara ed esplicita l'applicazione delle penali ivi riportate secondo quanto indicato al punto precedente.

VII. *ASSURANCE* WLR

SLA *plus*

Osservazioni degli operatori

98. Gli operatori evidenziano che nell'Offerta di Riferimento WLR non è presente la prestazione di SLA Plus di *Assurance*. Essi rilevano che, in attuazione dell'obbligo di non discriminazione e in ragione del fatto che il mercato in oggetto include tutte le tipologie di clientela - compresa la clientela *large account* che, per sua natura, presenta una maggiore complessità e richiede migliori prestazioni - l'assenza del servizio di SLA *Plus* di *Assurance* rende incompleta l'Offerta di Riferimento in oggetto. L'art. 5, comma f della delibera n. 694/06/CONS prevede che "Telecom Italia fornisce ….. mezzi necessari all'operatore WLR per proporre i servizi di assistenza ai propri abbonati WLR, garantendo tempi di ripristino migliorativi rispetto a quelli forniti ai propri clienti finali". Sulla base di tale articolo essi richiedono che Telecom Italia renda disponibile la fornitura della prestazione di *SLA plus* di *assurance* migliorativo rispetto alla miglior prestazione fornita alla propria clientela finale.

99. Nel corso del procedimento istruttorio la Società Telecom Italia ha segnalato come il contratto WLR sia già stato negoziato e sottoscritto da nove operatori, che corrispondono a circa l'80% del mercato e nessuno di essi ha richiesto la fornitura di *SLA Plus*. Questo conferma che lo *SLA Plus* corrisponderebbe senza dubbio ad un'esigenza di nicchia, che sarebbe più corretto soddisfare con soluzioni *ad hoc* da analizzare caso per caso. Al fine di soddisfare anche tale tipo di esigenze dal 2005 Telecom Italia ha pubblicato un'offerta di SLA *plus* di *assurance* per le linee ISDN, utilizzabile anche per le linee WLR, e si è sempre dichiarata disponibile a negoziare soluzioni più specifiche. In particolare, nel caso del servizio WLR, tale esigenza è stata espressa da un solo Operatore con il quale Telecom Italia ha avviato la negoziazione dello SLA *Plus* in parallelo alla negoziazione dello stesso contratto WLR.

Considerazioni dell'Autorità

100. La delibera n. 694/06/CONS, all'art. 5 stabilisce che "Telecom Italia predispone e fornisce, su ciascuna prestazione inclusa nell'offerta WLR, livelli di qualità equivalenti a quelli forniti sui mercati al dettaglio corrispondenti" oltre che i ….. mezzi necessari all'operatore WLR per proporre i servizi di assistenza ai propri abbonati WLR, garantendo tempi di ripristino migliorativi rispetto a quelli forniti ai propri clienti finali.

101. Ciò premesso l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba includere nell'Offerta di Riferimento la prestazione di SLA *Plus* in ottemperanza al succitato articolo prevedendo tempi di *assurance* migliorativi rispetto a quelli garantiti alla propria clientela affari.

VIII. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO WLR DA PARTE DEL CLIENTE FINALE

Osservazioni degli operatori

102. Gli Operatori hanno dichiarato che costituisce prassi diffusa l'attivazione di tutti i servizi finali mediante registrazione del consenso vocale del cliente.

103. Secondo gli operatori inoltre la delibera n. 664/06/CONS prevede che la volontà inequivoca del titolare dell'utenza telefonica a concludere il contratto WLR possa risultare, non solo da un modulo cartaceo, ma anche da un modulo elettronico o dalla registrazione integrale della conversazione telefonica. Quindi essi ritengono che, in caso di contestazione, l'operatore WLR debba esibire a Telecom Italia come prova della manifestazione di volontà espressa dal cliente, o un modulo cartaceo, o un modulo elettronico, o la registrazione integrale della conversazione telefonica.

Considerazioni dell'Autorità

104. L'articolo 11, comma 3 della delibera n. 694/06/CONS, prevede che "Ai fini dell'attuazione dell'accordo, nel caso di contratti a distanza, l'operatore WLR è tenuto a trasmettere tempestivamente e con qualsiasi mezzo, anche informatico, un modulo d'ordine al cliente contenente tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente, nonché l'indicazione della data in cui si è formato l'accordo tra le parti. Ai medesimi fini costituisce onere del cliente la restituzione all'operatore WLR del modulo da lui sottoscritto. Il modulo d'ordine sottoscritto dal cliente fornisce evidenza dell'avvenuto accordo tra le parti. La decorrenza dei termini per avvalersi del diritto di recesso è calcolata dalla data di invio del modulo d'ordine da parte del cliente finale."

105. L'art. 13, comma 1, lettera d) e comma 3 lettera f) della delibera n. 694/06/CONS, prevede che l'operatore WLR, nei casi di attivazione WLR su linea attiva e su linea non attiva, deve inviare a Telecom Italia un ordine di lavorazione contenente anche: "la data di ricezione del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente".

106. L'art. 16, comma 1, della delibera n. 694/06/CONS, prevede che: "In caso di contestazioni nel processo di attivazione del WLR: a) l'operatore WLR ha l'obbligo di fornire su richiesta di Telecom Italia copia del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente per la fornitura del servizio WLR b) Telecom Italia, ove rilevi gravi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso, ha facoltà di chiedere all'operatore WLR - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio della copia dei moduli d'ordine sottoscritti dai clienti."

107. L'art. 2, comma 5 della delibera n. 664/06/CONS, prevede che: "La volontà inequivoca del titolare dell'utenza telefonica di concludere il contratto deve risultare da un modulo ovvero altro documento contrattuale, anche elettronico, recante la data e l'ora dell'avvenuto accordo e la relativa sottoscrizione del titolare dell'utenza telefonica. Se è utilizzata la comunicazione telefonica, l'adempimento degli obblighi informativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e il

consenso informato del titolare dell'utenza telefonica possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, previo consenso dell'interessato alla registrazione, sempre che l'operatore abbia adempiuto anche gli oneri di cui al comma seguente."

108. L'art. 2, comma 6, della delibera n. 664/06/CONS, stabilisce che: "Prima o al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica concluso a distanza, il titolare dell'utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni elencate al comma 1 e all'articolo 53 Codice del consumo [...] ".

109. L'art. 2, comma 8, della delibera n. 664/06/CONS stabilisce infine che: " [....] In caso di mancata trasmissione del modulo di conferma di cui al comma 6 ovvero nel caso in cui il modulo non contenga gli elementi ivi sanciti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall'art. 98, comma 11, del Codice".

110. Alla luce delle norme sopra richiamate l'Autorità ribadisce, in applicazione della delibera n. 694/06/CONS, l'obbligo per l'operatore WLR di inviare a Telecom Italia un ordine di lavorazione contenente anche la data di ricezione del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente oltre che di fornire, su richiesta di Telecom Italia, copia del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente per la fornitura del servizio WLR, in caso di contestazioni nel processo di attivazione del WLR.

IX. MODALITA' DI INVIO DEGLI ORDINI DI ATTIVAZIONE E CAUSALI DI SCARTO

Fornitura del Codice fiscale/partita IVA in caso di attivazione su linea attiva

Osservazioni degli operatori

111. Gli operatori chiedono all'Autorità di verificare che quanto contenuto nell'Offerta di Riferimento rispetti quanto previsto nell'art. 13, comma 2, della delibera n. 694/06/CONS, ed in particolare che:
    - l'invio di un ordine (contenente l'identificativo fiscale) consenta l'attivazione del cliente in modalità *business*/residenziale in base alla tipologia di utenza identificata dall'operatore WLR, indipendentemente da quanto esistente sui sistemi informativi di Telecom Italia;
    - qualora l'OLO WLR invii un ordine senza l'identificativo fiscale, Telecom Italia fornisca all'operatore WLR "adeguata e tempestiva comunicazione" della modalità (business o residenziale) con cui è stato attivato il cliente;
    - sia eliminato, in caso di subentro, l'obbligo di invio sistematico, da parte dell'operatore WLR a Telecom Italia, della documentazione del cliente subentrante, limitandola ai soli casi ritenuti necessari e singolarmente gestiti con specifiche richieste.

112. Nel corso del procedimento istruttorio la Società Telecom Italia si è dichiarata disponibile ad inserire nell'Offerta di Riferimento la precisazione in merito alla comunicazione della categoria assegnata nel caso di invio di un ordine senza l'identificativo fiscale. Telecom Italia si è dichiarata altresì disponibile a verificare che tra le causali di scarto non sia presente quella relativa al caso di codice fiscale/partita IVA non corrispondente a quello presente sui propri *data base* commerciali.

Considerazioni dell'Autorità

113. La delibera n. 694/06/CONS, all'art. 13, comma 2, stabilisce che: "Ai soli fini della valorizzazione del servizio WLR, l'operatore WLR comunica a Telecom Italia l'identificativo fiscale del cliente. La mancata comunicazione dell'identificativo fiscale non è adducibile come causa di rigetto dell'ordine. In assenza di tale comunicazione, Telecom Italia utilizza la caratterizzazione del cliente presente nei propri *database*, dando adeguata e tempestiva informazione all'operatore WLR".

114. L'Offerta di Riferimento di Telecom Italia prevede (allegato provisioning pag. 6) che "Il campo codice fiscale/partita IVA è opzionale. Qualora l'operatore WLR non fornisca il campo relativo al codice fiscale/partita IVA del cliente finale, Telecom Italia accetterà comunque l'ordine applicando le condizioni economiche (residenziale, non residenziale) relative al codice fiscale/partita IVA che sui propri *data base* risultano associati alla/e numerazione/i indicata/e dall'operatore WLR". Tale testo rappresenta la trasposizione di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, a meno della precisazione che qualora l'operatore WLR fornisca il campo relativo al codice fiscale/partita IVA del cliente finale diverso da quello in possesso di Telecom Italia, quello dell'Operatore prevalga su quest'ultimo. Inoltre nell'Offerta di Riferimento non si fa menzione della tempestiva comunicazione della categoria assegnata nel caso in cui l'OLO non fornisca l'identificativo fiscale.

115. Alla luce di quanto sopra l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba adeguare l'Offerta di Riferimento al fine di prevedere che: 1) in caso di attivazione su linea attiva l'invio di un ordine contenente l'identificativo fiscale consente l'attivazione del cliente in modalità business/residenziale in base alla tipologia di utenza identificata dall'operatore WLR, indipendentemente da quanto esistente sui sistemi informativi di Telecom Italia, 2) qualora l'OLO WLR invii un ordine senza l'identificativo fiscale, Telecom Italia dovrà fornire all'operatore WLR adeguata e tempestiva comunicazione della modalità (business o residenziale) con cui è stato attivato il cliente.

116. Telecom Italia inoltre nella propria Offerta di Riferimento 2008, a pag. 6 dell'Allegato Provisioning, riporta che "Qualora un nuovo soggetto giuridico (persona fisica o azienda) richieda di subentrare al cliente finale intestatario della linea, l'operatore WLR dovrà indicare a Telecom Italia il nuovo codice fiscale/partita IVA corredato di adeguata documentazione comprovante tale cambiamento (dichiarazione firmata dal vecchio e nuovo cliente finale)".

117. Per quanto riguarda la richiesta da parte di Telecom Italia di invio sistematico, da parte dell'operatore WLR, della documentazione comprovante il subentro ("dichiarazione firmata dal vecchio e nuovo cliente finale"), l'Autorità, ai sensi dell'art.13, commi 1 e 3 della delibera n.694/06/CONS, benché ritenga necessaria la comunicazione (in formato elettronico o cartaceo) dei dati anagrafici del cliente subentrante e della data di ricezione del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente, non ritiene giustificabile l'obbligo di invio sistematico della dichiarazione di subentro firmata dal vecchio e nuovo cliente.

Fornitura del Codice fiscale/partita IVA in caso di attivazione su linea non attiva

Osservazioni degli operatori

118. Gli operatori evidenziano che, tra le cause di rifiuto "formali" che Telecom Italia ha inserito nella propria Offerta di Riferimento relativamente ad una richiesta di attivazione WLR su linea non attiva, è presente una causale di rifiuto per "Codice Fiscale/Partita IVA errato o non corrispondente ad intestatario". Gli operatori richiedono di imporre a Telecom Italia che, come già stabilito per le richieste di attivazione del servizio WLR su linea attiva, l'inserimento di un identificativo fiscale errato o non corrispondente ad intestatario non deve essere una causa di rigetto dell'ordinativo, ciò al fine di evitare di interrompere il processo di attivazione del cliente se non estremamente necessario.

Considerazioni dell'Autorità

119. La delibera n. 694/06/CONS, all'art. 13, comma 3, prevede, nel caso di linea non attiva, che l'operatore WLR trasmetta all'operatore d'accesso l'ordine di lavorazione, in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax), che contiene codice fiscale o partita IVA del cliente. Pertanto l'Autorità, seppur riservandosi di valutare l'incidenza numerica della circostanza di rifiuto richiamata dagli Operatori anche al fine di valutare una modifica del processo previsto, ritiene allo stato applicabile la causale di rifiuto per "Codice Fiscale/Partita IVA errato o non corrispondente ad intestatario".

Richieste successive di attivazione per una medesima linea utente

Osservazioni degli operatori

120. Ai sensi dell'articolo articolo 22, comma 1, della delibera n.694/06/CONS, gli operatori richiedono di imporre a Telecom Italia di prevedere, in caso di rigetto di ordini con data di sottoscrizione più vecchia dovuto alla presenza di più richieste di attivazione del servizio WLR per una medesima linea utente, apposita informativa all'operatore che vede rigettato il proprio ordine.

Considerazioni dell'Autorità

121. L'articolo 22, comma 1, della delibera 694/06/CONS prevede che: "Nel caso di richieste di attivazione del servizio WLR per una medesima linea d'utente, pervenute da operatori diversi, Telecom Italia configura l'operatore WLR in relazione alla richiesta sottoscritta dal cliente in data più recente, dandone apposita informativa all'operatore che vede rigettato il proprio ordine, ad eccezione di quanto disposto dal successivo comma 4.

122. Telecom Italia, nella propria Offerta di Riferimento, riporta che: "Nel caso di più richieste di attivazione del servizio WLR per una medesima linea attiva, pervenute da operatori diversi, Telecom Italia configura l'operatore WLR sulla base della data più recente di sottoscrizione del contratto tra il cliente e l'operatore WLR", non facendo cenno alcuno all'obbligo della stessa di fornire apposita informativa all'operatore che vede rigettato il proprio ordine.

123. Alla luce di quanto sopra l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba adeguare la propria Offerta di Riferimento prevedendo apposita informativa all'operatore che vede rigettato il proprio ordine nella fattispecie descritta al succitato articolo 22.

X. ISDN MULTINUMERO

Osservazioni degli operatori

124. Alcuni operatori hanno evidenziato alcune criticità nell'offerta del servizio ISDN Multinumero ai propri clienti. Infatti, qualora un operatore richieda a Telecom Italia l'attivazione del servizio WLR per un cliente ISDN Multinumero, esso è tenuto ad inviare due distinti ordinativi:

- richiesta di attivazione del servizio WLR sul numero principale;

- richiesta di attivazione del servizio ISDN Multinumero contenente il numero di numerazioni aggiuntive da attivare. Tale ordinativo potrà essere inviato solo dopo che l'Operatore WLR abbia ricevuto da Telecom Italia la notifica di espletamento dell'ordine di cui al punto precedente. Le numerazioni aggiuntive associate al numero principale vanno in una coda e vengono riassegnate con logica FIFO.

Gli Operatori riscontrano le seguenti criticità che emergono dal processo suddetto:

- il cliente ISDN Multinumero, nel passaggio da Telecom Italia all'OLO WLR, non potrà usufruire del servizio ISDN Multinumero per un periodo di tempo che va dall'attivazione del WLR sulla linea principale all'attivazione del servizio ISDN Multinumero, sul quale peraltro non è stato definito nell'Offerta di Riferimento alcuno SLA;

- il cliente ISDN Multinumero, nel passaggio da Telecom Italia all'OLO WLR, perderà le numerazioni aggiuntive che aveva con Telecom Italia e gliene verranno assegnate di nuove;

- qualora un cliente WLR ISDN Multinumero richieda la disattivazione di alcune numerazioni aggiuntive, non potrà scegliere le numerazioni da disattivare; queste ultime saranno arbitrariamente disattivate da Telecom Italia.

Pertanto gli operatori richiedono che :

a. qualora Telecom riceva una richiesta di attivazione WLR su un cliente ISDN Multinumero, la stessa sia tenuta ad attivare contemporaneamente sia la numerazione principale sia tutte le numerazioni aggiuntive che il cliente aveva durante il proprio rapporto contrattuale con Telecom Italia, mantenendo inalterate le numerazioni;

b. eventuali richieste di variazione (incrementi/decrementi delle numerazioni aggiuntive) da parte del cliente siano gestite da appositi ordinativi (ordinativi di variazione già previsti dal tracciato record Telecom Italia) successivi all'attivazione del servizio con l'OLO;

c. il cliente WLR ISDN Multinumero deve poter scegliere le eventuali numerazioni aggiuntive da disattivare.

125. Nel corso del procedimento istruttorio la Società Telecom Italia ha evidenziato che il processo di attivazione del WLR è stato sviluppato in base al modello discusso durante il Tavolo Tecnico che ha valutato le modalità di predisposizione dell'Offerta di Riferimento. Tale modello prevede che, in fase di attivazione, la linea WLR venga configurata con le sole prestazioni incluse nel canone base. La richiesta di numerazioni aggiuntive è pertanto gestita in una fase successiva a quella di attivazione della linea. Il tema è stato inoltre affrontato nella relazione tecnica allegata alla delibera n. 694/06/CONS, dove (punto D7.7 dell'allegato A) l'Autorità esamina, tra l'altro, la richiesta di un operatore di prevedere ordini di tipo *like-to-like*, ovvero tali da garantire al cliente finale la medesima configurazione della linea utilizzata precedentemente all'adesione al WLR. A fronte di tale richiesta, l'Autorità non ha ritenuto opportuno prevedere, in capo a Telecom Italia, obblighi a priori circa lo sviluppo di tale funzionalità, demandando la decisione su questo aspetto alla negoziazione bilaterale tra i singoli operatori e Telecom Italia. Il processo di *provisioning* previsto dall'Offerta di Riferimento WLR sarebbe secondo Telecom Italia quindi pienamente in linea con quanto previsto dalla relativa regolamentazione. Ciò premesso, Telecom Italia segnala che, coerentemente con l'impostazione data dall'Autorità, a seguito delle esigenze espresse da alcuni operatori dopo l'avvio della commercializzazione del servizio, essa ha già avviato alcune valutazioni per verificare la fattibilità ed i tempi necessari per gli sviluppi finalizzati a pervenire ad una gestione più elastica delle numerazioni aggiuntive associate all'accesso WLR. Sebbene tali valutazioni non siano ancora state completate, in base ai primi risultati ottenuti è possibile affermare che, presumibilmente, entro settembre 2008, sull'ordine di attivazione WLR sarà possibile prevedere un'opzione che consenta all'operatore WLR di richiedere di mantenere inalterate tutte le numerazioni aggiuntive già associate alla linea telefonica attiva con Telecom Italia. Entro ottobre 2008 sarà presumibilmente rilasciata un'ulteriore funzionalità che consentirà una gestione più articolata anche delle numerazioni da cessare. Appena completate le verifiche tecniche suddette, Telecom Italia si impegna a comunicare agli operatori i tempi con i quali le suddette prestazioni saranno rilasciate.

Considerazioni dell'Autorità

126. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della delibera n.694/06/CONS, rientrano nell'ambito delle tipologie di linee oggetto dell'Offerta WLR le linee numeriche (ISDN), su singole linee o gruppi di linee.

127. L'Autorità ritiene che, a quasi un anno dall'avvio dei servizi WLR, le criticità tecniche di *provisioning* sul servizio ISDN multinumero possano e debbano essere superate. Alla luce anche di quanto rappresentato da Telecom Italia l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba adeguare la propria Offerta di Riferimento prevedendo:

- l'attivazione contemporanea di tutte le numerazioni ISDN multinumero (numerazione principale e numerazioni aggiuntive che il cliente aveva durante il proprio rapporto contrattuale con Telecom Italia),
- che eventuali richieste di variazione (incrementi/decrementi delle numerazioni aggiuntive) da parte del cliente siano gestite da appositi ordinativi (ordinativi di variazione già previsti dal tracciato record Telecom Italia) successivi all'attivazione del servizio con l'OLO;
- che il cliente WLR ISDN Multinumero possa scegliere le eventuali numerazioni aggiuntive da disattivare;

L'Autorità ritiene inoltre opportuno che Telecom Italia garantisca l'operatività delle suddette funzioni entro ottobre 2008.

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
(Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2008 di Telecom Italia per il servizio Wholesale Line Rental)

1. Sono approvate le condizioni di offerta dei servizi dell'Offerta di Riferimento per il servizio *Wholesale Line Rental* presentata in data 30 novembre 2007 da Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2008, fatto salvo quanto previsto nell'art. 2.

Articolo 2
(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento 2008 di Telecom Italia per il servizio *Wholesale Line Rental*)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS, Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento WLR esplicitando che nel momento in cui un nuovo stadio di linea è aperto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, Telecom Italia garantisce la fornitura del servizio WLR, alle condizioni economiche vigenti, sulle linee afferenti a tale stadio di linea già attivate in modalità WLR, fino alla cessazione del contratto da parte del cliente finale.

2. Ai sensi dell'art.18 comma h, della delibera n. 694/06/CONS, Telecom Italia riformula la propria Offerta di Riferimento prevedendo, ove venga richiesta l'attivazione della prestazione WLR su una linea oggetto di un contratto per la fornitura del servizio di accesso "Bitstream naked", la comunicazione, all'operatore WLR dell'esistenza di tale contratto. Telecom Italia specifica inoltre la modalità di suddetta comunicazione.
3. Ai sensi della delibera n. 274/07/CONS Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento prevedendo la fornitura della portabilità del numero dal servizio di accesso WLR al servizio di accesso *bitstream* anche nel caso in cui un cliente richieda di cessare il WLR con un Operatore e di mantenere, con il medesimo Operatore, il proprio numero su una linea *bitstream naked*.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e, della delibera n. 694/06/CONS Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento WLR prevedendo la fornitura all'Operatore interconnesso delle informazioni preliminari per l'offerta di un gruppo di linee a un cliente finale, previa presentazione di un mandato conoscitivo adeguatamente circoscritto, una delega ovvero un incarico di rappresentanza del cliente o un documento di attestazione della aggiudicazione della gara di appalto.
5. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento WLR prevedendo un contributo di attivazione del WLR pari a 5,57 Euro per linea ed un contributo di disattivazione del WLR, con cessazione della linea, pari a 11,37 Euro per linea.
6. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento WLR prevedendo un *bonus* mensile sul traffico consegnato all'Operatore WLR pari a 0,17 Euro/linea-WLR, per ogni cliente residenziale, e 0,10 Euro/linea-WLR, per ogni cliente non residenziale. Telecom Italia esplicita altresì la modalità di riconoscimento all'Operatore del suddetto *bonus* di traffico.
7. Telecom Italia adotta una modalità di presentazione delle fatture all'Operatore interconnesso utilizzando un formato dei dati, relativi al WLR e a tutte le prestazioni associate ed accessorie, caratterizzato dalla massima trasparenza e semplicità di comprensione. Telecom Italia comunica agli Operatori interconnessi le modifiche ai suddetti formati con il massimo preavviso possibile in modo da consentire agli stessi di adeguare i propri sistemi.
8. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento (Annesso 2 dell'Allegato *provisioning*), garantendo una "capacità di ricezione ordini" giornaliera pari almeno alla minima capacità di evasione (20.000 ordini al giorno), aumentata del 30%. Ciascun operatore può trasmettere ordinativi entro un limite massimo giornaliero per operatore e per ciascuna Area Territoriale (AOR) pari alla capacità massima, assegnata in fase di pianificazione, aumentata del 30%.
9. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della delibera n. 694/06/CONS Telecom Italia riformula la propria Offerta di Riferimento WLR esplicitando che l'Operatore WLR è tenuto a presentare, entro quindici giorni dalla fine del mese in corso, la capacità richiesta per il mese successivo ripartita per Aree Territoriali.

10. Ai sensi dell'art.13 comma 2 della delibera 694/06/CONS Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento WLR precisando quanto segue:

    a. in caso di richiesta di attivazione su linea attiva, l'invio di un ordine contenente l'identificativo fiscale consente l'attivazione del cliente in modalità Business/Residenziale in base alla tipologia di utenza identificata dall'operatore WLR, indipendentemente da quanto esistente sui sistemi informativi di Telecom Italia;

    b. qualora l'Operatore WLR invii un ordine di attivazione di linea attiva senza l'identificativo fiscale, Telecom Italia fornisce all'operatore WLR adeguata e tempestiva comunicazione della modalità (*business* o residenziale) con cui è stato attivato il cliente;

    c. in caso di subentro, l'Operatore WLR è tenuto ad aggiornare tutti i dati precedentemente inviati ai sensi dell'art. 13 della delibera n.694/06/CONS. Ai sensi di quanto previsto dal medesimi articolo, l'obbligo di invio della dichiarazione firmata dal vecchio e nuovo cliente finale comprovante il subentro deve essere rimosso.

11. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della delibera n. 694/06/CONS Telecom Italia adegua la propria Offerta di Riferimento WLR prevedendo apposita informativa all'Operatore che vede rigettato il proprio ordine per sopraggiunto successivo ordine da parte di altro Operatore.

12. Ai sensi dell'art. 14 commi 1, 2, 3 e 4 della delibera n. 694/06/CONS Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento WLR indicando esplicitamente il numero di giorni previsti per l'attivazione della linea non attiva ai propri Clienti finali e incrementando, nel caso di ordini per l'attivazione del servizio WLR su linee non attive, i tempi di cui ai commi 2 e 3 della delibera n. 694/06/CONS del numero di giorni previsti da Telecom Italia per l'attivazione della linea ai propri Clienti finali, ridotti del 20%.

13. Ai sensi dell'art. 14, comma 6 della delibera n. 694/06/CONS Telecom Italia riformula la propria Offerta di Riferimento WLR applicando le penali per mancato rispetto dei tempi di attivazione del servizio di WLR di seguito riportate:

Ritardo	Penale come % del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto
1-2 gg solari	30%
3-7 gg solari	100%
8-15 gg solari	150%
> 16 gg solari	200% + il 60% per ogni giorno di ritardo

14. Ai sensi dell'art.5 della delibera n. 694/06/CONS Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento WLR prevedendo uno *SLA Plus* con tempi di *assurance* migliorativi rispetto a quelli garantiti alla propria clientela affari.

15. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della delibera n.694/06/CONS Telecom Italia adegua la propria Offerta di Riferimento consentendo:

    a. l'attivazione WLR, su un cliente ISDN Multinumero, della numerazione principale contemporaneamente a tutte le numerazioni aggiuntive che il cliente aveva durante il proprio rapporto contrattuale con Telecom Italia, mantenendo inalterate le numerazioni;
    b. che le eventuali richieste di variazione (incrementi/decrementi delle numerazioni aggiuntive) da parte del cliente sono gestite da appositi ordinativi di variazione inviati successivamente all'attivazione del servizio con l'Operatore;
    c. la possibilità di disattivazione delle numerazioni aggiuntive richieste dall'Operatore.

16. Telecom Italia rende operative le funzionalità di cui al precedente comma entro ottobre 2008.

17. Al fine di consentire il trattamento delle chiamate contenenti cifre extradecadiche originate dall'abbonato WLR, con particolare riferimento alla chiamata verso il servizio interno di rete "4*", Telecom Italia concorda con gli Operatori, entro il 2008, le specifiche tecniche di trattamento della chiamata al fine di inserire tale prestazione all'interno dell'Offerta di Riferimento WLR relativa al 2009.

18. Ai sensi dell'art. 30 comma 4 della delibera n. 694/06/CONS Telecom Italia adegua l'Offerta di Riferimento WLR a quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS e dalle successive disposizioni in merito alle attivazioni, alle migrazioni, alle cessazioni ed alla portabilità del numero.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Salvo ove diversamente specificato, Telecom Italia modifica l'Offerta di Riferimento 2008 per il servizio WLR secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 e la ripubblica entro 40 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della delibera n. 33/06/CONS le modifiche all'Offerta di Riferimento WLR oggetto del presente provvedimento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2008.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 2 luglio 2008

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

08A05775

DELIBERAZIONE 17 luglio 2008.

Consultazione pubblica relativa alla revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile. (Deliberazione n. 60/08/CIR).

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 luglio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", ed in particolare l'art. 80;

VISTA la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)";

VISTA la delibera n. 12/01/CIR, del 7 giugno 2001, recante "Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)", ed, in particolare, l'art. 4 comma 3;

VISTA la delibera n. 19/01/CIR, del 7 agosto 2001, recante "Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (mobile number portability)", ed, in particolare, gli articoli 3 e 4, relativamente alla capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di mobile number portability e al periodo di realizzazione;

VISTA la delibera n. 17/06/CIR del 4 maggio 2006, recante "Adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile degli operatori *Donating*, secondo le disposizioni della delibera n.19/01/CIR, e modalità di gestione delle richieste";

VISTA la delibera n. 126/07/CIR del 5 dicembre 2007, recante "Avvio del procedimento per la revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile e disposizioni per l'adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile degli operatori *Donating*, anche in relazione alle esigenze derivanti dall'avvio dei servizi da parte degli operatori mobili virtuali";

VISTO l'avviso di avvio del procedimento di cui alla delibera n. 126/07/CIR, pubblicato sul sito web dell'Autorità in data 28/01/08, nonché il documento di discussione annesso allo stesso avviso;

CONSIDERATO che il suddetto documento di discussione richiama l'opportunità di adeguare il modello di interazione tra gli operatori mobili per tener conto del nuovo scenario competitivo, fino ad ora basato sull'Accordo Quadro tra gli operatori che disciplina le procedure amministrative, le modalità, i tempi, i prezzi e le condizioni generali per la realizzazione della prestazione di Mobile Number Portability reciprocamente fornita dalle parti, e più specificatamente: a) le modalità delle comunicazioni delle richieste; b) le condizioni di attivazione della prestazione; c) gli accordi di "Service Level Agreement" ("SLA"); d) le procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria; e) le modalità di aggiornamento reciproco delle banche dati dei numeri portati gestite da ciascuna Parte; f) le condizioni generali relative ai costi ed ai tempi di attivazione; g) le responsabilità degli operatori; h) le causali di rifiuto, annullamento o sospensione della richiesta di attivazione della prestazione; i) il trasferimento dei dati personali dei clienti;

CONSIDERATO inoltre che lo stesso documento di discussione richiama l'attenzione su ulteriori finalità della revisione delle norme, inerenti la garanzia per la clientela di idonea trasparenza tariffaria, la riduzione dei tempi per l'attuazione della portabilità del numero, la riduzione dei casi di rifiuto, la revisione dei prezzi di attivazione della prestazione, la garanzia del soddisfacimento delle esigenze dell'Autorità Giudiziaria, la revisione dei modelli di comunicazione verso l'Autorità attualmente in uso;

VISTI i contributi sui temi sopra elencati ricevuti nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 126/07/CIR, a cui hanno partecipato gli operatori H3G S.p.A, Telecom Italia S.p.A, Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A., Carrefour S.p.A, COOP Italia, Poste Mobile S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A;

CONSIDERATE le posizioni espresse, anche mediante documenti scritti, dagli operatori nell'ambito delle audizioni tenutesi in data 22 febbraio 2008, 7 marzo 2008, 27 marzo 2008, 15 aprile 2008, 20 maggio 2008 e 3 giugno 2008, ed anche successivamente;

RITENUTO, in definitiva, necessario rivedere il complesso di norme, disposizioni e modelli di interazione che regolano la prestazione di portabilità del numero mobile per i clienti di tutti gli operatori, ivi inclusi gli operatori virtuali, nonché le modalità informative nei confronti dell'Autorità, alla luce della mutata situazione determinata dall'ingresso nel mercato degli operatori virtuali;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al provvedimento di revisione delle suddette norme;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. É indetta la consultazione pubblica relativa allo schema di provvedimento concernente "Revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile", riportato nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 17 luglio 2008

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - SAVARESE

ALLEGATO A alla delibera n. 60/08/CIR

MODALITA' DI CONSULTAZIONE

L'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione in ordine allo schema di provvedimento concernente "Revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile", riportato nell'allegato B alla presente delibera. L'Autorità pertanto

INVITA

le parti interessate a far pervenire all'Autorità, memorie scritte e pareri con riferimento a quanto riportato nello schema di provvedimento in Allegato B alla presente delibera.

La responsabilità del procedimento è affidata all'ing. Francesco Bernabei, funzionario della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione elettronica.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante la revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile" nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo del 15 settembre 2008, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Direzione Reti e Servizi di Comunicazione elettronica
Centro direzionale, Isola B5, Torre Francesco
80143 – Napoli

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, anche tramite fax al numero: 081 7507 621.

E' richiesto, altresì, l'inoltro anche in formato elettronico (formato Word) al seguente indirizzo e-mail: dir@agcom.it. La trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio della relativa documentazione cartacea o trasmessa via fax.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive effettive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti rispondenti devono allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. Nel caso, dovrà essere fatta pervenire anche la versione accessibile.
Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso.

ALLEGATO B alla delibera n. 60/08/CIR

Schema di provvedimento

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a. Mobile Number Portability (MNP): la prestazione di Portabilità del Numero tra gli operatori dei servizi di comunicazioni mobili e personali.

b. Operatore Assegnatario (indicato anche come Operatore "*Donor*"): l'operatore al quale è assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato.

c. Operatore Cedente (indicato anche come Operatore "*Donating*"): l'operatore (di rete mobile o virtuale) che ha il contratto con un cliente che ha chiesto la portabilità del numero per ricevere il servizio mobile da altro operatore (di rete mobile o virtuale). Nel caso di prima portabilità operatore *Donor* e *Donating* coincidono.

d. Operatore Ricevente (indicato anche come Operatore "*Recipient*"): l'operatore (di rete o virtuale) che acquisisce il cliente che ha chiesto la portabilità del numero.

e. Rete dell'operatore *Donating*: la rete dell'operatore *Donating*, nel caso in cui l'operatore *Donating* gestisca direttamente la numerazione oppure la rete dell'operatore con cui il *Donating* ha un contratto per la gestione della propria numerazione.

f. Rete dell'operatore *Recipient*: la rete dell'operatore *Recipient*, nel caso in cui l'operatore *Recipient* gestisca direttamente la numerazione oppure la rete dell'operatore con cui il *Recipient* ha un contratto per la gestione della propria numerazione.

g. Rete *initiating*: la rete che effettua l'interrogazione della banca dati dei numeri portati e inserisce l'opportuno *routing number* della rete dell'operatore *Recipient*.

h. Operatore ospitante: operatore che, ai fini della portabilità del numero, gestisce direttamente i colloqui con gli altri operatori mobili e non con l'ausilio di altri operatori.

i. Operatore Ospitante Cedente (indicato per brevità come ospitante *Donating*): l'operatore che agisce come operatore ospitante prima della portabilità del numero sulla base di accordi con l'Operatore Cedente. Nel caso in cui l'Operatore Cedente gestisca direttamente i colloqui con gli altri operatori, l'operatore Cedente coincide con l'ospitante cedente.

j. Operatore Ospitante Ricevente (indicato per brevità come come ospitante *Recipient*): l'operatore che agisce come operatore ospitante successivamente all'attuazione della portabilità del numero sulla base di accordi con l'Operatore Ricevente. Nel caso in cui l'Operatore Ricevente gestisca direttamente i colloqui con gli altri operatori, l'Operatore Ricevente coincide con l'ospitante Ricevente.

k. Numero portato: il numero del Piano di numerazione nazionale per i servizi di comunicazioni mobili e personali (numero Mobile Station International ISDN Number - MSISDN) oggetto della portabilità del numero.

l. Accordo quadro: accordo tra gli operatori mobili (operatore di rete mobile o virtuale) che stabilisce le relazioni generali tra gli stessi in merito alle modalità di fornitura della prestazione di Mobile Number Portability (MNP).

m. Periodo di attivazione: periodo che inizia con la richiesta della prestazione di MNP da parte del cliente e termina con l'attivazione della prestazione.

n. Periodo di realizzazione: periodo che inizia con l'invio da parte dell'operatore *Recipient* della richiesta di portabilità e termina con l'attivazione della prestazione.

o. Data di attivazione (indicata come data di "cut over"): data in cui avviene l'attivazione della numerazione portata sulla rete dell'operatore *Recipient* e la contestuale disattivazione dalla rete dell'operatore *Donating*.

p. Validazione: insieme di verifiche per controllare la correttezza e completezza della richiesta inviata dall'operatore *Recipient* al fine di evitare errori nell'esecuzione della portabilità del numero mobile.

q. Scarto: rigetto della richiesta nella fase di presa in carico della stessa.

r. Rifiuto: rigetto della richiesta a seguito di esito negativo della validazione.

s. Numerazioni addizionali: le numerazioni aggiuntive a quella principale, configurate sulla carta SIM, che sono dedicate ai servizi dati e/o telefax.

t. Sistema NPTS: sistema gestito dal Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni utilizzato per gli scopi dell'Autorità Giudiziaria, che contiene, tra l'altro, la banca dati dei numeri portati, nonché l'associazione tra i numeri o archi di numeri, non portati, utilizzati da clienti di operatori virtuali e l'operatore virtuale stesso.

Articolo 2
(Disposizioni generali)

1. La prestazione di Mobile Number Portability si applica ai numeri MSISDN associati alle carte Subscriber Identification Module (SIM) e rende disponibile, agli utenti portati sulla rete dell'operatore *Recipient*, i servizi di base, i servizi supplementari e gli altri servizi basati su segnalazione non correlata al circuito, secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica 763-2 del Ministero delle dello sviluppo economico- comunicazioni e successive modificazioni.
2. Tutte le numerazioni mobili assegnate agli operatori per l'offerta di servizi e fornite alla clientela finale, nessuna esclusa, sono portabili.
3. Il cliente può richiedere la prestazione di MNP relativamente a: a) l'MSISDN principale; b) le singole numerazioni addizionali unitamente o separatamente all'associato MSISDN principale e alle altre numerazioni addizionali. Una richiesta unitaria di portabilità per tutte le numerazioni suddette può essere effettuata purché tali numerazioni appartengano allo stesso operatore *Donating*.
4. Un numero MSISDN può essere portato più volte e può anche essere nuovamente attivato sulla rete dell'operatore *Donor*.
5. L'operatore *Recipient* assegna un nuovo IMSI al cliente con numero portato e può attribuire ad una carta SIM, a cui è associato un MSISDN portato, un MSISDN addizionale appartenente ad un arco di numerazione a lui assegnato.
6. Le modalità di selezione per le chiamate dirette al numero portato non sono modificate dalla prestazione di MNP.
7. Nelle chiamate originate da un utente che usufruisce della prestazione di MNP, l'identità del chiamante (Calling Line Identity – CLI) trasmessa dalla rete *Recipient* è quella del numero portato.
8. L'operatore *Recipient* offre ai propri clienti con numero portato l'accesso e il trasferimento al servizio di Segreteria Telefonica Centralizzata con le stesse modalità offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore *Donor*.
9. La Mobile Number Portability non modifica la titolarità di assegnazione sia del numero oggetto di portabilità sia del blocco di cui il numero fa parte. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore *Recipient*, il numero ritorna a disposizione dell'operatore *Donor*, salvo nei casi di portabilità successive. In particolare, allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore *Recipient*, il numero non può essere riassegnato dall'operatore *Recipient* ad altro utente e, qualora il cliente, ultimo utilizzatore del numero, non chieda la portabilità dello stesso numero entro quindici giorni dalla cessazione del servizio, il sedicesimo giorno successivo a quello di scadenza del servizio il numero ritorna a disposizione del *Donor* per successive assegnazioni e nel rispetto di quanto sancito dal Piano nazionale di numerazione in tema di latenza.
10. Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate verso numeri portati sono tenuti a mantenere gli stessi livelli qualitativi delle chiamate verso numeri non portati. I clienti con numero portato non sono discriminati in termini di qualità del servizio.
11. Gli operatori sono tenuti ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive secondo procedure analoghe a quelle seguite per la configurazione della prima portabilità.

12. Gli operatori, operanti in qualità di *Donating* e *Recipient* possono delegare altro operatore, sulla base di accordi bilaterali, a svolgere parte delle attività necessarie alla realizzazione della portabilità.
13. Gli operatori provvedono alla riparazione dei guasti che si verificano sulle proprie reti e in relazione alle proprie responsabilità; pertanto, nel caso di Mobile Number Portability la responsabilità degli operatori è limitata alle infrastrutture di rete di loro competenza e relative funzionalità. Gli operatori cooperano al fine di garantire il massimo livello di qualità ai servizi offerti attraverso l'utilizzo delle rispettive infrastrutture.
14. Qualora occorra effettuare, per comprovate ragioni tecniche, cambi di numero che coinvolgano numeri portati, l'operatore *Donor* avverte l'operatore *Recipient* con un anticipo di almeno centoventi giorni. L'operatore *Donor* e l'operatore *Recipient* concordano le condizioni di fornitura dei messaggi in fonia inerenti i cambi numero, nonché le modalità di aggiornamento di tutte le banche dati interessate.
15. Gli operatori coinvolti trattano il formato del codice d'instradamento (*Routing Number*), definito nella Specifica Tecnica 763-2 del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni e nelle successive modificazioni, per l'instradamento in rete delle chiamate verso numeri portati.

Articolo 3
(Soluzioni tecniche di rete e interconnessione)

1. La Mobile Number Portability è realizzata attraverso la soluzione tecnica di "*Direct Routing*", per tutte le chiamate originate dal territorio nazionale e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali.
2. La soluzione tecnica di *"Onward Routing"* si applica alle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali. Gli operatori riceventi traffico originato al di fuori del territorio nazionale possono operare anche per far agire la propria rete come rete *initiating*, inserendo il routing number della rete *Recipient* in accordo con la Specifica Tecnica 763-2 del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni e successive modificazioni..
3. Il formato e lo scambio dei messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla relativa Specifica Tecnica 763-2 del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni e successive modificazioni.
4. L'operatore *Recipient* ha il diritto di vedersi riconoscere dall'operatore che gli consegna la chiamata la propria tariffa di terminazione indipendentemente dall'origine della chiamata, sia essa sul territorio nazionale che al di fuori del territorio nazionale..
5. L'operatore di originazione della chiamata e l'operatore che riceve la chiamata originata al di fuori del territorio nazionale, nel caso di chiamate dirette a numeri portati, si fa carico degli eventuali ulteriori costi, quali quelli di transito e di interrogazione della banca dati dei numeri portati..

Articolo 4
(Banche dati)

1. Il riconoscimento dell'associazione tra numero del cliente portato e rete dell'operatore *Recipient* è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, da apposite banche dati gestite da ciascun operatore mobile.
2. Ciascun operatore mobile ha l'obbligo di mantenere aggiornata la propria banca dati e di comunicare ai restanti operatori di rete mobile l'acquisizione dei numeri oggetto di portabilità. In particolare, l'operatore *Recipient* comunica tempestivamente e comunque entro due giorni lavorativi precedenti il cut over, l'imminente acquisizione del numero oggetto di portabilità ai restanti operatori mobili.
3. Gli operatori mobili rendono disponibili agli operatori di rete fissa, gratuitamente, i contenuti della banca dati dei numeri portati.

Articolo 5
(Modelli di interazione)

1. Il periodo di realizzazione della prestazione di MNP non supera tre giorni lavorativi dall'invio della richiesta da parte dell'operatore *Recipient* fino alla data di cut-over, indipendentemente dall'eventuale termine di preavviso per il recesso dal contratto. L'invio della richiesta da parte del *Recipient* avviene nei giorni lavorativi entro le ore 19:00. Gli operatori possono estendere, nell'Accordo quadro, l'invio della richiesta anche nei giorni non lavorativi. Il risultato della validazione è inviato anche al Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni entro le ore 10:00 del giorno lavorativo successivo alla richiesta del *Recipient*. La portabilità è effettuata dopo due giorni lavorativi dalla notifica di validazione, definendo delle fasce orarie per la portabilità in modo da contenere l'eventuale disservizio al cliente richiedente in un intervallo temporale massimo di 2 ore. L'Autorità si riserva di valutare la possibilità di ridurre ulteriormente la durata del periodo di realizzazione mediante l'adozione di nuove soluzioni procedurali.
2. Per le disposizioni di cui al presente provvedimento, il processo standard per la portabilità del numero e il processo relativo alla cessazione di un numero sono riportati nell'Allegato A, fatti salvi ulteriori affinamenti nell'ambito dell'accordo quadro.
3. L'accordo quadro stabilisce il quadro di riferimento per gli standard di servizio della prestazione di MNP. Tale accordo riguarda almeno i seguenti aspetti:
   a. modalità tecniche di comunicazione e scambio dati;
   b. le modalità con cui effettuare la validazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 7;
   c. standard applicabili agli accordi di *Service Level Agreement* (SLA), che includono, tra l'altro, le penali in caso di ritardi nell'effettuazione delle operazioni previste dalla presente provvedimento o dall'accordo quadro, in accordo con i principi stabiliti dall'art. 13;
   d. responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa;

e. procedure di dettaglio relative alle prestazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria;
f. modalità di aggiornamento reciproco delle banche dati dei numeri portati gestite da ciascun operatore di rete mobile e di mantenimento e verifica della loro sincronizzazione.

4. La richiesta del cliente di attivazione della prestazione di MNP contiene:
   a. i dati identificativi del cliente (per le persone fisiche, nome e cognome; per le persone giuridiche, enti e associazioni, denominazione e ragione sociale);
   b. codice fiscale o partita IVA del cliente;
   c. la/le numerazione/i MSISDN su cui si richiede di attivare la prestazione di MNP;
   d. numero/i seriale/i della/e carta/e SIM del *Donating*, qualora non si intenda effettuare una verifica della SIM tramite SMS da parte del *Recipient*;
   e. data di sottoscrizione della richiesta ed eventuale indicazione della data preferita per l'attivazione della prestazione di MNP. Nel caso in cui la data preferita è inferiore al periodo di realizzazione, tale data si intende automaticamente sostituita con la prima data utile per la prestazione;
   f. numero e tipo di documento di riconoscimento presentato dal cliente;
   g. manifestazione inequivoca della volontà del cliente d'interrompere il rapporto giuridico con il *Donating* relativamente al numero di telefono da portare, attivo sulla rete del *Donating*, recedendo dal contratto in caso di abbonamento e di instaurare, usufruendo della prestazione di MNP, un rapporto giuridico con il *Recipient* con la conseguente attivazione del numero sulla rete mobile del *Recipient* o dell'operatore ospitante *Recipient*;
   h. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato che la sottoscrizione del contratto con il *Recipient* non lo solleva dagli obblighi relativi al precedente contratto stipulato con il *Donating*;
   i. in caso di carta prepagata, la dichiarazione del cliente sostitutiva di atto di notorietà di essere il legittimo possessore della carta SIM (intestatario, reale utilizzatore), da rendere nelle forme previste dall'ordinamento.
   j. consenso informato del cliente, ai sensi della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, per il trattamento dei propri dati da parte del *Recipient* ed il trasferimento degli stessi a terzi per le finalità connesse alla richiesta della prestazione di MNP;
   k. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato riguardo alla disponibilità del servizio di trasparenza tariffaria ed alle modalità per poterne usufruire.
   l. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato riguardo alle modalità per la restituzione o trasferibilità del credito residuo.
5. Nel caso in cui il cliente intenda richiedere l'applicazione della prestazione di portabilità del numero relativamente a più numeri MSISDN, è consentita la sottoscrizione di un'unica richiesta indicante tutti i numeri o archi di numeri.
6. L'operatore *Recipient* trasmette all'operatore *Donating* un ordine di lavorazione secondo le procedure di cui all'Allegato A. L'utilizzo delle modalità informatiche dovrà avvenire con gli opportuni strumenti di sicurezza nelle comunicazioni.

L'ordine trasmesso deve riportare almeno i seguenti dati, fermo restando che nell'accordo quadro possono essere definite le modalità di rappresentazione e comunicazione di detti dati:

a. identificativo dell'operatore *Recipient;*
b. identificativo dell'operatore ospitante *Recipient*, qualora diverso da quello del punto a;
c. identificativo dell'operatore *Donating*;
d. identificativo dell'operatore ospitante *Donating*, qualora diverso da quello del punto c;
e. esplicitamente il nuovo *routing number*;
f. numero o ranghi di numerazione MSISDN su cui si richiede di attivare la prestazione di MNP;
g. indicazione riguardo al fatto che il *Recipient* ha già provveduto ad effettuare una validazione secondo quanto sancito all'art. 6 seguente, se del caso;
h. numero seriale della carta SIM nel caso di contratto pre-pagato, qualora il *Recipient* non abbia già provveduto ad effettuare una validazione secondo quanto sancito all'art. 6 seguente;
i. Codice Fiscale del cliente o, in mancanza di questo, Partita IVA nel caso di abbonamento, qualora il *Recipient* non abbia già provveduto ad effettuare una validazione secondo quanto sancito all'art. 6 seguente,
j. identificativo di progetto ad hoc, se del caso;
k. identificativo che attesta che il *Recipient* ha acquisito la denuncia fatta all'Autorità competente relativamente allo smarrimento o furto della SIM di cui si chiede la portabilità, se del caso;
l. identificativo, che attesta che il cliente ha chiesto la trasferibilità del credito residuo, se del caso.

7. L'ordine trasmesso non riporta dati che non sono necessari all'espletamento della portabilità del numero, quali: codice che identifica la tipologia del servizio usufruito sulla rete *Donating*, codice che identifica la tecnologia di servizio usufruita presso il *Donating*, nominativo o denominazione o ragione sociale del cliente che ha chiesto la portabilità, tipo o numero di documento del cliente.
8. L'operatore *Recipient*, quale responsabile del rapporto col cliente, conserva i dati dell'ordine trasmesso e la copia del contratto con il cliente per la fornitura della prestazione di MNP e l'eventuale relativa documentazione allegata.
9. L'operatore *Donating*, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi dall'operatore *Recipient*, attiva, eventualmente con il supporto dell'ospitante *Donating*, la prestazione al cliente nei tempi e secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento.
10. La richiesta di attivazione della prestazione può essere scartata o rifiutata dall'operatore *Donating* soltanto nei seguenti casi:
    a. richiesta ricevuta mancante di alcuni dei dati di cui al precedente comma 2;
    b. dati di cui al precedente comma 2 non valorizzati secondo quanto stabilito nell'accordo quadro;
    c. assenza nella richiesta sia del Codice Fiscale/Partita IVA sia del numero seriale della carta SIM;
    d. mancata corrispondenza tra numero MSISDN e Codice Fiscale/Partita IVA, qualora il numero si riferisce ad un contratto di abbonamento;

e. mancata corrispondenza tra numero MSISDN e numero seriale della carta SIM , qualora il numero si riferisce ad contratto di tipo pre-pagato;
f. numero non attivo, con cessazione della SIM oggetto di portabilità da oltre 15 giorni lavorativi;
g. disattivazione completa del servizio di comunicazione per il numero MSISDN; qualora tale disattivazione sia stata causata da furto o smarrimento o morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile la disattivazione non è opponibile come rifiuto alla portabilità, salvo il caso in cui la disattivazione sia stata decretata dall'Autorità giudiziaria;
h. non appartenenza del numero MSISDN all'operatore ricevente la richiesta;
i. ricezione da parte del *Donating* di una precedente richiesta di portabilità per lo stesso MSISDN da parte di un operatore diverso dal *Recipient* e dal *Donating*;
j. ricezione da parte del *Donating* di una precedente richiesta di portabilità per lo stesso MSISDN da parte dello stesso operatore *Recipient* validata positivamente;

11. Le causali di scarto o rifiuto di cui ai punti c), d), e), f) e g) del precedente comma 10 sono utilizzabili solo nel caso in cui il *Recipient* non abbia indicato, tramite il campo di cui al precedente comma 2, lettera g), di aver già effettuato la validazione secondo la procedura di cui al seguente art. 6.
12. L'operatore *Donating* nella risposta di validazione, in caso di rifiuto, riporta la lista completa delle cause di rifiuto che ricorrono nella singola richiesta di portabilità.
13. L'accordo quadro stabilisce quali causali di cui al comma 10 possono produrre scarto o rifiuto, utilizzando quando possibile lo scarto, in particolare per quanto concerne le causali di cui ai punti a), b), c) del comma 10.
14. La richiesta di attivazione della prestazione può essere sospesa dall'operatore *Donating* solo nel caso di disservizio tecnico.
15. L'operatore *Donating* non scarta o rifiuta una richiesta di portabilità di un numero MSISDN a seguito della ricezione di una successiva richiesta di portabilità da parte di un altro operatore.
16. L'operatore *Donating* non da seguito a domande di annullamento di richieste di portabilità inoltrate dall'operatore *Recipient*.
17. In nessun caso, eventuali situazioni di morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile nei confronti dell'operatore *Donor*/*Donating*, né il furto o lo smarrimento della SIM costituiscono condizione ostativa alla fornitura della prestazione di MNP.
18. Il cut-over è eseguito entro due giorni lavorativi dalla validazione positiva della richiesta, effettuando lo scambio di messaggi di cui nell'allegato A.
19. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste, nonché le procedure concordate tra tutti gli operatori coinvolti nell'attivazione della prestazione, sono improntate alla massima efficienza e tali da minimizzare i tempi di interruzione del servizio al cliente finale.
20. Gli operatori sono responsabili dell'espletamento delle attività da svolgere sulle rispettive reti per la fornitura della prestazione di MNP.

Articolo 6
(Validazione effettuata da parte del *Recipient*)

1. L'operatore *Recipient* ha facoltà di effettuare una validazione preventivamente all'invio della richiesta di portabilità, verificando, tra l'altro, che la SIM sia effettivamente attiva. Per conseguire tale finalità, il *Recipient* può inviare un SMS al MSISDN oggetto di portabilità chiedendo al cliente destinatario di confermare, sempre tramite SMS, l'effettiva volontà di effettuare la portabilità citando a comprova, nel messaggio di risposta, il codice personale che gli è stato fornito allo scopo nella fase di presentazione della richiesta di portabilità. Solo nel caso in cui il cliente risponda positivamente e fornisca il predetto codice personale, il *Recipient* nell'ordine inviato al *Donating* può indicare che è stata effettuata la validazione e conseguentemente omettere i dati relativi al numero seriale della carta SIM del *Donating* e CF o P.IVA.
2. Nel caso di richieste multiple relative a SIM distinte l'operazione di cui al comma 1 deve essere effettuata per ciascuna SIM.
3. In alternativa all'invio della comunicazione via SMS, l'operatore *Recipient* può contattare il cliente chiamando il numero MSISDN oggetto di richiesta di portabilità; anche in questo caso l'operatore chiede al cliente di fornire il codice personale acquisito e la chiamata è registrata rispettando le norme relative alla protezione dei dati personali.

Articolo 7
(Progetti ad hoc)

1. L'operatore *Recipient* può richiedere che un determinato gruppo di SIM, relative ad un unico contratto con un operatore *Recipient* venga gestito in modo sincronizzato. In tal caso, la data di cut-over è decisa dal *Recipient*, purché il periodo di realizzazione, richiesto, computato a partire dalla richiesta iniziale, non sia inferiore a 10 giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di diverso accordo con il *Donating*. In ogni caso la data di cut-over è comunicata con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.
2. La procedura standard per i progetti ad hoc è riportata nell'Allegato A e prevede due fasi:
    a. Nella prima fase, nelle richieste di validazione la data di cut-over non è inserita; ogni singola richiesta di attivazione appartenente al progetto ad hoc è presa in carico dal *Donating* e a seguito della sua validazione positiva è posta in stato di attesa. La validazione della singola richiesta è effettuata con le stesse regole previste nel presente provvedimento per il caso di richieste che non sono relative a progetto ad hoc. A seguito di rifiuto il *Donating* e il *Recipient*, in funzione della tipologia di rifiuto, collaborano per pervenire ad una validazione positiva.
    b. Nella seconda fase, il *Recipient* comunica al *Donating* la data di cut-over e le richieste precedentemente validate positivamente non sono soggette a rifiuto.

3. L'operatore *Donating* non può trattare secondo le regole di cui al presente articolo richieste che non sono specificatamente definite come progetti ad hoc dall'operatore *Recipient*.
4. Le richieste per progetti ad hoc non rientrano nel conteggio per la capacità di evasione di cui al successivo art. 8.
5. Ciascun *Recipient* cura di non richiedere allo stesso *Donating* per la stessa data di cut-over richieste diverse per progetti ad hoc, qualora il numero totale di MSISDN coinvolti globalmente nei diversi progetti ad hoc sia superiore al 10% della capacità di evasione.
6. La gestione degli SLA per il singolo numero appartenente al progetto ad hoc è la stessa di quella nel caso di portabilità di singoli numeri.

Articolo 8
(Capacità di evasione giornaliera)

1. Ciascun operatore mobile, in quanto *Donating*, mette a disposizione degli altri operatori mobili un capacità di evasione degli ordinativi.
2. La capacità di evasione non tiene conto delle richieste di cessazione dei numeri portati , del numero di richieste gestite tramite progetti ad-hoc, del numero di richieste scartate e del numero di aggiornamenti della propria banca dati dei numeri portati effettuato in qualità di terza parte.
3. La capacità di evasione è finalizzata ad effettuare le validazioni in qualità di operatore Donating. Tutte le rimanenti operazioni di gestione della portabilità sono effettuate in funzione delle richieste senza porre limiti alla loro esecuzione.
4. Rimangono confermate, in materia di capacità giornaliera di evasione degli ordini, le soglie minime fissate dalla delibera n. 126/07/CIR. che stabiliscono che gli operatori mobili Telecom Italia S.p.A e Vodafone Omnitel NV assicurano una capacità giornaliera di evasione degli ordini, in qualità di *Donating*, pari ad almeno 12.000 unità; gli operatori mobili H3G S.p.A e Wind Telecomunicazioni S.p.A. assicurano una capacità giornaliera di evasione degli ordini, in qualità di *Donating*, pari ad almeno 9.000 unità.
5. Ciascun operatore mobile virtuale operante all'entrata in vigore del presente provvedimento e ciascun operatore mobile virtuale all'atto dell'avvio della propria attività assicura una capacità giornaliera di evasione degli ordini, in qualità di *Donating*, pari ad almeno 1.000 unità.
6. Ogni singolo operatore adegua la propria capacità di evasione anche in funzione delle richieste di mercato. Il meccanismo di adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di cui all'art. 2, comma 2, della delibera n. 126/07/CIR è esteso a tutti gli operatori e modificato come segue. Ciascun operatore comunica all'Autorità, entro il giorno 10 di ciascun mese, il numero medio giornaliero di richieste di portabilità non appartenenti a progetti ad hoc, ricevute nei due mesi precedenti. Nel caso in cui tale numero medio giornaliero superi un valore corrispondente all'80%, arrotondato al centinaio superiore, della propria capacità giornaliera di evasione, entro il giorno 10 del mese successivo alla relativa comunicazione all'Autorità l'operatore *Donating* interessato è tenuto ad incrementare la propria capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità di 3.000 unità nel caso degli operatori mobili Telecom Italia S.p.A, Vodafone Omnitel NV, H3G S.p.A e Wind Telecomunicazioni S.p.A., e di 1.000 unità nel caso degli operatori virtuali. L'Autorità si riserva di adeguare i valori di incremento in funzione dell'evoluzione del mercato.

7. Ogni operatore per rispondere alle esigenze stagionali ha la facoltà di incrementare la capacità di evasione per periodi limitati che vanno dal giorno 10 di un mese fino al giorno 9 di un mese successivo.
8. Gli incrementi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono comunicati all'Autorità e agli altri operatori mobili entro il giorno 10 del mese precedente l'incremento. Nel caso di incremento per un periodo limitato di cui al precedente comma 7, l'operatore comunica anche la durata dello stesso.
9. Ciascun operatore *Donating* dedica in via prioritaria a ciascun operatore operante in qualità di *Recipient* una capacità di evasione delle richieste pari al 2%, arrotondato alla decina superiore, della propria capacità di evasione giornaliera degli ordini di portabilità. La rimanente capacità nonché la capacità di evasione dedicata in via prioritaria e non utilizzata viene giornalmente ripartita in maniera proporzionale al numero di richieste ricevute da parte di ciascun operatore *Recipient*, fino alla messa a disposizione dell'intera capacità di evasione giornaliera.
10. La modalità ordinaria per la gestione dell'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi è denominata "gestione separata" ed è riportata puntualmente nell'allegato C. In alternativa, è facoltà di tutti o di parte degli operatori facenti riferimento al medesimo operatore ospitante, eventualmente compreso quest'ultimo, di effettuare l'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi secondo la modalità denominata "gestione aggregata", descritta nell'allegato C. Le aggregazioni sono comunicate a tutti gli operatori mobili entro il giorno 10 del mese precedente allo loro attuazione e sono attuate dal giorno 10 del mese. Inizialmente, la capacità del gruppo aggregato è almeno pari alla somma delle capacità dei singoli operatori. L'operatore che gestisce la capacità aggregata comunica all'Autorità, entro il giorno 10 di ciascun mese, il numero medio giornaliero di richieste di portabilità non appartenenti a progetti ad hoc, ricevute dal gruppo nei due mesi precedenti. Nel caso in cui tale numero medio giornaliero superi un valore corrispondente all'80%, arrotondato al centinaio superiore, della capacità giornaliera di evasione aggregata, entro il giorno 10 del mese successivo alla relativa comunicazione all'Autorità il gruppo di operatori interessati è tenuto ad incrementare la propria capacità giornaliera di evasione aggregata degli ordini di portabilità di 3.000 unità.
11. Ciascun operatore in qualità di operatore *Recipient* può inviare ad ogni operatore mobile, operante in qualità di *Donating*, un numero di richieste giornaliero pari al massimo al doppio della capacità di evasione messa a disposizione dal singolo operatore *Donating*. In ogni caso, l'operatore *Donating* ai fini della distribuzione della propria capacità di evasione, tra tutte le richieste pervenute da un singolo operatore *Recipient* prende in considerazione le prime, in numero non superiore al doppio della propria capacità di evasione.
12. L'Autorità si riserva di riconsiderare la congruità della capacità di evasione e dei meccanismi di adeguamento automatico della stessa, di cui ai commi precedenti, alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.

Articolo 9
(Modalità di gestione delle richieste)

1. Gli operatori mobili, in qualità di operatori *Donating*, assicurano priorità di presa in carico degli ordini e, in caso di validazione positiva, di evasione dei medesimi in funzione dell'ordine con cui vengono richiesti dai singoli operatori mobili *Recipient* (cosiddetta gestione "prima arrivato primo servito"), anche utilizzando una numerazione progressiva degli ordinativi.
2. Gli operatori, in qualità di *Donating*, comunicano giornalmente a tutti gli operatori mobili le quantità delle richieste ricevute dai singoli operatori il giorno precedente e le quantità delle relative prese in carico.
3. In ogni caso, al verificarsi di accumuli di arretrati di lavorazione di ordinativi di portabilità, gli operatori cooperano nell'adottare misure straordinarie per lo smaltimento di tali arretrati, individuando le modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sugli operatori fissi e terze parti che partecipano al processo in atto ed a minimizzare i disservizi all'utenza.
4. Fermi restando i criteri di gestione delle richieste stabiliti nei commi precedenti, gli operatori mobili assicurano un trattamento non discriminatorio tra i clienti degli operatori mobili e quelli degli operatori mobili virtuali e tra i clienti degli stessi operatori virtuali. Le richieste di portabilità raccolte dagli operatori mobili virtuali non assegnatari di numerazione mobile d'utente, sono trattate in modo non discriminatorio rispetto a quelle raccolte dagli operatori mobili e l'operatore mobile *Recipient* garantisce proporzionalità nel numero di richieste di portabilità da inviare a ciascun operatore *Donating* rispetto alle richieste avanzate dai propri utenti e da quelli di altri operatori mobili virtuali che operano mediante la propria rete, senza prevedere limiti nel numero di richieste che possono essere avanzate da detti operatori mobili virtuali.

Articolo 10
(Obblighi a carico dell'operatore *Donating*)

1. All'atto della ricezione della comunicazione nelle forme delineate nel modello di interazione di cui al precedente art. 5, l'operatore *Donating* procede all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della portabilità del numero.
2. In ogni caso l'operatore *Donating* garantisce al cliente, fino alla data di cut-over, la fruibilità del servizio, con la sola esclusione del caso in cui la richiesta di portabilità sia successiva alla richiesta di cessazione del servizio. Il *Donating* garantisce al cliente, in caso di mancata o ritardata attivazione della prestazione di MNP, la prosecuzione del rapporto nelle forme in essere al momento della mancata o ritardata attivazione della prestazione di MNP.
3. Al momento del passaggio del numero all'operatore *Recipient,* l'operatore *Donating* è tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attività di attivazione della prestazione di MNP per il tempo strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore *Recipient* delle prove stesse.
4. A seguito di validazione negativa, l'operatore *Donating* comunica all'operatore *Recipient* le causali relative alla mancata attivazione delle richieste della prestazione di MNP, compreso il riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute.

5. L'operatore *Donating* segnala con adeguato anticipo all'Autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di MNP, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.
6. I dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP sono trattati dall'operatore *Donating* con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione.

Articolo 11
(Obblighi a carico dell'operatore *Recipient*)

1. L'operatore *Recipient* richiede al cliente i dati e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione richiesta dal cliente stesso.
2. L'operatore *Recipient* comunica agli altri operatori mobili l'acquisizione del numero oggetto di portabilità e la relativa data di cut-over .
3. Il sedicesimo giorno successivo a quello di cessazione del servizio mobile e personale l'operatore *Recipient* restituisce il numero all'operatore *Donor* attivando la procedura di cessazione di cui all'Allegato A.
4. L'operatore *Recipient* acquisisce la richiesta di attivazione della prestazione di portabilità del numero dal cliente completa dei dati di cui all'art. 5, comma 4.
5. L'operatore *Recipient* conserva l'originale della richiesta di MNP ricevuta dal cliente, unitamente alla documentazione a corredo della stessa, nonché l'ordine trasmesso, rendendoli disponibili in copia all'operatore *Donating* su documentata richiesta, in caso di contestazione da parte del cliente.

Articolo 12
(Obblighi a carico degli operatori terze parti)

1. Tutti gli operatori di rete mobile e di rete fissa sono tenuti ad espletare sui propri sistemi le configurazioni dovute a portabilità dei numeri mobili nel termine di attivazione del numero oggetto di portabilità comunicato dall'operatore di rete *Recipient*, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento.

Articolo 13
(Qualità della prestazione - Service Level Agreement)

1. L'operatore o gli operatori che causano un ritardo corrispondono all'operatore *Recipient* una penale, stabilita nell'accordo quadro in coerenza con quanto previsto dal presente provvedimento. Il ritardo è misurato in giorni solari a partire dal tempo massimo stabilito per realizzare ciascuna delle diverse fasi della procedura di portabilità.
2. Per ciascuna tipologia di ritardo, descritto nel successivo comma 3, gli importi delle penali devono essere articolati in valori che aumentano progressivamente in ragione sia dell'aumentare dell'entità del ritardo stesso sia del "ritardo medio" calcolato su tutte le attivazioni gestite nei precedenti ultimi N giorni lavorativi, con N stabilito nell'accordo quadro.

3. In particolare, le penali sono dovute quando è superato, per ciascuno degli ordinativi:
   a. il tempo massimo previsto nelle procedure per la ricezione da parte dell'operatore *Recipient* del messaggio di presa in carico (SLA0), limitatamente al caso di presa in carico negativa;
   b. il tempo massimo previsto nelle procedure per la ricezione da parte dell'operatore Recipient del messaggio di validazione (SLA1), sia per validazioni positive sia per validazioni negative;
   c. il tempo massimo previsto nelle procedure per la ricezione da parte dell'operatore *Recipient* della notifica di avvenuto cut-over nella rete dell'operatore *Donating* (SLA2), limitatamente al caso di validazione positiva;
   d. il tempo massimo previsto nelle procedure per la ricezione da parte dell'operatore *Recipient* della notifica di avvenuto aggiornamento della banca dati nella rete dell'operatore agente in qualità di terza parte (SLA3).
4. L'accordo quadro stabilisce le modalità di calcolo dei tempi per la valutazione del rispetto degli SLA di cui al comma precedente.
5. L'accordo quadro implementa modalità e gestione dei parametri di cui al precedente comma 3 anche con riferimento agli ordinativi che coinvolgono gli operatori virtuali. Qualora l'operatore virtuale non implementa alcuni dei parametri di cui al precedente comma 3 sono presi in considerazione i parametri dell'operatore ospitante.
6. Nella tabella 1 dell'allegato B sono riportati i valori minimi delle penali applicabili a ciascuna singola richiesta di portabilità. L'accordo quadro stabilisce i valori effettivi delle penali nel rispetto sia del limite costituito dai predetti valori minimi sia dei criteri stabiliti dai commi precedenti.
7. Ai fini delle penali, le richieste multiple per ranghi di MSISDN sono conteggiate come un identico numero di richieste singole. Nel caso di richiesta unitaria relativa al numero MSISDN principale e numeri addizionali, la penale viene conteggiata una sola volta.
8. L'operatore ospitante rende disponibili all'operatore virtuale ospitato tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli SLA nonché all'attribuzione delle singole responsabilità nel caso di ritardi che comportino delle penali.
9. In ogni caso, a richiesta, ciascun operatore mette a disposizione degli altri operatori interessati i dati necessari e il proprio supporto ad individuare le responsabilità dei ritardi.
10. L'operatore *Recipient*, salvo diverso accordo tra le parti interessate, esige le penali direttamente agli operatori responsabili dei ritardi sulla scorta delle informazioni già a propria disposizione e di quelle fornite ai sensi precedenti commi 9 e 10.

Articolo 14
(Costi)

1. Non sono addebitati dall'operatore *Donor* o *Donating* o operatore terza parte all'operatore *Recipient* costi per la gestione e l'attivazione della prestazione di portabilità del numero.
2. In nessun caso l'operatore *Donor* o *Donating* o operatore terza parte può addebitare all'utente costi per l'attivazione del numero portato.

Articolo 15
(Rapporti con l'Autorità Giudiziaria)

1. L'introduzione della prestazione di MNP non ostacola l'offerta dei servizi resi dagli operatori all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. L'operatore *Recipient* comunica tempestivamente e comunque entro due giorni lavorativi precedenti il cut over l'imminente acquisizione del numero oggetto di portabilità all'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite del Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni, che mantiene una copia della banca dati.
3. Ciascun operatore è responsabile per i dati richiesti dall'Autorità Giudiziaria limitatamente all'arco temporale in cui il MSISDN è relativo ad un proprio cliente.

Articolo 16
(Comunicazione dei dati all'Autorità)

Gli operatori che offrono servizi di comunicazioni mobili e personali, entro il giorno 10 di ciascun mese inviano all'Autorità, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni previsti dal modello pubblicato sul sito web dell'Autorità stessa e secondo le modalità ivi indicate.

Articolo 17
(Norme transitorie e finali- Abrogazioni)

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, riguardanti il periodo di realizzazione della prestazione, si applicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Le disposizioni che riguardano variazioni dei processi software di portabilità di cui a: articolo 2, comma 9; articolo 5, commi 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17; articolo 7; articolo 8; articolo 10, commi 1 e 2; articolo 11, commi 3 e 4; articolo 13, si applicano entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Autorità pubblica sul proprio sito web il modello da utilizzare per le comunicazioni periodiche dei dati. Le comunicazioni utilizzano i modelli attualmente in uso fino a quelle relative ai 2 mesi successivi a quello di pubblicazione del nuovo modello.

5. L'Autorità si riserva di introdurre l'obbligo per l'operatore *Donating* di validazione in tempo reale a seguito del monitoraggio per la valutazione degli effetti del presente provvedimento con particolare riferimento alla percentuale degli scarti e dei rifiuti.
6. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni a copertura delle proprie spese conseguenti l'applicazione del presente provvedimento, qualora necessario, adegua ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, i contributi per la concessione di diritti di uso dei numeri di cui all'allegato n.10, articolo 3, comma 3 al predetto Codice.
7. Risultano abrogate all'applicazione delle nuove norme le precedenti disposizioni incompatibili con il presente provvedimento.

Articolo 18
(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Allegato A

Le figure seguenti riportano le sequenze dei messaggi scambiati tra gli operatori ospitanti per la gestione delle richieste di attivazione (standard e per progetti ad hoc) e delle notifiche di cessazione della prestazione di MNP.

Figura 1- Sequenza dei messaggi nel caso di attivazione standard

La sequenza dei messaggi per l'attivazione standard è mostrata in figura 1 ed è costituita dai seguenti passi:

1. Ciascun operatore invia le proprie richieste di portabilità entro le ore 19:00 di ciascun giorno lavorativo. L'ospitante *Donating* accetta le richieste almeno fino alle ore 19:30 onde consentire che anche le richieste inviate entro le ore 19:00 dall'operatore ospitato *Recipient* possano essere ritrasmesse dall'operatore ospitante *Recipient* in tempo utile.
2. L'ospitante *Donating* notifica all'ospitante *Recipient* gli ordinativi presi in carico, quelli rifiutati, quelli scartati, quelli non presi in carico perché eccedenti il doppio della capacità di evasione messa a disposizione dall'operatore *Donating*.
3. L'ospitante *Donating* invia le notifiche di validazione all'operatore *Recipient*.

4. In caso di validazione positiva, l'ospitante *Recipient* invia agli altri operatori ospitanti (escluso l'ospitante *Donating*) ed al gestore del sistema NPTS la notifica della portabilità del numero.
5. Ciascun operatore ospitante invia all'ospitante *Recipient* l'esito (positivo o negativo) dell'espletamento della richiesta di portabilità.
   a) In caso la notifica rechi esito positivo, la notifica è inviata anche al gestore del sistema NPTS.
   b) In caso la notifica rechi esito negativo, l'operatore invia, appena effettuato positivamente il cut-over, una successiva notifica di espletamento con esito positivo sia all'operatore ospitante *Recipient* sia al gestore del sistema NPTS. L'invio della precedente notifica con esito negativo. consente all'operatore *Recipient* di segnalare al cliente il disservizio.

Figura 2- Sequenza dei messaggi nel caso di attivazione per progetti ad hoc

La sequenza dei messaggi per l'attivazione di portabilità qualificate come progetti ad hoc è mostrata in figura 2 ed è costituita dai seguenti passi:

1. (Prima fase) Ciascun operatore invia le proprie richieste di portabilità entro le ore 19:00 di ciascun giorno lavorativo. L'ospitante *Donating* accetta le richieste almeno fino alle ore 19:30 onde consentire che anche le richieste inviate entro le ore 19:00 dall'operatore ospitato *Recipient* possano essere ritrasmesse dall'operatore ospitante *Recipient* in tempo utile.

2. L'ospitante *Donating* notifica all'ospitante *Recipient* gli ordinativi presi in carico e quelli rifiutati.
3. L'ospitante *Donating* invia le notifiche di validazione all'operatore ospitante *Recipient*. A seguito di validazione negativa gli operatori *Recipient* e *Donating* collaborano tra di loro, con il supporto dei rispettivi operatori ospitanti, al fine di pervenire ad una validazione positiva delle richieste.
4. (Seconda fase) L'ospitante *Recipient* comunica all'ospitante *Donating* la data di cut-over
5. L'ospitante *Donating* notifica la ricezione di detta comunicazione.
6. L'ospitante *Recipient* invia agli altri operatori ospitanti (escluso l'ospitante *Donating*) ed al gestore del sistema NPTS le notifiche di porting dei numeri appartenenti al progetto ad hoc.
7. Ciascun operatore ospitante invia all'ospitante *Recipient* l'esito (positivo o negativo) dell'espletamento per ciascuno dei numeri appartenenti al progetto ad hoc.
   a) per ciascun numero, in caso la notifica rechi esito positivo, la notifica è inviata anche al gestore del sistema NPTS.
   b) per ciascun numero, in caso la notifica rechi esito negativo, l'operatore invia, appena effettuato positivamente il cut-over, una successiva notifica di espletamento con esito positivo sia all'operatore ospitante *Recipient* sia al gestore del sistema NPTS. L'invio della precedente notifica con esito negativo. consente all'operatore *Recipient* di segnalare al cliente il disservizio.

Figura 3- Sequenza dei messaggi nel caso di cessazione di un numero

La sequenza dei messaggi per la cessazione di un numero è mostrata in figura 3 ed è costituita dai seguenti passi:

1. L'operatore ospitante *Recipient* invia a tutti gli operatori ospitanti e al gestore del sistema NPTS la notifica di cessazione della prestazione di portabilità del numero.
2. Ciascun operatore ospitante invia, appena effettuato positivamente il cut-over, verso il *Donor* e il gestore del sistema NTPS l'esito positivo del cut-over.

Allegato B

Tabella 1 Penali per il provisioning della Mobile Number Portability

Penale per SLA0, SLA3 **Valore per ogni richiesta inviata**	**Penale per SLA1** **Valore per ogni richiesta inviata**	**Penale per SLA2** **Valore per ogni richiesta inviata**
10 € (dieci euro) Al superamento del limite massimo e per ogni giorno solare di ritardo rispetto a tale limite massimo	50 € (cinquanta euro) Al superamento del limite massimo e per ogni giorno solare di ritardo rispetto a tale limite massimo	50 € (cinquanta euro) Al superamento del limite massimo e per ogni giorno solare di ritardo rispetto a tale limite massimo

Allegato C

Modalità di gestione dell'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi

Per la gestione dell'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi possono essere adottate due modalità di gestione, denominate "gestione separata" e "gestione aggregata".

Nella prima modalità di gestione dell'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi, detta "gestione separata", il singolo operatore gestisce la propria capacità di evasione in qualità di operatore *Donating*.
Se il numero di richieste di portabilità pervenute è inferiore o uguale alla capacità di evasione del *Donating*, vengono accettate tutte le richieste. In caso contrario, l'operatore Donating ripartisce l'intera capacità di evasione tra i Recipient richiedenti in proporzione al numero di richieste inoltrate da ciascun operatore. Più precisamente, indicati con:

- o_i: identificativo dell'i-esimo operatore;
- C_d: Capacità di evasione dell'operatore *Donating* o_d;
- $R_{i,d}$: Numero delle richieste dell'operatore o_i (*Recipient*) inoltrate verso l'operatore o_d ;
- $A_{i,d}$: Numero delle richieste dell'operatore o_i (*Recipient*) accettate (prese in carico) dall'operatore o_d.

La regola di accettazione delle richieste di evasione nel caso di gestione separata è la seguente:

Se $\sum_{i \neq d} R_{i,d} \leq C_d$	$A_{i,d} = R_{i,d}$; Tutte le richieste vengono evase
Se $\sum_{i \neq d} R_{i,d} > C_d$	$A_{i,d} = \lceil R_{i,d} * P_d \rceil$ [1], dove P_d è la percentuale di accettazione uguale per tutti gli operatori che richiedono in qualità di *Recipient* la portabilità all'operatore *Donating* o_d: $P_d = C_d / \sum_{i \neq d} R_{i,d}$

Nel caso di "gestione aggregata", l'operatore che gestisce il gruppo accetta le richieste indirizzate al gruppo di operatori aggregati. Più precisamente, indicati con:

- C_g: Capacità di evasione gestita in maniera aggregata relativa al gruppo di operatori;
- SR_g: Numero totale delle richieste dirette agli operatori inclusi nel gruppo di operatori aggregati;

La regola di accettazione delle richieste di evasione gestite in modo aggregato è la seguente:

Se $SR_g \leq C_g$	$A_{i,d} = R_{i,d}$; Tutte le richieste vengono evase
Se $SR_g > C_g$	$A_{i,d} = \lceil R_{i,d} * P_d \rceil$ [2], dove P_d è la percentuale di accettazione uguale per tutti gli operatori che richiedono in qualità di *Recipient* la portabilità all'operatore *Donating* o_d: $P_d = C_g / SR_g$

[1] $\lceil \ \rceil$ indica la parte intera superiore.
[2] $\lceil \ \rceil$ indica la parte intera superiore

08A05776

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803172/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 7,00